Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 21 febbraio 2008

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

08_9_1_LRE_6

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche, e in conformità:
a) alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) alla direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
c) alla direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
d) alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
f) alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).
2. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, e in attuazione delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge provvede a:
a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia

Giulia;
d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.

Art. 2 principi per la destinazione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della regione Friuli Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi.
2. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con decreto del Presidente della Regione.
3. La Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento.
4. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
5. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia.

TITOLO II - TUTELA DELLA FAUNA
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA

Art. 3 funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione venatoria, limitatamente alle funzioni previste al comma 2.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.

Art. 4 funzioni tecnico-scientifiche della Regione

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;
b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;

c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;
d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;
e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;
f) supporto conoscitivo per la redazione e l'aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;
g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;
h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.
2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Art. 5 funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;
f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;
g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;
k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;
n) concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), e successive modifiche;
o) provvedono all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;
d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;
e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.
4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.
5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.
6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

Art. 6 Comitato faunistico regionale

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;
g) due esperti designati congiuntamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM;
h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fuana selvatica dell'Unione europea (FACE).
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Art. 7 funzioni del Comitato faunistico regionale

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;
b) formula proposte di indirizzo dell'attività tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;
c) formula proposte di indirizzo per le attività concernenti la gestione venatoria;
d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;

e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.
2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Associazione di cui all'articolo 19.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA

Art. 8 Piano faunistico regionale

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;
b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.
2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede a:
a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina "pronta caccia" rispetto alla fauna selvatica;
g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, sentite le Province, sentita l'Associazione di cui all'articolo 19 sugli obiettivi del PFR di cui al comma 1, lettera b), al fine di individuare strategie faunistiche comuni nelle aree naturali protette confinanti con le Riserve di caccia ovvero con le aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sentiti gli organi gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali.
6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.
7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.

11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori.

CAPO III - ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE FAUNISTICA

Art. 9 monitoraggio sanitario

1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie provinciali e volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale.
2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
4. Il programma di monitoraggio prevede:
a) l'analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;
c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all'indagine.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modifiche, previa visita sanitaria ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 (Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico), e successive modifiche.

Art. 10 fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi

1. È istituito il "Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi", di seguito denominato Fondo, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia, per le seguenti finalità:
a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;
d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Le disponibilità del Fondo sono ripartite nel seguente modo:
a) il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) il 40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilità alle attività di gestione faunistico-ambientale.

3. Il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 39.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Regione una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Regione può tenere conto nelle ripartizioni successive.
5. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.
6. Le Province possono stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a) e b), oggetto della copertura assicurativa.

Art. 11 tutela di specie di interesse comunitario

1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività.
2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di consegnare in comodato le attrezzature per la prevenzione dei danni, qualora disponibili.
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.

TITOLO III - GESTIONE VENATORIA
CAPO I - PROGRAMMAZIONE DELLA GESTIONE VENATORIA

Art. 12 gestione venatoria

1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.
2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.

Art. 13 Piano venatorio distrettuale

1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD.
3. Il Distretto venatorio predispone il PVD, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.
7. Entro venti giorni dall'approvazione del PVD, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.

8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.
10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;
b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;
d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;
g) lo studio per valutare l'incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete "Natura 2000", predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE VENATORIA
SEZIONE I - RISERVE DI CACCIA

Art. 14 Riserve di caccia

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
3. Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all'Associazione di cui all'articolo 19, per le finalità ivi previste.
4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall'Associazione di cui all'articolo 19. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.

Art. 15 funzioni

1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
2. L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:
a) attuare il PVD sul territorio di competenza;
b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;
c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche, il piano di prelievo venatorio e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria;
d) tenere i registri necessari per l'esercizio venatorio;
e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 19;
f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;

g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;
h) partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16 regolamento di fruizione venatoria

1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione, dell'Associazione di cui all'articolo 19 e del Distretto venatorio.
2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci e diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio.
3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente qualora la medesima sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo e siano stati ratificati i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).

SEZIONE II - DISTRETTI VENATORI

Art. 17 Distretti venatori

1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:
a) l'Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall'Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;
c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.
4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
6. Con regolamento sono disciplinati:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;
b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.

Art. 18 funzioni

1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;

e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;
g) realizzano almeno una volta all'anno, con le modalità stabilite dall'Associazione di cui all'articolo 19, le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare.
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
3. Per la loro attività i Distretti venatori possono utilizzare risorse finanziarie private o pubbliche. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, per le spese concernenti la predisposizione del PVD, l'attività di segreteria e l'attività di presidenza, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.

SEZIONE III - ASSOCIAZIONE DEI CACCIATORI

Art. 19 Associazione dei cacciatori

1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione dei cacciatori:
a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, l'Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
b) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea degli eletti;
c) determina la composizione degli organi, assicurando nell'Assemblea degli eletti un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi rappresentanza in seno all'Assemblea degli eletti, tale organo è integrato mediante cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non rappresentate;
d) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 20 funzioni

1. L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;
b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria

delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
d) la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;
e) la tenuta dell'Elenco dei Dirigenti venatori;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;
g) l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera b), nel rispetto dei criteri e delle modalità individuati con regolamento regionale;
h) la gestione diretta dell'attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.
2. L'Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;
c) su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.
5. L'Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.

CAPO III - CONTROLLO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE VENATORIA

Art. 21 controllo dei risultati di gestione del PVD

1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;
b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;
d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, la Provincia provvede alla revoca dell'autorizzazione, previa diffida da comunicare anche all'Amministrazione regionale.
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.

CAPO IV - ALTRI ISTITUTI PER LA GESTIONE FAUNISCO-VENATORIA

Art. 22 disposizioni generali per le aziende venatorie

1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di

settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a trecento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Le aziende venatorie già costituite per regolare concessione decadono alla scadenza dei cinque anni dalla loro costituzione in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10. Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell'azienda venatoria.

Art. 23 aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. Le Province autorizzano, previo parere del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
c) trasmettere alla Provincia una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.
5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento

appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

Art. 24 aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative

1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione, dalle Province o da altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

Art. 25 zone per le attività cinofile

1. La Provincia, su richiesta delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;
c) che l'area interessata sia di scarso rilievo faunistico.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. Le Province possono autorizzare l'istituzione di zone cinofile richieste da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo inferiore all'annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia.
4. Il territorio destinato all'attività di cui al comma 2 non è soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale.
5. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.
6. La Provincia provvede a disciplinare, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
7. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l'abbattimento per tutta la stagione venatoria esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
8. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
9. Per promuovere le attività disciplinate al comma 1, le Province concedono contributi in conto capi-

tale ai proprietari o conduttori dei terreni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 26 gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia

1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso, sentiti la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna e il Distretto venatorio competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a) assenso preventivo della Riserva di caccia;
b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.

Art. 27 zone cinofile regionali

1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonché per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.
2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio e all'Associazione dei cacciatori.
3. L'affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 31, comma 3.
4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 2, comma 4.

TITOLO IV - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
CAPO I - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 28 esercizio venatorio

1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992, che consentono a un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione venatoria statale e regionale di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel rispetto dell'ambiente e del territorio, delle norme comunitarie, nazionali e regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.
2. L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori:
a) ammessi a una delle Riserve di caccia;
b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia;
c) concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie;
d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
e) cittadini stranieri e italiani residenti all'estero maggiori di diciotto anni muniti dei documenti previsti dallo Stato di residenza per l'esercizio venatorio, della polizza di assicurazione e invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva di caccia o dal legale rappresentante di azienda venatoria.
3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.
5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.

Art. 29 formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori

1. Le Province, anche in accordo fra loro e avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge

regionale 1/2006, organizzano i corsi per dirigenti venatori, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati e per i prelievi in deroga.
2. Dall'istituzione dell'Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l'Associazione medesima.
3. L'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori istituito presso l'Associazione dei cacciatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, previo conseguimento dell'attestato di frequenza di apposito corso, consiste:
a) in una prova orale sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in prove pratiche di corretto maneggio delle armi, di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno.
5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima.
6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio.
7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati, previo conseguimento dell'attestato di frequenza del relativo corso, si svolge sulla base degli indirizzi dell'INFS in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
8. Le Province, con la collaborazione dell'Associazione dei cacciatori, promuovono l'organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria.

Art. 30 tesserino regionale di caccia

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità conforme al modello-tipo approvato dalla Regione.
2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Provincia su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Provincia competente per territorio.

Art. 31 tasse di concessione regionale

1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia è determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche.
2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 6 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 15 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:
a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;
b) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3.
5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 32 ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Associazione dei cacciatori entro il 31 marzo di ogni anno.
2. L'Associazione dei cacciatori svolge le attività connesse all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori, nel rispetto dei criteri generali adottati dalla Regione.
3. L'ammissione ad altra Riserva di caccia è consentita purchè il cacciatore sia stato socio di una Riserva di caccia per almeno cinque anni o siano decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio di una Riserva di caccia.
4. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in più di una Riserva di caccia ovvero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia.

Art. 33 permessi di caccia e inviti

1. L'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.
3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia.

Art. 34 altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria

1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata è interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalità, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma

1, lettera i), della legge 157/1992, in laguna e in mare è consentito l'esercizio venatorio agli anatidi da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia". È consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.

TITOLO V - VIGILANZA
CAPO I - VIGILANZA VENATORIA

Art. 35 vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province, ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale.
2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alle Province.
3. Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l'esercizio venatorio, la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica.
4. Le Province inviano annualmente alla Regione una relazione sugli illeciti venatori, commessi sul territorio di competenza, sulla base del modello adottato dalla Regione con decreto del Presidente della Regione.
5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.

Art. 36 disposizioni per l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria e di potenziare gli interventi di salvaguardia e controllo del territorio, sino al riordino complessivo delle funzioni di vigilanza ambientale sul territorio regionale da realizzarsi entro il 31 dicembre 2009, la struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali è titolare del coordinamento unico delle attività del Corpo forestale regionale e di quelle esercitate dalle Province in materia di vigilanza ittica nelle acque interne e venatoria, nelle more della costituzione di un corpo unico da realizzarsi entro il 31 gennaio 2009.
2. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali promuove forme permanenti di raccordo delle attività del Corpo forestale regionale con le attività del Corpo forestale dello Stato, delle altre Forze di polizia e di pubblica sicurezza, anche sulla base di apposite convenzioni.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali può sottoscrivere accordi per il coordinamento degli interventi per la promozione della cultura della tutela ambientale con le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 37 sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:
a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili; la sanzione si applica per ogni esemplare abbattuto, catturato o detenuto che è, in ogni caso, confiscato; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; la sanzione è applicata per ogni esemplare abbattuto;
g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica; la sanzione è applicata per ogni rete o trappola;
k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;
l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalle Province.

Art. 38 sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia

1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e l), della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dall'accertamento, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento.
3. La Provincia sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:
a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La Provincia disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 regolamenti di esecuzione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge:

a) in esecuzione dell'articolo 10, comma 2, lettera a), sono individuati i criteri di ripartizione del Fondo tra le Province e, in esecuzione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia e le tipologie di spese ammissibili;
b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;
c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alla Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio e le tipologie di spese ammissibili;
e) in esecuzione dell'articolo 19, comma 8, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi all'Associazione dei cacciatori e la tipologia delle spese ammissibili a contributo;
f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, comma 1, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.

Art. 40 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
10. Sono fatti salvi i diritti dei dirigenti venatori iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999, e successive modifiche. I dirigenti venatori sono iscritti di diritto nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e).
11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono svolte dalle Province, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.
14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41 trattamento dei dati personali

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati e a enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge.
2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione e le Province sono autorizzate al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;
b) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
c) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 42 modifiche alla legge regionale 56/1986

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita
1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

Art. 7 ter altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita
1. A decorrere dall'annata venatoria 2010/2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "cacciata" o "seguita" si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.>>.

Art. 43 modifiche alla legge regionale 14/1987

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), è sostituita dalla seguente:
<<b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1987 è inserito il seguente:
<<2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.>>.
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 dopo le parole: <<il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona>> sono inserite le seguenti: <<- ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione ->>.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.>>.

Art. 44 modifiche alla legge regionale 29/1993

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 1 oggetto e competenze
1. Nel territorio regionale la cattura, detenzione e cessione senza fini di lucro di uccelli è disciplinata dalle norme della presente legge.
2. Le funzioni amministrative relative alle attività di cui al comma 1 sono esercitate dalle Province territorialmente competenti che sono titolari degli impianti di cattura e dei centri di raccolta.
Art. 2 specie, quantità catturabili, calendario
1. Sono catturabili, con le modalità previste dalla presente legge, esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio.
2. Le quantità catturabili e il numero di impianti da attivare nel territorio regionale sono fissati, ogni tre anni, con decreto dell'assessore competente e ripartiti tra le Province, previo parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS).
3. Con decreto dell'assessore competente possono essere altresì limitati i periodi di cattura per ragioni di tutela della fauna selvatica o di pubblico interesse, nonché individuate percentuali di esemplari da liberare ai fini di studio delle migrazioni.
Art. 3 impianti di cattura e loro gestione
1. Per la cattura di uccelli prevista dalla presente legge è consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane), di cui sono titolari le amministrazioni provinciali.
2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari. La maglia delle reti orizzontali non può essere inferiore a venti millimetri di lato a più fili ritorti. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a venti metri e l'altezza del palo dal

terreno non può superare i quattro metri. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle o da elastici.
3. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mest-net o a tramaglio, di lunghezza complessiva non superiore a novanta metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a trentadue millimetri di lato a più fili ritorti.
4. Alla cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali e verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall'impianto.
5. Le amministrazioni provinciali possono utilizzare, per l'esercizio della funzione di cui al comma 1, impianti esistenti di proprietà di terzi acquisiti in disponibilità. L'attivazione annuale degli stessi disposta dall'amministrazione provinciale costituisce atto idoneo per l'acquisizione della titolarità dell'impianto stesso ai fini dell'utilizzazione prevista dalla presente legge e autorizzazione all'esercizio dello stesso. La disponibilità può essere estesa alle attrezzature fisse e mobili, nonché al personale a esso preposto a titolo di collaborazione.
6. Il personale preposto agli impianti di cui ai commi 1 e 5 deve appartenere al ruolo delle amministrazioni provinciali ovvero, se esterno alle stesse, essere riconosciuto idoneo dall'INFS. Negli impianti è consentita altresì la presenza di una o più persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante, manutentore, sorvegliante, alle quali non è consentita la manipolazione del catturato e la compilazione delle prescritte registrazioni.
7. I soggetti interessati alle collaborazioni con le amministrazioni provinciali di cui al comma 5 presentano apposita lettera di disponibilità alle amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno, contenente le informazioni e con le allegate certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla presente legge.
8. Le amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle collaborazioni che prevedono la gestione dell'impianto da parte di due soggetti riconosciuti idonei dall'INFS. Gli addetti alla gestione possono operare soltanto presso un impianto. In caso di offerta di disponibilità di più impianti a distanze inferiori ai mille metri tra loro, è data priorità all'attivazione dell'impianto con caratteristiche storiche e paesistiche e con presenza di piante di alto fusto.
9. Le amministrazioni provinciali possono individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale.
Art. 4 attività di cattura
1. L'esercizio della cattura degli uccelli è consentito dall'alba al tramonto con metodi che garantiscano la selettività del prelievo.
2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.
3. È vietato usare a fini di richiamo o detenere al capanno uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto medesimo. È vietato utilizzare richiami acustici.
4. L'attività di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.
5. L'inanellamento del catturato è effettuato tempestivamente, successivamente alla cattura, nel capanno dell'impianto.
Art. 5 disciplina degli uccelli catturati
1. Entro cinque giorni dalla cattura, tutti gli uccelli catturati devono essere conferiti ad appositi centri di raccolta e distribuzione.
2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti da personale nominativamente autorizzato dall'amministrazione provinciale che provvede altresì a impartire le necessarie istruzioni per la registrazione degli esemplari in termini di carico e scarico e per la chiusura delle stesse registrazioni al termine dell'anno solare.
3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono cedibili ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività di cattura al sensi dell'articolo 3.
4. Possono cedere, altresì, gli esemplari per le finalità previste dalla presente legge a soggetti residenti nel territorio regionale, qualora vi sia disponibilità rispetto alla prioritaria cessione ai soggetti di cui al comma 3 residenti ovvero operanti nel territorio provinciale.
5. Le amministrazioni provinciali provvedono alle cessioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attivazione e il mantenimento degli impianti di cui all'articolo 3 e dei centri di cui al comma 2 da disciplinare con proprio atto amministrativo. La ricevuta del versamento del rimborso previsto costituisce titolo per l'acquisizione degli esemplari dal centro.
6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 possono detenere al massimo quindici esemplari per ciascuna specie catturabile. Ai fini di richiamo possono essere utilizzati un numero massimo di dieci esemplari per specie. Gli esemplari non trattenuti devono essere restituiti ai centri di cui ai comma 2 al termine annuale di attività.

7. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3 possono detenere e utilizzare presso gli impianti stessi un numero complessivo massimo di ottanta esemplari delle diverse specie catturabili.
8. Le detenzioni ai fini di allevamento amatoriale e ornamentale di cui all'articolo 3, comma 9, non possono essere superiori complessivamente a cinque esemplari delle diverse specie catturabili.
9. Tutti gli uccelli detenuti per le finalità della presente legge sono trattenuti in gabbie idonee, a eccezione di quelli utilizzati come zimbelli, che possono essere utilizzati presso gli impianti di cattura temporaneamente correttamente imbragati.
Art. 6 marcatura e registrazioni
1. All'atto dell'attivazione annua degli impianti di cattura di cui all'articolo 3, l'amministrazione provinciale consegna al preposto all'impianto stesso un numero di fascette inamovibili e numerate pari al numero degli uccelli catturabili presso l'impianto stesso.
2. Le fascette dl cui al comma 1 devono essere apposte agli uccelli catturati tempestivamente dopo la cattura e in ogni caso prima della registrazione.
3. Ogni impianto attivato è dotato, a cura dell'amministrazione provinciale, di un registro delle catture e di un registro degli uccelli destinati ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall'amministrazione stessa. I documenti consegnati sono registrati presso ogni singola amministrazione provinciale in apposito registro generale.
4. Nel registro delle catture sono riportati, con penna indelebile, i dati relativi:
a) agli uccelli catturati e alle fascette apposte ai medesimi ai sensi del comma 2;
b) agli uccelli catturati eventualmente già in possesso di contrassegno; tali esemplari devono essere immediatamente liberati.
5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992, adottano un registro degli uccelli detenuti secondo il modello indicato dall'amministrazione provinciale. Le risultanze dello stesso devono corrispondere, per le parti relative al detentore, a quelle del centri di raccolta e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2.
6. I registri delle catture e delle detenzioni devono essere esibiti a ogni richiesta degli addetti all'attività di vigilanza.
7. Le Amministrazioni provinciali, d'intesa tra loro e con l'Amministrazione regionale, costituiscono una banca dati a livello regionale relativa alla cattura e alla detenzione degli uccelli.
8. Per gli uccelli detenuti per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, non sussiste la necessità di tenuta di registri. Per gli stessi, per il tramite dell'esibizione delle ricevute dei versamenti al centro di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere dimostrata la provenienza.>>.
2. In sede di prima applicazione e limitatamente a un anno, la quantità di uccelli catturabili, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 29/1993, come sostituito dal comma 1, può essere fissata, altresì, con la procedura di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 14 /2007.

Art. 45 modifiche alla legge regionale 24/1996

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis utilizzo del contrassegno inamovibile
1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.>>.
2. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:
<<6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia".>>.
3. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 21 bis fauna selvatica morta
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;

c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.>>.

Art. 46 modifiche alla legge regionale 14/2007

1. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.>>.

Art. 47 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
b) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
c) l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria);
d) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
e) l'articolo 27 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
f) la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, a eccezione dei commi da 6 a 11, del comma 15 e dei commi da 18 a 36 dell'articolo 43;
g) i commi da 1 a 6 dell'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;
h) il comma 31 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e successive modifiche;
i) i commi da 133 a 136 dell'articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell'articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
j) i commi da 2 a 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria);
k) i commi da 1 a 3 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, modificativi della legge regionale 30/1999;
l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia);
m) i commi da 1 a 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;
n) l'articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10;
o) il comma 31 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, modificativo della legge regionale 30/1999;
p) i commi 33, 34, 35 e 38 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, modificativi della legge regionale 30/1999;
q) l'articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;

r) l'articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 27 della legge regionale 18/2004) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25.
2. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.

Art. 48 disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio	2008	2009	2010
2.2.1.1045	8.700		
2.2.1.1047		7.170	8.030

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. All'onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio	2008	2009	2010
2.2.1.1045	68.130	30.600	30.680
2.2.1.1047		13.530	13.450

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall'articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 58.090 euro per l'anno 2009 e 58.090 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. All'onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 58.090 euro per l'anno 2009 e di 58.090 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13. All'onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa

fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio	2008	2009	2010
2.2.1.1045	20.000		
2.2.1.1047		11.330	15.550

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all'organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all'articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. All'onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:

unità di bilancio	2008	2009	2010
2.1.1.1044	12.100	10.640	10.640
2.2.1.1045	9.930	2.520	2.440

16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e previa informazione alla competente Commissione consiliare, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 13 e 15, da trasferire a ciascuna Provincia e le specifiche finalità.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 10.000 euro per l'anno 2009 e 5.000 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. All'onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 10.000 euro per l'anno 2009 e di 5.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 6 marzo 2008

ILLY

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 3
- Il testo degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)), è il seguente:
Art. 5 deroghe
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), relative all'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico.
Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.
7. L'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente, fatta salva l'attività di controllo delle specie alloctone.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 11 estensione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Note all'articolo 5
- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 è il seguente:
Art. 7 abilitazione
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29/1993.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6, comma 34, della legge regionale 2/2000, è il seguente:
Art. 10
1. Per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale può concedere, a seconda della tipologia, sovvenzioni annuali fino ad un massimo di lire 3 milioni per le operazioni di manutenzione di ogni impianto.
2. I proprietari o i conduttori degli impianti devono presentare domanda di sovvenzione all'Amministrazione regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

- Il testo degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:
Art. 13 regolamenti
1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.
3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 17 funzioni della Provincia
1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti dalla legge, in relazione ai seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
b) iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale;
c) viabilità e trasporti;
d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette;
e) caccia e pesca nelle acque interne;
f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado;
h) politica attiva del lavoro.
2. La Provincia esercita, altresì, in forza delle leggi di cui all'articolo 8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori:
a) agricoltura;
b) formazione professionale.

3. La Provincia:
a) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni;
b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, coordinandoli con l'attività programmatoria dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonché concertando con la Regione il finanziamento per l'attuazione dei propri programmi;
c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze a essa attribuite.

Note all'articolo 8
- Il testo dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente:
Art. 32 aree contigue
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

- Il testo dell'articolo 5 del regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, emanata decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003, è il seguente:
Art. 5 valutazione di incidenza
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di inci-

denza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 1/2006, è il seguente:
Art. 34 funzioni del Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Note all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 181/2003, è il seguente:
Art. 1 campo di applicazione
1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe, deno-

minate in seguito «collettività».
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

- Il testo dell'articolo 67 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045, è il seguente:
Art. 67
La selvaggina destinata all'alimentazione dovrà pure sottostare alla visita sanitaria, in ispecie quella a pelo, come: cinghiale, capriolo, cervo, daino e lepre, specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettano gli animali da macello.

Nota all'articolo 10
- Per il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29/1993, vedi nota all'articolo 5.

Note all'articolo 22
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:
Art. 2 classificazione del territorio montano e zone montane omogenee
1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.
2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.
3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.
4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.
5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.
6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.
7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Per la legge regionale 1/2006, vedi articolo 5.

Nota all'articolo 28
- Il testo dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è il seguente:
Art. 13 mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Nota all'articolo 29
- Per la legge regionale 1/2006, vedi articolo 5.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e successive modifiche, è il seguente:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	168,00

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 21 della legge 157/1992, come modificato dall'articolo 11 bis del decreto legge 542/1996, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 649/1996, è il seguente:

Art. 21 divieti

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Nota all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 93/2001, è il seguente:
Art. 13
1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Note all'articolo 37
- Il testo dell'articolo 31 della legge 157/1992 è il seguente:
Art. 31 sanzioni amministrative
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 7
1. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e quanto previsto dal comma 2, il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 ottobre al 30 novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna selvativa migratoria da appostamento.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita al massimo per tre giorni alla settimana.
3. È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, comunque svolta, ai tetraonidi, ai palmipedi ed ai trampolieri, nonché alla cesena. È fatta altresì eccezione per la caccia alla lepre che è consentita solo 48 ore dopo l'ultima nevicata.

Note all'articolo 38
- Il testo dell'articolo 30 della legge 157/1996 è il seguente:
Art. 30 sanzioni penali
1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

- Per il testo dell'articolo 31 della legge 157/1996, vedi nota all'articolo 37.

- Il testo dell'articolo 648 del codice di procedura penale è il seguente:
Art. 648 irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

Note all'articolo 40
- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è il seguente:
Art. 22 comitato faunistico-venatorio regionale
1. È istituito, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il Comitato faunistico-venatorio regionale.
2. Il Comitato faunistico-venatorio regionale esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 37 e su ogni questione che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia faunistico- venatoria.
3. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è composto:
a) dall'Assessore regionale competente, in qualità di Presidente;
b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati;
c) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie;
d) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
e) da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente.
5. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) sono designati congiuntamente dalle associazioni operanti e maggiormente rappresentative in Regione.
6. I componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Il Comitato faunistico-venatorio regionale è convocato dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le funzioni di segretario del Comitato faunistico- venatorio regionale sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.
9. Ai componenti del Comitato faunistico-venatorio regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/ euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

- Il testo dell'allegato A della legge regionale 30/1999, come sostituito dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0403/Pres, e modificato dal decreto del direttore sostituto del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia del 29 maggio 2003, n. 364, è il seguente:

ELENCO DEI DISTRETTI VENATORI E DELLE RISERVE DI CACCIA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

NUMERO	DISTRETTO VENATORIO	RISERVE DI CACCIA
1	Tarvisiano	Bordano Chiusaforte Dogna Ligosullo Lusevera Moggio Udinese Paularo Pontebba Resia Resiutta Taipana Tarvisio-Malborghetto Venzone
2	Carnia	Amaro Ampezzo Arta Terme Cavazzo Carnico Cercivento Comeglians Enemonzo Forni Avoltri Forni di Sopra

NUMERO	DISTRETTO VENATORIO	RISERVE DI CACCIA
2	Carnia	Forni di Sotto Lauco Ovaro Paluzza Prato Carnico Preone Ravascletto Raveo Rigolato Sauris Socchieve Sutrio Tolmezzo Treppo Carnico Verzegnis Villa Santina Zuglio
3	Valli del Natisone	Attimis Drenchia Faedis Forgaria nel Friuli Gemona del Friuli Grimacco Magnano in Riviera Montenars Nimis Pulfero San Leonardo San Pietro al Natisone Savogna Stregna Tarcento Torreano Trasaghis
4	Prealpi carniche	Andreis Barcis Cimolais Claut Clauzetto Erto e Casso Frisanco Tramonti Vito d'Asio
5	Colline moreniche	Artegna Buia Cassacco Colloredo di Montalbano Fagagna Majano Moruzzo Osoppo Pagnacco Povoletto Ragogna Reana del Rojale Rive d'Arcano San Daniele del Friuli San Vito di Fagagna Treppo Grande Tricesimo
6	Pedemontana pordenonese	Aviano Budoia Caneva Castelnovo del Friuli

NUMERO	DISTRETTO VENATORIO	RISERVE DI CACCIA
6	Pedemontana pordenonese	Cavasso Nuovo Fanna Maniago Meduno Montereale Valcellina Pinzano al Tagliamento Polcenigo Sequals Travesio
7	Collio	Brazzano Capriva Cormons Dolegna del Collio Farra d'Isonzo Giasbana Lucinico Mernico Mossa Piedimonte Piuma Plessiva Ruttars-Vencò San Floriano del Collio San Lorenzo Isontino San Mauro-Salcano Spessa
8	Alta pianura udinese	Basiliano Bicinicco Camino al Tagliamento Campoformido Codroipo Coseano Dignano Flaibano Martignacco Mereto di Tomba Moimacco Mortegliano-Lestizza Palmanova Pasian di Prato Pavia di Udine Pozzuolo del Friuli Pradamano Remanzacco Santa Maria la Longa Sedegliano Trivignano Udinese Udine
9	Alta pianura pordenonese	Arba Arzene Casarsa della Delizia Cordenons Fontanafredda Roveredo in Piano San Giorgio della Richinvelda San Martino al Tagliamento San Quirino Spilimbergo Valvasone Vivaro Zoppola
10	Bassa pianura udinese	Bagnaria Arsa Bertiolo

NUMERO	DISTRETTO VENATORIO	RISERVE DI CACCIA
10	Bassa pianura udinese	Castions di Strada Gonars Pocenia Porpetto Rivignano Ronchis Talmassons Teor Varmo
11	Bassa pianura pordenonese	Azzano Decimo Brugnera Chions Cordovado Fiume Veneto Morsano al Tagliamento Pasiano di Pordenone Porcia Pordenone Prata di Pordenone Pravisdomini Sacile San Vito al Tagliamento Sesto al Reghena
12	Laguna	Carlino Grado Latisana Lignano Sabbiadoro Marano Lagunare Muzzana del Turgnano Palazzolo dello Stella Precenicco San Giorgio di Nogaro Torviscosa
13	Carso	Aurisina Basovizza Boschini-Peteano Doberdò del Lago Duino Fogliano Gabria Gabrovizza Jamiano Malchina Monfalcone Monrupino Muggia Opicina Prosecco Ronchi dei Legionari Sagrado-San Martino Sales San Michele del Carso Savogna-Rubbia Sgonico Vallone Zaule-Dolina
14	Colli orientali	Buttrio Cividale del Friuli Corno di Rosazzo Manzano Premariacco Prepotto San Giovanni al Natisone

NUMERO	DISTRETTO VENATORIO	RISERVE DI CACCIA
15	Pianura isontina	Aiello del Friuli Aquileia Campolongo al Torre Cervignano del Friuli Chiopris - Viscone Corona Fiumicello Fratta Gradisca d'Isonzo Mariano del Friuli Medea Moraro San Pier d'Isonzo San Vito al Torre Staranzano San Canzian d'Isonzo Pieris - Begliano - Isola Morosini Romans I Ruda Tapogliano Terzo d'Aquileia Turriaco Versa Villa Vicentina Villesse Visco

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale 20/2001, è il seguente:
Art. 23 Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori
1. È istituita, quale organo consultivo della Regione per la gestione a fini venatori del territorio, la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori.
2. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori esprime pareri nei casi previsti dagli articoli 13, 17 e 18 e su ogni questione che venga ad essa sottoposta dall'Amministrazione regionale in materia di gestione venatoria, nonché designa i componenti delle Commissioni disciplinari di cui all'articolo 25, previa acquisizione dei pareri delle Assemblee dei Distretti venatori.
3. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è composta:
a) dall'Assessore regionale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con funzioni di Presidente;
b) dai Presidenti dei Distretti venatori.
4. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le funzioni di segretario della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori sono svolte da un dipendente del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, con qualifica non inferiore a segretario.
6. Ai componenti della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000/euro 51,65 per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 9 Direttore
1. La Riserva di caccia è gestita dal Direttore eletto in regolare assemblea con voto segreto tra i cacciatori ad essa assegnati. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Riserva di caccia e dura in carica cinque anni. In caso di cessazione anticipata dell'incarico per qualsiasi motivo, il nuovo Direttore eletto dura in carica sino alla scadenza del periodo restante al compimento del quinquennio.
2. I Direttori devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori di Riserva e dei concessionari di azienda venatoria, di seguito denominato "Elenco", istituito presso l'Amministrazione regionale.
3. Qualora i Direttori eletti non risultino iscritti nell'Elenco, devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria. La partecipazione al corso abilitativo comporta l'iscrizione nell'Elenco.
4. Trascorsi dodici mesi dall'elezione, la mancata iscrizione nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica di Direttore e la nomina, da parte del Distretto venatorio competente, di un commissario scelto fra gli iscritti nell'Elenco, per la gestione ordinaria della Riserva e l'indizione di nuove elezioni.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 7 definizione e funzioni
1. Il territorio regionale destinato a gestione venatoria pubblica è suddiviso nelle unità territoriali denominate Riserve di caccia, individuate nell'allegato A. Fanno parte delle Riserve di caccia anche le zone di mare antistanti il territorio delle Province di Gorizia e Udine fino ad un miglio nautico dalla linea costiera.
2. Le Riserve di caccia, associazioni senza fini di lucro, sono composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operano sui territori di cui al comma 1, delimitati con provvedimento dell'Amministrazione regionale.
3. Al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell'esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono, quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2*:
a) ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
b) a predisporre i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria;
c) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
d) a svolgere attività di miglioramento ambientale e iniziative ricreativo-culturali.
4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, le Riserve di caccia propongono alle amministrazioni ed enti competenti limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.
5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo, ai sensi dell'articolo 16.
5 bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l'Assemblea dei soci.
6. Qualora sia omessa l'adozione di un atto obbligatorio di cui al comma 3, lettere a), b) e c), il Presidente del Distretto venatorio di competenza, invia, previa diffida, un commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
6 bis. Nelle more dell'approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all'articolo 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 18, limitatamente alle specie e con le modalità tradizionali esercitate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

* Dichiarata con sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2005, n. 392, l'illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole "quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2" in quanto in contrasto con l'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 14 funzioni
1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.
2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:
a) ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;
b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;
c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonché a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;
e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attività delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile;
f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico- venatorie;
g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta;
g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all'interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 30/1999, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 20/2001, è il seguente:
Art. 16 controllo sugli atti
1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento o sospensione di termini.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, è il seguente:
Art. 25 Commissioni disciplinari
1. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori, a violazioni di disposizioni normative e alle prescrizioni degli enti ed organismi preposti al settore. I compiti e le funzioni relativi all'erogazione delle sanzioni disciplinari in materia di esercizio dell'attività venatoria sono svolti dalla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna.
2. La Commissione disciplinare di cui al comma 1 è composta da dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno laureato in giurisprudenza. La Commissione disciplinare è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.
3. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore del Servizio regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall'esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.
4. È istituita, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di cui al comma 1.
5. La Commissione regionale d'appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza, esterni all'Amministrazione regionale. La Commissione regionale d'appello è organo autonomo rispetto all'Amministrazione regionale presso la quale è istituita.
6. Le Commissioni regionali sono nominate dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente.
7. I provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale d'appello che ha facoltà di modificare anche "in pejus>> il giudizio di primo grado.
8. I componenti della Commissione disciplinare di cui al comma 1 e quelli della Commissione regionale d'appello di cui al comma 4, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una volta. Non possono essere nominati, ovvero decadono dalla carica, qualora abbiano commesso infrazioni alle leggi sulla caccia, ovvero siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti la sospensione dall'esercizio venatorio.
9. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 sono svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C.
10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 è corrisposto un gettone di presenza di 51,65 euro per ogni seduta ed il rimborso spese spettante ai dipendenti regionali.
11. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni di cui ai commi 1 e 4 e per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono stabiliti con regolamento.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:
Art. 38 sanzioni disciplinari
1. Le violazioni delle disposizioni normative e dei regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia comportano, a carico del cacciatore che le ha commesse, oltre alle eventuali sanzioni specificatamente previste per il tipo di illecito, anche la sottoposizione a procedimento disciplinare.
2. Le sanzioni disciplinari consistono in:
a) censura scritta;
b) sospensione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione non superiore ad una stagione venatoria;
c) sospensione dall'esercizio venatorio non superiore ad un'annata venatoria;
d) sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria;
d bis) esclusione dall'esercizio venatorio nella Riserva di assegnazione.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate anche per giornate di caccia, essere limitate a forme particolari di caccia o specie singolarmente individuate e, quando siano inferiori ad una stagione venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio; la sospensione disciplinare e l'esclusione, adottate in via definitiva dagli organismi di cui all'articolo 25, comportano, nei limiti della stessa, il ritiro del tesserino venatorio regionale, nel caso di infrazioni alla normativa venatoria che rientrino fra quelle sanzionate penalmente o nel caso di prelievo di fauna in difformità a quanto previsto dal piano annuale di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie. Il tesserino regionale di caccia è altresì ritirato qualora un cacciatore commetta nuovamente una infrazione che rientri tra quelle sanzionate amministrativamente o una infrazione ai regolamenti annuali di gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia.
4. Non può essere avviato alcun procedimento disciplinare senza la comunicazione preventiva all'interessato.
5. La sospensione dall'esercizio venatorio superiore ad un'annata venatoria comporta l'impossibilità di esercitare o mantenere le funzioni dirigenziali previste dalla presente legge nell'ambito delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 10 aziende faunistico-venatorie
1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro,

al fine di ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e l'incremento della fauna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
3. Al fine di assicurare una corretta programmazione faunistico-venatoria, possono essere autorizzate aziende faunistico-venatorie con una percentuale, da stabilirsi con il regolamento di attuazione, di fondi posti all'interno del comprensorio dell'azienda da includersi coattivamente e non rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.
4. Le aziende faunistico-venatorie, nel perseguimento della protezione e incremento del patrimonio faunistico, provvedono:
a) ad organizzare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;
b) a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
c) a predisporre e trasmettere all'Amministrazione regionale i bilanci di gestione faunistico-venatoria unitamente a copia dei registri di cui all'articolo 30, comma 3.
5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall'adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l'esecutività dell'atto di ratifica dell'Assemblea del Distretto medesimo ai sensi dell'articolo 16.

- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge regionale 30/1999 è il seguente:
Art. 11 aziende agri-turistico-venatorie
1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione e il rinnovo di aziende agri-turistico- venatorie al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere autorizzate aziende agri-turistico-venatorie a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.
3. La costituzione o il rinnovo di aziende agri- turistico-venatorie è ammessa solo con l'inclusione volontaria dei terreni nel comprensorio dell'azienda.
4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
5. La fruizione venatoria nelle aziende agri- turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esime dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.
6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, nonché l'effettuazione di gare e prove cinofile con cani da ferma, da cerca o da riporto anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.
7. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono comunque comprendere territori precedentemente individuati quali bandite di caccia e/o zone di ripopolamento e cattura.
Art. 12 norme comuni
1. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri- turistico-venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio cacciabile di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico- venatoria ed agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) destinare una superficie non inferiore al 20 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti;
d) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie superiore a 150 ettari e non distare meno di un chilometro tra loro.
2. Fatta eccezione per i fondi inclusi coattivamente all'interno delle aziende faunistico-venatorie, i territori che per qualunque ragione cessino di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o di un'azienda agri-turistico- venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
3. Ai legali rappresentanti delle aziende faunistico- venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.
4. Con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono disciplinate in particolare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché le modalità di programmazione delle aziende faunistico- venatorie e agri-turistico-venatorie, e in particolare la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

- Il testo dell'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., è il seguente:
Art. 52
Su proposta del direttore della riserva o del consorzio fra riserve ovvero anche di propria iniziativa, l'Organo regionale di cui all'art. 3 della legge, adotta i provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni alle leggi sulla caccia, alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o in quello interno di ciascuna riserva o consorzio fra riserve.
L'Organo regionale espleterà tale compito, tramite quattro Commissioni di primo grado, nominate dall'Organo regionale stesso e composte di 5 membri ciascuna.
I provvedimenti disciplinari, commisurati alla gravità dell'infrazione sono:
1) censura scritta;
2) ritiro del permesso di caccia nelle riserve di diritto per un periodo massimo di
tre anni;
3) ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia nelle riserve di diritto.
Le infrazioni di cui al primo comma commesse da un uccellatore, autorizzato ai sensi della legge regionale 24 luglio

1969, n. 17, ad esercitare in riserva l'aucupio, comportano nei confronti dello stesso, secondo la gravità il ritiro del permesso di uccellagione per un periodo massimo di tre anni od a tempo indeterminato.

Nota all'articolo 41
- Il testo degli articoli 11, 19 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:
Art. 11 modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 19 princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 21 princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Note all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:
Art. 47 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 30/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 9, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 24 funzioni in materia di gestione della fauna
1. Le Province svolgono le seguenti attività in materia di gestione della fauna:
a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
b) regolamentano l'allevamento, vendita, detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà;
e) disciplinano l'attività di tassidermia;
f) verificano la conformità alle norme dell'attività cinotecnica e cinofila;
g) organizzano, su delega della Regione, i corsi abilitativi all'esercizio venatorio e all'esercizio della caccia di selezione;
h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria;
h bis) gestiscono le iniziative di miglioramento ambientale e per la copertura rischi di cui all'articolo 35, concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), come sostituito dall'articolo 6, comma 34, della legge regionale 2/2000, e provvedono al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna, compresa quella selvatica protetta di cui all'articolo

1 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 15 (Interventi regionali per il risarcimento dei danni causati da specie animali selvatiche di notevole interesse scientifico e naturalistico);
i) svolgono attività di vigilanza in materia venatoria e in materia di protezione e tutela della fauna e irrogano le sanzioni amministrative.

Note all'articolo 43
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2
1. Sull'intero territorio regionale la caccia selettiva per qualità, sesso e struttura agli ungulati potrà essere esercitata nei confronti delle specie e per i periodi sotto elencati senza cane e con fucile a canna rigata:
a) capriolo: dal 15 maggio al 15 gennaio;
b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;
c) cervo: dal 16 agosto al 15 gennaio;
d) camoscio: dal 16 agosto al 31 dicembre;
e) daino e muflone: dal 16 agosto al 15 gennaio.
2. È ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.
3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.
4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un' ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo, il cinghiale ed il cervo, nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto.
5. La pratica della caccia selettiva per le specie qui considerate rimane subordinata alla non inclusione delle specie medesime nell'elenco degli ungulati particolarmente protetti a seguito di divieti regionali adottati ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4
1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l'assemblea dei soci può stabilire di praticare sull'intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge. Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona - *ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione* - della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l'eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.
3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull'intero territorio della riserva.
3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/2003, è il seguente:

Art. 3
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), germano reale (Anas platyrhyncos), marzaiola (Anas querquedula);
c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), colino della Virginia (Colinus virginianus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), passera mattugia (Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), passero (Passer italiae), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);
g) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre: cinghiale (Sus scrofa);
h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).
2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 157/ 1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l'Assesore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.

Note all'articolo 44
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 157/1992 è il seguente:
Art. 5 esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi
1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge regionale 14/2007 è il seguente:
Art. 5 deroghe
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;

f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), relative all'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico.
Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.
7. L'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente, fatta salva l'attività di controllo delle specie alloctone.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note all'articolo 45
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 24/1996, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 19
1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.
6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione

d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati "collegia".

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 21/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 10/2003, è il seguente:
Art. 11
1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia.
2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: << Qualora, in una riserva di caccia di diritto, almeno il 10% dei soci richieda di praticare la caccia di selezione con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività una parte del territorio di dimensioni proporzionali al numero di soci richiedenti e comunque non inferiore al 25% del territorio della riserva di caccia. >>.
2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un'unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
3. Per la caccia di selezione restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 55, e dalla presente legge.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l'utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ungulati.

- Per la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 46
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale
1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, individuati ai sensi della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e regionali, vigenti alla data di approvazione della presente legge, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
c) l'apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti; il divieto non si applica per le normali operazioni di gestione e ordinaria manutenzione, ivi compresa la periodica utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi; per fossi, siepi, filari alberati, piantate e boschetti l'eliminazione può essere effettuata qualora vengano attivate misure di compensazione, previa valutazione di incidenza secondo le disposizioni vigenti, e qualora l'intervento non comporti disturbo significativo a specie animali prioritarie; non sono soggette al divieto le attività rivolte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, nonché ai prati e ai prati pascolo, effettuate a qualsiasi titolo in zona montana, fatte salve le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), concernenti la trasformazione del bosco;
e) l'organizzazione di manifestazioni motoristiche su percorsi diversi da strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia

agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti a scopo venatorio a esclusione di quelli realizzati con soggetti provenienti da allevamenti nazionali e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta) e moretta (Aythya fuligula);
k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
e) IBA206 - <<Valle del Torrente But>>.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Note all'articolo 47
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/1987, come modificato dall'articolo 43, commi 1, 14, 15 e 16, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, di cui all'articolo 1 della presente legge, i Direttori delle riserve di caccia di diritto, cui spetta organizzare tale forma di caccia, sentito il Consiglio direttivo delle riserve medesime ed i concessionari delle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, predispongono per le popolazioni delle specie interessate, censimenti e piani di abbattimento, i quali devono, fra l'altro, indicare il numero massimo - correlato ai risultati dei censimenti - di esemplari da prelevare per singole specie.
2. *ABROGATO*
3. Le modalità ed i termini per la predisposizione, presentazione ed approvazione delle operazioni di censimento e dei piani di abbattimento sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con lo stesso decreto vengono, altresì, fissate, in relazione alla consistenza complessiva delle singole specie presenti, le percentuali minime e massime degli esemplari, entro le quali potrà essere consentito il prelievo da parte del piano di abbattimento, nonché criteri e modalità per l'esercizio della caccia di selezione nelle riserve di caccia di diritto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
5. Per particolari esigenze locali, i Distretti venatori competenti per territorio possono emanare disposizioni aggiuntive per l'esercizio della caccia di selezione, nel rispetto, peraltro, del decreto del Presidente della Giunta regionale e delle norme più sopra richiamate.
6. (*ABROGATO*)

- La legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000".

- La legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, reca: "Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".

- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002".

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 11 e 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56;
b) articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 22;
c) *ABROGATA*

- La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)".

- La legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, reca: "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia".

- La legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003".

- La legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)".

- La legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, reca: "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive".

- La legge regionale 18 agosto 2005, n. 25, reca: "Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia".

Nota all'articolo 48
- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 1/2006, è il seguente:
Art. 34 funzioni del Consiglio delle autonomie locali
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge
n. 133
- d'iniziativa dei consiglieri Franz, Guerra, Follegot e Violino, presentato al Consiglio regionale il 19 maggio 2005;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 25 maggio 2005;
n. 138-02
- stralcio derivante dal progetto di legge n. 138, costituito dall'emendamento di pagina 4.35, presentato dal Consigliere Venier Romano;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 6 luglio 2005;
n. 169-02
- stralcio derivante dal progetto di legge n. 169, costituito dall'emendamento di pagina 9.2, presentato dal consigliere Follegot;
-assegnato alla IV Commissione permanente il 20 gennaio 2006;
n. 246
-d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 6 aprile 2007;
-assegnato alla IV Commissione permanente il 12 aprile 2007;

petizione n. 24
- primo firmatario signor Paolo Viezzi, presentata il 23 marzo 2006;

- assegnata alla IV Commissione permanente il 13 aprile 2006;
- iniziato l'esame della IV Commissione permanente nella seduta del 14 giugno 2007 e nella stessa seduta abbinati i progetti di legge n. 246, n. 133, n. 138-02 e n. 169-02;
- costituito, in data 14 giugno 2007, un Comitato ristretto composto dai Consiglieri: Dolenc (Presidente), Di Natale, Follegot, Franzil, Galasso, Metz, Paselli, Špacapan e Venier Romano;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 21 giugno, 9 luglio, 12 settembre, 13 settembre, 19 settembre, 4 ottobre e 11 ottobre 2007;
- concluso l'esame del Comitato ristretto nella seduta dell'11 ottobre 2007 con scelta, come testo base, del disegno di legge n. 246;
- testo base proposto dal Comitato ristretto esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 6 novembre, e in questa seduta abbinato alla petizione n. 24, del 13 novembre e del 27 novembre 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Dolenc e relazioni di minoranza dei consiglieri Di Natale, Follegot, Galasso e Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 15 gennaio, 16 gennaio, 17 gennaio e 30 gennaio 2008 e, in quest'ultima seduta antimeridiana, approvato a maggioranza con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1318-08 dd. 18 febbraio 2008.

08_12_1_DPR_69_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2008, n. 069/Pres.

Modifiche al Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
VISTI, in particolare, la legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 concernente "Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero" e l'articolo 42 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 relativo alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze;
VISTI altresì il Regolamento (CE) 30 maggio 2000, n. 1159/2000, il Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 448/2001, il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1080/2006, il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 e il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 concernenti la gestione dei Fondi strutturali;
VISTO il "Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali" emanato con proprio decreto 9 gennaio 2008, n. 06/Pres;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 12 febbraio 2008, con la quale:
- rilevato che l'articolo 4, comma 1, del succitato regolamento prevede che il Direttore del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea possa operare nella veste di funzionario delegato o possa attribuire tale incarico a uno o più dipendenti, di categoria non inferiore alla D, in ruolo nel Servizio;
- rilevata altresì la necessità di attribuire tale incarico a personale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali anche non appartenente al Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, in virtù della peculiarità delle spese finanziate nell'ambito delle norme sopra richiamate;
- la Giunta regionale ha approvato modifiche al "Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali" emanato con Decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 06/Pres. in ordine a quanto espresso;

VISTE le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilità regionale e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci

dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;
CONSIDERATO che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
VISTI l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'articolo 14, comma 1, lett. r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_12_1_DPR_69_2_ALL1

Modifiche al regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali emanato con decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 06/Pres.

Art. 1 modifica all'art. 1 del DPReg. 06/Pres/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali emanato con decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 06/Pres le parole "del Servizio medesimo" sono soppresse.

Art. 2 modifica all'art. 4 del DPReg. 06/Pres/2008

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del DPReg 06/Pres/2008 è inserito il seguente:
"1bis. Il Direttore centrale può, con proprio provvedimento, attribuire l'incarico di funzionario delegato ad altro dirigente o dipendente, di categoria non inferiore alla D, assegnato alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali individuando altresì l'entità del relativo ordine di accreditamento".

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_12_1_DPR_70_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2008, n. 070/Pres.

LR 47/1996. Regolamento recante "Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regio-

nale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali", emanato con DPReg. 29 novembre 2004 n. 0402/Pres. Approvazione di modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1, commi da 185 a 195, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che a decorrere dal 1° gennaio 2008 ha armonizzato le disposizioni statali e comunitarie in materia di accisa;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 187, della sopra citata legge finanziaria 2008, il quale modifica lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere, a partire dal 1° gennaio 2008, similmente a quanto già in vigore per altre regioni a statuto speciale, una compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina ed il gasolio per autotrazione consumati nella regione;
VISTO l'articolo 3, commi 15, 17 e 18 della legge 549/1995 e successive modifiche, il quale consente alle regioni e alle province autonome la possibilità di determinare con propria legge una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione;
VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche con la quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui al sopra citato articolo 3, commi 15, 17 e 18;
VISTO, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 47/1996 che detta disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26 marzo 1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 febbraio 1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1 aprile 1998, con cui è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24 agosto 2005, con cui è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9 agosto 2005;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 5 aprile 2006, con cui è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 2006;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 29 maggio 2002, con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'11 febbraio 2008, n. 416, con la quale:
- preso atto dell'intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento conseguente all'armonizzazione della normativa statale e regionale con le disposizioni normative comunitarie in materia di accisa;
- preso atto, altresì, del sostanziale cambiamento intervenuto nel mercato dei carburanti per autotrazione in ambito regionale;
- attesa la necessità di garantire la continuità degli effetti prodotti dalla L.R. 47/1996, anche sotto il profilo finanziario;
- ritenuto, del pari, opportuno adeguare il meccanismo di determinazione delle riduzioni di prezzo nel rispetto della vigente normativa al fine di migliorarne l'efficacia;
- considerata l'opportunità di assicurare la stabilizzazione dei consumi in ambito regionale;
- ravvisata l'opportunità, al fine di assicurare la massima chiarezza e trasparenza al meccanismo applicativo della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, di fissare le modalità operative per la determinazione delle riduzioni di prezzo;
- ritenuto pertanto opportuno introdurre una disposizione regolamentare volta a fissare le modalità suddette;
- la Giunta regionale ha approvato un'integrazione del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con Decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres.;

CONSIDERATO che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;
CONSIDERATO che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
VISTI l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'articolo 14, comma 1, lett. r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali", emanato con D.P.Reg. 29 novembre 2004 n. 0402/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_12_1_DPR_70_2_ALL1

Regolamento recante «Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali"», emanato con DPReg. 29 novembre 2004 n. 0402/Pres.

Art. 1 inserimento dell'art. 3 bis nel DPReg. 29 novembre 2004 n. 0402/Pres.

Al DPReg. 29 novembre 2004 n. 0402/Pres. dopo l'art. 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis modalità operative per la determinazione delle riduzioni di prezzo
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n 47 ed al fine di ottemperare al disposto di cui all'articolo 3, comma 17, lettera a), della legge 549/95, si assumono quali prezzi di riferimento della benzina e del gasolio:
a) i prezzi minimi praticati nell'ambito degli Stati confinanti, così come previsto dall'articolo 1, comma 185, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'articolo 2, comma 2, del D.M. 16 dicembre 2004, n. 341, ricavati sulla base dei prezzi comunicati dalle Ambasciate d'Italia presso la Repubblica austriaca e presso la Repubblica slovena;
b) nel territorio regionale, i prezzi minimi della benzina e del gasolio praticati negli impianti della prima fascia, come individuata nell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Giunta 7 marzo 1997, n. 076/Pres., elaborati giornalmente dal gestore della banca dati informatica sulla base dei dati memorizzati dai POS. Tali elaborazioni sono effettuate con riferimento alle sole giornate lavorative, con esclusione delle giornate festive. Ai fini della individuazione dei prezzi minimi praticati nella prima fascia si considerano i prezzi riferiti ai soli volumi di carburanti superiori a 100 litri, venduti giornalmente da singoli impianti.
2. Al fine di verificare la necessità di addivenire ad una rideterminazione delle riduzioni di prezzo vigenti è necessario effettuare un confronto giornaliero tra il prezzo di riferimento dello Stato confinante di cui al precedente punto 1., lettera a) ed il prezzo di riferimento nel territorio regionale di cui al medesimo punto 1., lettera b), al netto della vigente riduzione di prezzo applicata alla prima fascia.
3. Le riduzioni di prezzo di prima fascia sono rideterminate dalla Giunta regionale nell'ambito della diffe-

renza tra il prezzo di cui al comma 1, lettera b) e quello di cui al comma 1, lettera a). Le riduzioni di prezzo delle fasce successive sono calcolate applicando la stessa percentuale di scostamento rilevata tra lo sconto così come rideterminato e quello vigente per la prima fascia, con arrotondamento al millesimo.
4. Ai beneficiari delle riduzioni di prezzo è applicata:
- per tutti i rifornimenti effettuati presso impianti che praticano un prezzo superiore o uguale al prezzo minimo di prima fascia di cui al punto 1., lettera b), la riduzione della fascia di appartenenza;
- per tutti i rifornimenti effettuati presso impianti che praticano un prezzo inferiore al prezzo minimo di prima fascia di cui al punto 1., lettera b), la riduzione della fascia di appartenenza nella misura massima corrispondente alla differenza tra il prezzo praticato presso l'impianto ed il prezzo di riferimento di cui al comma 1, lett. a).

5. Se la necessità della rideterminazione della riduzione di prezzo si verifica solo per il prodotto benzina o solo per il prodotto gasolio, la deliberazione che ridetermina le riduzioni di prezzo per un solo prodotto provvede contestualmente alla conferma delle riduzioni di prezzo vigenti per l'altro prodotto.

Art. 2 applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'emanazione del decreto del Direttore centrale risorse economiche e finanziarie con il quale si dispongono le modalità tecnico-operative per l'attivazione delle nuove procedure informatiche.

Art. 3 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_12_1_DPR_71_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 marzo 2008, n. 071/Pres.

Integrazione del DPReg. 12 febbraio 2008, n. 047/Pres. concernente "LR 11/2006, art. 20. Regolamento per la tenuta dell'elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 20 della citata legge regionale che prevede l'istituzione dell'Elenco regionale dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 374 dell'11 febbraio 2008, con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)";
VISTO il proprio decreto n. 047/Pres del 12 febbraio 2008, con il quale è stato approvato il predetto Regolamento;
RILEVATO che, per mero errore materiale, al testo del citato Regolamento non sono stati allegati i pertinenti modelli, costituenti invece parte integrale e sostanziale del testo regolamentare approvato con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 374 /2008;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad integrare il citato D.P.Reg n. 047/Pres del 12 febbraio 2008 con gli allegati mancanti;
CONSIDERATO che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale18 giugno 2007, n. 17, da tale momento i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria ammini-

strazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;
CONSIDERATO che l'integrazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale nell'esercizio dei pieni poteri, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
VISTI l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia, nonché l'articolo 14, comma 1, lett. r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il "Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso", emanato con decreto n. 47/Pres del 12 febbraio 2008, è integrato con i modelli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del Regolamento medesimo.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_12_1_DPR_71_2_ALL1

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 5)

Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei tutori, protutori legali volontari, curatori speciali e amministratori di sostegno - **Sezioni: a) tutori e protutori volontari, b) curatori speciali**.
(Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, art. 20 – art.5 D.P.Reg. …………………………………)

All'Ufficio del Tutore pubblico dei minori
Via del Coroneo, 8
34133 - TRIESTE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………il……………………………e residente a……………………………………………………………………CAP………………… via/piazza ………………………………………………………………………n……………
recapito telefonico ………………………………………numero di fax…………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………
in possesso del seguente titolo di studio:……………………………………………………………
di professione……………………………………………………………………………………

C H I E D E

ai sensi dell'articolo 5 del D.P.Reg……………………… , l'iscrizione alle seguenti sezioni dell'Elenco regionale dei tutori, protutori legali volontari, curatori speciali ed amministratori di sostegno di cui alla legge regionale 11/2006, art. 20 *(barrare l'opzione che interessa: a, b, od entrambe)*:

a) tutori e protutori volontari ☐

b) curatori speciali ☐

Chiede inoltre di poter svolgere la funzione di tutore/protutore/curatore speciale, di preferenza, nell'ambito **distrettuale del Servizio sociale dei Comuni** della Regione (è possibile barrare anche più caselle) :

Provincia di Trieste

☐ ambito Duino-Aurisina

☐ ambito Trieste

☐ ambito Muggia

Provincia di Gorizia

☐ ambito Gorizia

☐ ambito Monfalcone

Provincia di Udine

☐ ambito Gemonese

☐ ambito Carnia

☐ ambito San Daniele del Friuli

☐ ambito Tarcento

☐ ambito Cividale

☐ ambito Codroipo

☐ ambito Udine

☐ ambito Cervignano

☐ ambito La tisana

Provincia di Pordenone

☐ ambito Sacile

☐ ambito San Vito al Tagliamento

☐ ambito Azzano Decimo

☐ ambito Maniago

☐ ambito Pordenone

Allega alla presente domanda:

1. dichiarazione come da Allegato A/1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ;

2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite,
4. copia autentica o copie dichiarate conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000, degli attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione per tutori, protutori legali volontari o curatori speciali (*ove posseduti*).

____
(luogo e data)

____
(firma leggibile)

08_12_1_DPR_71_3_ALL2

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 5)

Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei tutori, protutori legali volontari, curatori speciali e amministratori di sostegno - **Sezione c) amministratori di sostegno**.
(Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, art. 20 – art.5 D.P.Reg.……………………………….)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Salute e protezione sociale
Servizio Programmazione interventi sociali
riva Nazario Sauro, 8
34124 - TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………………il………………………e residente a………………………………………………………………CAP……………… via/piazza ………………………………………………………n……………..

recapito telefonico ……………………………………numero di fax……………………………

e-mail ……………………………………………………………………………………………

in possesso del seguente titolo di studio:……………………………………………………………

di professione…………………………………………………………………………………

C H I E D E

ai sensi dell'articolo 5 del D.P.Reg……………….. , l'iscrizione alla - **Sezione c) amministratori di sostegno** dell'Elenco regionale dei tutori, protutori legali volontari, curatori speciali ed amministratori di sostegno di cui alla legge regionale 11/2006, art. 20.

Chiede inoltre di poter svolgere la funzione di amministratore di sostegno, di preferenza, nell'ambito **distrettuale del Servizio sociale dei Comuni** della Regione (è possibile barrare anche più caselle) :

Provincia di Trieste

☐ ambito Duino-Aurisina

☐ ambito Trieste

☐ ambito Muggia

Provincia di Gorizia

☐ ambito Gorizia

☐ ambito Monfalcone

Provincia di Udine

☐ ambito Gemonese

☐ ambito Carnia

☐ ambito San Daniele del Friuli

☐ ambito Tarcento

☐ ambito Cividale

☐ ambito Codroipo

☐ ambito Udine

☐ ambito Cervignano

☐ ambito La tisana

Provincia di Pordenone

☐ ambito Sacile

☐ ambito San Vito al Tagliamento

☐ ambito Azzano Decimo

☐ ambito Maniago

☐ ambito Pordenone

Allega alla presente domanda:

1. dichiarazione come da Allegato B/1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite,
4. copia autentica o copie dichiarate conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR n. 445/2000, degli attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione per amministratori di sostegno (*ove posseduti*).

____
(luogo e data)

____
(firma leggibile)

08_12_1_DPR_71_4_ALL3

Allegato A/1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a____, nato/a a____il_________________, residente a ____ prov. ________ in via _______________________________________n.________ CAP _________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara

– di godere dei diritti civili e politici,

– di essere persona di ineccepibile condotta, ai sensi dell'art. 348, quarto comma, cod. civ.[1],

– di non aver riportato condanne penali,

– di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'art. 350 cod. civ.[2]

– di avere maturato precedenti esperienze come tutore, protutore legale volontario o curatore speciale *(barrare la casella in caso affermativo, specificando luogo e durata dell'incarico ed altre informazioni nel curriculum vitae allegato alla presente domanda)*

☐

dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo e data)

____
(firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

---

[1] Art. 348, quarto comma, cod. civ.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto nell'art. 147.

[2] Art. 350 cod. civ. (Incapacità all'ufficio tutelare)
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

08_12_1_DPR_71_5_ALL4

Allegato B/1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a____, nato/a a____il_________________, residente a ____ prov. ________ in via ____n.________ CAP _________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

dichiara

– di godere dei diritti civili e politici,

– di non aver riportato condanne penali,

– di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina ai sensi dell'art. 350 cod. civ. [1]

– di avere maturato precedenti esperienze come amministratore di sostegno
(barrare la casella in caso affermativo, specificando luogo e durata dell'incarico ed altre informazioni nel curriculum vitae allegato alla presente domanda) ☐

dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo e data)

____
(firma leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

[1] Art. 350 cod. civ. (Incapacità all'ufficio tutelare)
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

08_12_1_DPR_72_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2008, n. 072/Pres.

LR 28/2007, art. 11. Ufficio centrale regionale di cui al DPReg. 062/Pres./2008. Sostituzione componente e ricognizione della composizione.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 062/Pres. del 18 febbraio 2008, con il quale sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, i componenti dell'Ufficio centrale regionale;
ATTESO che, con nota di data 25 febbraio 2008, il professore Leopoldo Coen, nominato membro supplente dell'Ufficio centrale regionale, ha rassegnato le proprie dimissioni;
VISTA la nota prot. n. 13/SGR/RIS del 26 febbraio 2008 del Segretariato generale e riforme istituzionali con la quale è stato richiesto ai Rettori delle Università di Udine e di Trieste di designare congiuntamente un altro nominativo quale componente supplente;
VISTE le note prot. n. 6781 del 5 marzo 2008 e prot. n. 7732 del 7 marzo 2008 con le quali rispettivamente i Rettori delle Università degli Studi di Udine e di Trieste designano congiuntamente, quale membro supplente in sostituzione del professore Leopoldo Coen, la professoressa Valeria Filì;
VISTA la dichiarazione resa ai fini della nomina dalla professoressa Valeria Filì, dalla quale non emergono cause ostative alla nomina stessa;
ATTESO peraltro che, per mero errore materiale, i componenti effettivi professore Marcello Maria Fracanzani e professore Fabio Severo Severi, sono stati indicati nel precitato decreto con nominativi non corretti;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla sostituzione del componente dimissionario;
RAVVISATA l'opportunità di effettuare una ricognizione dei componenti dell'organismo di cui si tratta, che dia atto anche della rettifica dei nominativi dei componenti precitati;

DECRETA

1. A parziale modifica del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres. del 18 febbraio 2008, la professoressa Valeria Filì è nominata componente supplente dell'Ufficio centrale regionale, in sostituzione del membro supplente dimissionario professore Leopoldo Coen;
2. L'Ufficio centrale regionale, per quanto in premessa illustrato, è così composto:
a) *componenti effettivi*:
- cons. Carmelo Macchiarella
- cons. Eduardo Tammaro

designati dalla Corte d'Appello di Trieste
- prof. Fabio Severo Severi
- prof. Marcello Maria Fracanzani

designati congiuntamente dai Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;
- dott. Arnaldo Becci
- dott. Giancarlo Zoletto

designati dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
b) *componenti supplenti*:
- cons. Enzo Turel, designato dalla Corte d'Appello di Trieste
- prof.ssa Valeria Filì, designata congiuntamente dai Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine
- dott. Flavio Tito Petrelli, designato dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

3. Sono confermate le previsioni di cui ai punti dal 2 al 7 del precitato decreto n. 062/Pres./2008.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_12_1_DPR_73_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 11 marzo 2008, n. 073/Pres.

LR 28/2007, art. 79. Collegio regionale di garanzia elettorale.

Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, che istituisce, presso il Consiglio regionale, il Collegio regionale di garanzia elettorale;
VISTO il comma 2 del precitato articolo 79 della legge regionale n. 28/2007, ai sensi del quale il Collegio regionale di garanzia elettorale è costituito con Decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, scelti tra le categorie dei magistrati a riposo, dei professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche e degli iscritti da almeno 10 anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti;
VISTO il comma 5 del precitato articolo 79 il quale dispone che in sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/2007;
VISTI in particolare i successivi articoli 80, 81, 82 e 83 della medesima legge regionale che individuano le competenze spettanti al predetto Collegio;
VISTA la nota prot. n. 8/1915-08 di data 7 marzo 2008 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che il Consiglio regionale, nella seduta n. 320 del 6 marzo 2008, ha provveduto all'elezione dei componenti del Collegio regionale di garanzia elettorale nelle persone dei signori: Cesare Magnarin - componente effettivo -, Giuseppe Righi - componente effettivo -, Lucio Romanello - componente effettivo -, Rodolfo Pobega - componente supplente - e Marco Rocco - componente supplente -;
VISTA la documentazione afferente le candidature all'elezione, corredata dai relativi curricula vitae;
VISTE le dichiarazioni rese ai fini dell'elezione, dalle quali non emergono cause ostative alla elezione stessa;
ATTESO inoltre che all'atto della costituzione del Collegio deve essere fissata la data della prima riunione del Collegio stesso;
VISTA la comunicazione di data 10 marzo 2008, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale propone di fissare per il giorno 18 marzo 2008 la data della prima seduta del Collegio di cui si tratta;
ATTESO che il Collegio regionale di garanzia elettorale è organismo necessario per il procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale;
RAVVISATO quindi che l'adozione del presente decreto è atto dovuto;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in conformità;

DECRETA

1. È costituito, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, il Collegio regionale di garanzia elettorale con la seguente composizione:
a) *componenti effettivi*
Cesare MAGNARIN
Giuseppe RIGHI
Lucio ROMANELLO
b) *componenti supplenti*
Rodolfo POBEGA
Marco ROCCO
2. La data della prima riunione del Collegio regionale di garanzia elettorale è fissata per il giorno 18 marzo 2008.
3. Il Collegio nella prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti, viene eletto il più anziano.
4. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi; la sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età.
5. Il Collegio si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, del supporto del personale assegnato al Consiglio regionale.
6. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sarà fissato l'ammontare del gettone di presenza spettante, per ogni seduta, ai componenti del Collegio.
7. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82 della legge regionale n. 28/2007.
8. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_12_1_DAS_RIS ECON_118_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 6 marzo 2008, n. 118

Art. 18, comma 8 e art. 28 comma 10, della LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 per l'ammontare per l'anno 2008 riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 per l'ammontare per l'anno 2008 riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma operativo di gestione al fine di iscrivere nei pertinenti capitoli le somme riportate nell'allegato sub 4) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma operativo di gestione al fine di ridurre dai pertinenti capitoli le somme riportate nell'allegato sub 5) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3301 dd. 28/12/2007, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e il bilancio per l'anno 2008;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Nel programma operativo di gestione sono apportate le modifiche di cui agli allegati sub 4) e sub 5)

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

08_12_1_DAS_RIS ECON_118_2_ALL

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2008	DAFP	1	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	634

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2000	543	304	0	1	634	0	0	0

Nome: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - GONARS

Residuo Perento	
	14.125,09
Totale Decreti	**14.125,09**
Totale Capitolo	**14.125,09**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2360

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1066	0	1	2360	0	0	0

Nome: COMUNE DI MERETO DI TOMBA

Residuo Perento	
	28.219,20
Totale Decreti	**28.219,20**
Totale Capitolo	**28.219,20**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2497

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	280	0	1	2497	99104732	99106362	0

Nome: COMUNE DI VALVASONE

Residuo Perento	
	258.228,45
Totale Decreti	**258.228,45**
Totale Capitolo	**258.228,45**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1993	1988	701	1149	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI SACILE

Residuo Perento

12.026,63

Totale Decreti **12.026,63**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
1993	1988	701	1151	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI SACILE

Residuo Perento

5.331,16

Totale Decreti **5.331,16**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2001	1990	441	1147	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI BARCIS

Residuo Perento

2.268,36

Totale Decreti **2.268,36**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	441	756	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI GRIMACCO

Residuo Perento

2.948,18

Totale Decreti **2.948,18**

Totale Capitolo **22.574,33**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2502

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	391	0	1	2502	99104732	99104876	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento

26.221,98

Totale Decreti **26.221,98**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	441	872	0	1	2502	99104732	99106362	0

Nome: COMUNE DI GONARS

Residuo Perento

20.916,51

Totale Decreti **20.916,51**

Totale Capitolo **47.138,49**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2542

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1054	0	1	2542	0	0	0

Nome: COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Residuo Perento	
	17.732,11
Totale Decreti	**17.732,11**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1057	0	1	2542	0	0	0

Nome: COMUNE DI GRIMACCO

Residuo Perento	
	16.513,18
Totale Decreti	**16.513,18**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1059	0	1	2542	0	0	0

Nome: COMUNE DI CHIUSAFORTE

Residuo Perento	
	3.244,96
Totale Decreti	**3.244,96**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	441	957	0	1	2542	0	0	0

Nome: COMUNE DI PRATO CARNICO

Residuo Perento	
	2.436,60
Totale Decreti	**2.436,60**
Totale Capitolo	**39.926,85**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	3670

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	381	423	0	1	3670	0	0	0

Nome: COMUNE DI AVIANO

Residuo Perento	
	138.926,91
Totale Decreti	**138.926,91**
Totale Capitolo	**138.926,91**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	3679

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2002	381	323	0	1	3679	99104732	99106362	1650

Nome: A.T.I. PIVATO S.P.A. - ALTAN S.P.A.

Residuo Perento	
	1.333,04
Totale Decreti	**1.333,04**
Totale Capitolo	**1.333,04**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	4399

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	661	872	0	1	4399	99104732	99106362	0

Nome: AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" - PORDENONE

Residuo Perento	
	619.748,28
Totale Decreti	**619.748,28**
Totale Capitolo	**619.748,28**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	5177

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	571	67	0	1	5177	0	0	0

Nome: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - GRADISCUTTA DI VARMO

Residuo Perento	
	10.510,41
Totale Decreti	**10.510,41**
Totale Capitolo	**10.510,41**
Totale Atto	**1.180.731,05**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in aumento 2008
2.3.2.1049 GESTIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	258.228,45
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	69.712,82
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	39.926,85
3.2.2.1058 APPROVIGIONAMENTO E DEPURAZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	28.219,20
3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI SERVIZI DI CULTO - SPESE D'INVESTIMENTO	14.125,09
4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	140.259,95
5.3.2.1106 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D'INVESTIMENTO	10.510,41
7.1.2.1135 STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE - SPESE D'INVESTIMENTO	619.748,28

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	-1.180.731,05	0,00

ALLEGATO SUB 4) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2008
3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI SERVIZI DI CULTO - SPESE D'INVESTIMENTO	634	14.125,09
3.2.2.1058 APPROVIGIONAMENTO E DEPURAZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	2360	28.219,20
2.3.2.1049 GESTIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	2497	258.228,45
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2501	22.574,33
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2502	47.138,49
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	2542	39.926,85
4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3670	138.926,91
4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3679 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SOSTITUTIVE DEI PASSAGGI A LIVELLO LUNGO LA LINEA FERROVIARIA UDINE - VENEZIA NELL' AMBITO DEL PIANO DECENNALE DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 189 - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 69, COMMA 1, L.R. 28.4.1994 N. 5 - AUT. FIN.: ART. 16, COMMA 30, L.R. 15.2.1999 N. 4, ART. 4, COMMA 109, L.R. 22.2.2000 N. 2, ART. 5, COMMA 158, L.R. 26.2.2001 N. 4, ART. 4, COMMA 41, L.R. 12.9.2001 N. 23, DAFP 12.2.2008 N. 1	1.333,04
7.1.2.1135 STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE - SPESE D'INVESTIMENTO	4399	619.748,28
5.3.2.1106 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D'INVESTIMENTO	5177	10.510,41

ALLEGATO SUB 5) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9690	-1.180.731,05	0,00

08_12_1_DAS_RIS ECON_119_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 6 marzo 2008, n. 119

Art. 18, comma 8, e art. 28 comma 10, della LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale fondi vincolati.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 per l'ammontare per l'anno 2008 riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 per l'ammontare per l'anno 2008 riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma operativo di gestione al fine di iscrivere nei pertinenti capitoli le somme riportate nell'allegato sub 4) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma operativo di gestione al fine di ridurre dai pertinenti capitoli le somme riportate nell'allegato sub 5) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3301 dd. 28/12/2007, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e il bilancio per l'anno 2008;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Nel programma operativo di gestione sono apportate le modifiche di cui agli allegati sub 4) e sub 5)

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

08_12_1_DAS_RIS ECON_119_2_ALL

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2008	DAFP	2	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	1291

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	361	1738	1	1	1291	94201528	91034209	0

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A.- TRIESTE

Residuo Perento	
	2.060.000,00
Totale Decreti	**2.060.000,00**
Totale Capitolo	**2.060.000,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2282

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	441	1296	0	1	2282	94201452	93041389	0

Nome: COMUNE DI GRADO

Residuo Perento	
	64.557,11
Totale Decreti	**64.557,11**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	441	1296	1	1	2282	94201453	93041389	0

Nome: COMUNE DI GRADO

Residuo Perento	
	106.146,31
Totale Decreti	**106.146,31**
Totale Capitolo	**170.703,42**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2490

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	441	1170	0	1	2490	96112129	96103363	0

Nome: COMUNE DI CORMONS

Residuo Perento	
	2.912.410,36
Totale Decreti	**2.912.410,36**

Totale Capitolo **2.912.410,36**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2506

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	441	655	0	1	2506	95013205	91032252	0

Nome: COMUNE DI MARTIGNACCO

Residuo Perento
33.569,70
Totale Decreti **33.569,70**
Totale Capitolo **33.569,70**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	2508

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1002	0	1	2508	95011878	91032252	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA - PORDENONE

Residuo Perento
143.316,79
Totale Decreti **143.316,79**
Totale Capitolo **143.316,79**
Totale Atto **5.320.000,27**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in aumento 2008
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	3.089.296,85
2.3.2.2050 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE D'INVESTIMENTO	170.703,42
4.1.2.3020 VIABILITA' NAZIONALE E INTERNAZIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	2.060.000,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	-5.320.000,27	0,00

ALLEGATO SUB 4) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2008
4.1.2.3020 VIABILITA' NAZIONALE E INTERNAZIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	1291 CONFERIMENTO ALLA "AUTOVIE VENETE S.P. A" PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTOSTRADALI NECESSARIE AI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI DEI VALICHI DI TRIESTE - FERNETTI E GORIZIA - S. ANDREA CON LA RETE AUTOSTRADALE SLOVENA ART. 12, L. 9.1.1991 N. 19, ART. 4, L.R. 22.8.1991 N. 34, ART. 98, L.R. 5.2.1992 N. 4, ART. 71, L.R. 1.2.1993 N. 1 - AUT. FIN.: ART. 12, L. 9.1.1991 N. 19, ART. 5, COMMA 1, L.R. 22.8.1991 N. 34, ART. 98, L.R. 5.2.1992 N. 4, ART. 71, L.R. 1.2.1993 N. 1, ART. 154, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8, DAFP 19.2.2008 N. 2	2.060.000,00
2.3.2.2050 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE D'INVESTIMENTO	2282 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI PILOTA ANTICIPATORI DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL MARE ADRIATICO ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), L. 19.3.1990 N. 57, ART. 8, COMMA 1, D.L. 1.1.1991 N. 142 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 1.7.1991 N. 195 - AUT. FIN.: ART. 1, COMMA 2, L. 19.3.1990 N. 57, ART. 8, COMMA 1, D.L. 1.1.1991 N. 142 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 1.7.1991 N. 195, DAFP 19.2.2008 N. 2	170.703,42
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2490 SPESE PER LA PROGETTAIONE E L' ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO DELL' ISONZO ART. 2, COMMA 5, L. 13.7.1995 N. 295 - AUT. FIN.: DAFP 19.2.2008 N. 2	2.912.410,36
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2506	33.569,70
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2508	143.316,79

ALLEGATO SUB 5) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-5.320.000,27	0,00

08_12_1_DAS_RIS ECON_120_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità 6 marzo 2008, n. 120

Art. 18 comma 8, e art. 28 comma 10 della LR 21/2007. Reiscrizione residui perenti parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 per l'ammontare per l'anno 2008 riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 per l'ammontare per l'anno 2008 riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma operativo di gestione al fine di iscrivere nei pertinenti capitoli le somme riportate nell'allegato sub 4) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma operativo di gestione al fine di ridurre dai pertinenti capitoli le somme riportate nell'allegato sub 5) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3301 dd. 28/12/2007, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e il bilancio per l'anno 2008;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Nel programma operativo di gestione sono apportate le modifiche di cui agli allegati sub 4) e sub 5).

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DEL PIERO

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2008	DAFP	3	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	602

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2004	280	2693	0	1	602	1017	87700981	0

Nome: UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI MILANO, CAPOFILA ATI CON CONSORZIO MIB TRIE

Residuo Perento	
	62.085,70
Totale Decreti	**62.085,70**
Totale Capitolo	**62.085,70**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2008	7920

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2004	2001	501	587	0	1	7920	0	0	0

Nome: C.I.P.A.F. CONSORZIO SVILUPPO IND.LE ECON. ZONA PEDEMONTANA ALTO FRIULI

Residuo Perento	
	142.929,45
Totale Decreti	**142.929,45**
Totale Capitolo	**142.929,45**
Totale Atto	**205.015,15**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in aumento 2008
1.2.1.1015 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	142.929,45
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI	62.085,70

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLE UNITA' DI BILANCIO

Unità di bilancio	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	-205.015,15	0,00

ALLEGATO SUB 4) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2008
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI	602	62.085,70
1.2.1.1015 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	7920 CONTRIBUTI AI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E ALL' EZIT PER INCARICHI PROFESSIONALI NECESSARI PER LA REDAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI INFRAREGIONALI E RELATIVE VARIANTI ART. 12, COMMA 6, L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN.: ART. 12, COMMA 7, L.R. 3.7.2000 N. 13, ART. 7, COMMA 138, L.R. 26.2.2001 N. 4, DAFP 28.2.2008 N. 3	142.929,45

ALLEGATO SUB 5) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2007	Variazioni in diminuzione 2008
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9682	-205.015,15	0,00

08_12_1_DDC_LAV FOR 60

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 8 febbraio 2008, n. 60/LAVFOR

Legge 19 luglio 1993, n. 236. Approvazione Piani formativi Grandi Imprese - mese di dicembre 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa a "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
VISTO il decreto del Direttore Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 maggio 2007, n. 40/Cont/V/2007, con il quale si è provveduto al riparto tra le Regioni e Province Autonome delle risorse finanziarie disponibili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2823 del 16 novembre 2007 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di formazione continua finanziati con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al suddetto decreto ministeriale n. 40/2007 e derivanti da precedenti atti di riparto finanziario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 5 dicembre 2007;
VISTE le disposizioni contenute nel Regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che il citato avviso stabilisce che i progetti formativi devono essere presentati ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 6 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 2.400.000,00 a favore delle Grandi Imprese;
CONSIDERATO che i progetti vengono valutati sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 16 del Regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;
ATTESO che, sulla base di tutti gli elementi e criteri di valutazione definiti dai documenti sopraccitati, la Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca ha svolto la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2007;
CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 110 progetti formativi per un costo complessivo di euro 1.255.341,05, di cui un contributo pubblico di euro 627.670,56;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando a favore delle Grandi Imprese è pari ad euro 1.772.329,44;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2007 determina l'approvazione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allega-

to 2 parte integrante).
2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 110 progetti formativi per un costo complessivo di euro 1.255.341,05, di cui un contributo pubblico di euro 627.670,56.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 febbraio 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 60_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 60
di data 08/02/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

236GI

L. 236/93 PIANI FORMATIVI - GRANDI IMPRESE

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	METODI OPERATIVI PER LA SICUREZZA	200730693003	SNAIDERO RINO SPA	2008	9.791,99	4.896,00	78,5
2	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE TECNICA, ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE LIVELLO BASE	200730694005	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	17.279,99	8.640,00	76,5
3	INFORMATICA GESTIONALE PER FUNZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE LIVELLO BASE	200730694001	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	17.280,00	8.640,00	76,5
4	INFORMATICA GESTIONALE PER FUNZIONE PRODUTTIVA LIVELLO BASE TEAM 1	200730694003	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	11.520,00	5.760,00	76,5
5	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE LOGISTICA ED IL MAGAZZINO LIVELLO BASE TEAM 1	200730694004	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	11.520,00	5.760,00	76,5
6	INFORMATICA GESTIONALE FUNZIONE EDP E SISTEMI INFORMATIVI LIVELLO BASE	200730694007	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	23.040,00	11.520,00	76,5
7	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE LOGISTICA ED IL MAGAZZINO LIVELLO BASE TEAM 2	200730694009	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	11.520,00	5.760,00	76,5
8	INFORMATICA GESTIONALE PER FUNZIONE PRODUTTIVA LIVELLO BASE TEAM 2	200730694010	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	2008	11.520,00	5.760,00	76,5
9	IL SISTEMA CAD PER EVOLVERE IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ORDINE - TEAM 1	200730693007	SNAIDERO RINO SPA	2008	6.048,00	3.024,00	75,5
10	IL SISTEMA CAD PER EVOLVERE IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ORDINE - TEAM 2	200730693009	SNAIDERO RINO SPA	2008	6.048,00	3.024,00	75,5

11	LE COMPETENZE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE - MANAGER 1	200730693008	SNAIDERO RINO SPA	2008	6.912,00	3.456,00	75,5
12	LE COMPETENZE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE - MANAGER 2	200730693010	SNAIDERO RINO SPA	2008	6.912,00	3.456,00	75,5
13	LE COMPETENZE E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE - MANAGER 3	200730693011	SNAIDERO RINO SPA	2008	6.912,00	3.456,00	75,5
14	OPERARE CON EXCEL E POWERPOINT ADVANCED	200730693006	SNAIDERO RINO SPA	2008	23.039,99	11.520,00	75,5
15	LINGUA INGLESE AVANZATA	200730693001	SNAIDERO RINO SPA	2008	23.040,00	11.520,00	75,5
16	LINGUA FRANCESE AVANZATA	200730693002	SNAIDERO RINO SPA	2008	23.039,99	11.520,00	75,5
17	OPERARE CON EXCEL E POWERPOINT	200730693005	SNAIDERO RINO SPA	2008	23.040,00	11.520,00	75,5
18	I SISTEMI DI GRAFICA A SUPPORTO DEL MARKETING	200730693004	SNAIDERO RINO SPA	2008	23.040,00	11.520,00	74,5
19	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 1	200730696001	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
20	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 2	200730696002	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
21	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 3	200730696003	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
22	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 4	200730696004	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
23	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 5	200730696005	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
24	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 6	200730696006	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
25	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 7	200730696007	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5

26	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 8	200730696008	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
27	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 9	200730696009	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
28	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 10	200730696010	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
29	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 11	200730696011	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
30	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 12	200730696012	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
31	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 13	200730696013	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
32	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 14	200730696014	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
33	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 15	200730696015	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
34	LE NUOVE FRONTIERE DELLA VENDITA 2008 TEAM 16	200730696016	BOFROST* DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.	2008	9.792,00	4.896,00	73,5
35	INFORMATICA GESTIONALE PER TECNICI ED AMMINISTRATIVI LIVELLO BASE	200730695001	RACO REFRIGERAZIONE SRL	2008	23.040,00	11.520,00	73,5
36	INFORMATICA GESTIONALE PER LA LOGISTICA E LA PRODUZIONE LIVELLO BASE	200730695003	RACO REFRIGERAZIONE SRL	2008	23.040,00	11.520,00	73,5
37	SIMATIC S7 PLC 1 BASE	200730201001	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	11.520,00	5.760,00	70,5
38	SIMATIC S5 PLC 1 BASE	200730201003	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	11.520,00	5.760,00	70,5
39	SIMATIC S7 PLC 1 AVANZATO	200730201002	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	69,5
40	LINGUA INGLESE LIVELLO BASE	200730700001	MOBILIFICIO FLORIDA S.R.L.	2008	17.279,99	8.640,00	69

41	LINGUA INGLESE LIVELLO PREINTERMEDIATE	200730700002	MOBILIFICIO FLORIDA S.R.L.	2008	17.280,00	8.640,00	69
42	WORD ED EXCEL PER LA SOPRAVVIVENZA INFORMATICA - TEAM 2	200730700004	MOBILIFICIO FLORIDA S.R.L.	2008	23.040,00	11.520,00	69
43	WORD ED EXCEL PER LA SOPRAVVIVENZA INFORMATICA - TEAM 1	200730700003	MOBILIFICIO FLORIDA S.R.L.	2008	23.040,00	11.520,00	69
44	DISEGNO MECCANICO BASE	200730201005	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	68,5
45	ELEMENTI DI OLEODINAMICA - A	200730201004	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	11.520,00	5.760,00	68,5
46	ELEMENTI DI OLEODINAMICA - B	200730201007	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	11.520,00	5.760,00	68,5
47	LEAN MANUFACTURING E FONDAMENTI DI KAIZEN 1	200730199008	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	6.912,00	3.456,00	67,5
48	LEAN MANUFACTURING E FONDAMENTI DI KAIZEN 2	200730199019	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	6.912,00	3.456,00	67,5
49	EMS TRANING A	200730201006	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	67,5
50	EMS TRANING B	200730201008	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	67,5
51	EMS TRANING C	200730201009	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	67,5
52	EMS TRANING D	200730201010	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	67,5
53	EMS TRANING E	200730201011	ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	67,5
54	UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE	200730669002	SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA SPA	2008	8.640,00	4.320,00	67
55	BUSINESS ENGLISH FOR LOGISTICS - A	200730200001	ELECTROLUX LOGISTICS ITALY SPA	2008	11.520,00	5.760,00	66,5

56	BUSINESS ENGLISH FOR LOGISTICS - B	200730200005	ELECTROLUX LOGISTICS ITALY SPA	2008	11.520,00	5.760,00	66,5
57	TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE E TEAMBUILDING 1	200730199007	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	6.910,56	3.455,28	65,5
58	TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE E TEAMBUILDING 2	200730199013	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	6.910,56	3.455,28	65,5
59	TEDESCO COMMERCIALE	200730199006	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	6.912,00	3.456,00	65,5
60	SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEL MANAGEMENT TEAM	200730200002	ELECTROLUX LOGISTICS ITALY SPA	2008	9.216,00	4.608,00	65,5
61	TIME MANAGEMENT - A	200730200003	ELECTROLUX LOGISTICS ITALY SPA	2008	6.912,00	3.456,00	65,5
62	TIME MANAGEMENT - B	200730200004	ELECTROLUX LOGISTICS ITALY SPA	2008	6.912,00	3.456,00	65,5
63	ENGLISH FOR CROSS CULTURAL COMMUNICATIONS 1	200730199009	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
64	BUSINESS ENGLISH IN DEVELOPING ECONOMIES 1	200730199010	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
65	BUSINESS ENGLISH IN DEVELOPING ECONOMIES 2	200730199011	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
66	ENGLISH FOR CROSS CULTURAL COMMUNICATIONS 2	200730199012	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
67	PRACTICAL BUSINESS ENGLISH 1	200730199002	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
68	THE BUSINESS ENGLISH YOU NEED 1	200730199003	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
69	THE BUSINESS ENGLISH YOU NEED 2	200730199016	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
70	THE BUSINESS ENGLISH YOU NEED 3	200730199017	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5

71	PRACTICAL BUSINESS ENGLISH 2	200730199018	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	64,5
72	ADOBE ILLUSTRATOR CS3	200730199005	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	8.640,00	4.320,00	63,5
73	PRACTICAL AND INTELLIGENT BUSINESS ENGLISH 1	200730199001	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	63,5
74	PRACTICAL AND INTELLIGENT BUSINESS ENGLISH 2	200730199014	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	63,5
75	PRACTICAL AND INTELLIGENT BUSINESS ENGLISH 3	200730199015	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	9.216,00	4.608,00	63,5
76	IL TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE - 1° FASE	200730474003	BROVEDANI SPA	2008	17.280,00	8.640,00	62,5
77	LINGUA INGLESE LIV. B2	200730518002	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	2008	8.064,00	4.032,00	62,5
78	LINGUA INGLESE LIV. C1	200730518003	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	2008	8.064,00	4.032,00	62,5
79	LINGUA INGLESE LIV. B2 - 2° EDIZIONE	200730518005	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	2008	8.064,00	4.032,00	62,5
80	LINGUA INGLESE LIV. C1 - 2° EDIZIONE	200730518006	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	2008	8.064,00	4.032,00	62,5
81	INGLESE LIVELLO BASE	200730478002	GRU COMEDIL SRL	2008	11.520,00	5.760,00	62
82	CANTIERE VSD - PROCESSO PROGETTAZIONE	200730203002	KARTON SPA	2008	9.216,00	4.608,00	62
83	MARKETING COMMERCIALE E TECNICHE DI VENDITA	200730202005	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	11.520,00	5.760,00	62
84	GESTIONE PAGHE - LIVELLO AVANZATO	200730202004	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	11.520,00	5.760,00	62
85	UTILIZZARE IL FOGLIO ELETTRONICO CON EXCEL BASE	200730198002	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	6.912,00	3.456,00	62

86	SVILUPPARE CALCOLI CON EXCEL AVANZATO	200730198003	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	6.912,00	3.456,00	62
87	COSTRUIRE DATA BASE CON ACCESS - LIVELLO BASE	200730198004	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	6.912,00	3.456,00	62
88	UTILIZZARE JAVA PER 'STRATO PRESENTATION'	200730198005	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	14.976,00	7.488,00	62
89	GESTIRE I PROGRAMMI STRATO BO E DAO	200730198006	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	12.672,00	6.336,00	62
90	ELUX SERVICE SOFTWARE - LA QUALITÀ SUL CAMPO	200730199004	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	2008	6.048,00	3.024,00	61,5
91	LEADERSHIP AVANZATA (EDIZIONE A)	200730478001	GRU COMEDIL SRL	2008	9.215,99	4.608,00	61
92	LEADERSHIP AVANZATA (EDIZIONE B)	200730478003	GRU COMEDIL SRL	2008	9.215,99	4.608,00	61
93	CANTIERE SMED IN ESTRUSIONE	200730203001	KARTON SPA	2008	16.128,00	8.064,00	61
94	STRUTTURARE E GESTIRE IL BUDGET - LIVELLO AVANZATO	200730202007	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	11.520,00	5.760,00	61
95	VALUTAZIONE DEL PERSONALE SU SISTEMA GESTIONALE SAP - CORSO B	200730474002	BROVEDANI SPA	2008	17.280,00	8.640,00	60,5
96	VALUTAZIONE DEL PERSONALE SU SISTEMA GESTIONALE SAP - CORSO A	200730474001	BROVEDANI SPA	2008	17.280,00	8.640,00	60,5
97	IL TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE - 2° FASE	200730474004	BROVEDANI SPA	2008	17.280,00	8.640,00	60,5
98	LINGUA INGLESE LIV. B1	200730518001	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	2008	8.064,00	4.032,00	60,5
99	LINGUA INGLESE LIV. B1 - 2° EDIZIONE	200730518004	RIZZANI DE ECCHER S.P.A.	2008	8.064,00	4.032,00	60,5
100	TECNICHE E PRINCIPI DI SALDATURA	200730478004	GRU COMEDIL SRL	2008	5.760,00	2.880,00	60

101	INGLESE LIVELLO INTERMEDIO	200730669001	SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA SPA	2008	13.200,00	6.600,00	60
102	PARLARE IN PUBBLICO CON IL SUPPORTO DI APPLICAZIONI MULTIMEDIALI - A	200730198001	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	8.064,00	4.032,00	60
103	PARLARE IN PUBBLICO CON IL SUPPORTO DI APPLICAZIONI MULTIMEDIALI - B	200730198008	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	8.064,00	4.032,00	60
104	PARLARE IN PUBBLICO CON IL SUPPORTO DI APPLICAZIONI MULTIMEDIALI - C	200730198009	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	8.064,00	4.032,00	60
105	GENERAL BUSINESS ENGLISH - A	200730198007	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	23.040,00	11.520,00	60
106	GENERAL BUSINESS ENGLISH - B	200730198010	ELECTROLUX ITALIA SPA	2008	23.040,00	11.520,00	60
107	UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE - LIVELLO BASE	200730202001	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	8.640,00	4.320,00	60
108	UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE - LIVELLO AVANZATO	200730202002	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	8.640,00	4.320,00	60
109	GESTIONE PAGHE - LIVELLO BASE	200730202003	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	11.520,00	5.760,00	60
110	STRUTTURARE E GESTIRE IL BUDGET - LIVELLO BASE	200730202006	COOP SERVICE NONCELLO SCRL	2008	11.520,00	5.760,00	60
				Totale con finanziamento	1.255.341,05	627.670,56	
				Totale	1.255.341,05	627.670,56	
				Totale con finanziamento	1.255.341,05	627.670,56	
				Totale	1.255.341,05	627.670,56	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - DICEMBRE

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
236GI	200730695004	INFORMATICA GESTIONALE PER LA LOGISTICA E LA PRODUZIONE LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	RACO REFRIGERAZIONE SRL
236GI	200730695002	INFORMATICA GESTIONALE PER TECNICI ED AMMINISTRATIVI LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	RACO REFRIGERAZIONE SRL
236GI	200730694008	INFORMATICA GESTIONALE FUNZIONE EDP E SISTEMI INFORMATIVI LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.
236GI	200730694006	INFORMATICA GESTIONALE PER FUNZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.
236GI	200730694002	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE TECNICA, ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.
236GI	200730208001	LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE SECONDO LA NORMA OHSAS 18001	NON AMMESSO per incompletezza delle informazioni riportate nel formulario	POLYSYSTEMS SPA

08_12_1_DDC_LAV FOR 62

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 8 febbraio 2008, n. 62/LAVFOR

Legge 19 luglio 1993, n. 236. Approvazione Piani formativi Piccole e Medie Imprese - mese di dicembre 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 9, commi 3 e 7 della legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa a "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il decreto del Direttore Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 maggio 2007, n. 40/Cont/V/2007, con il quale si è provveduto al riparto tra le Regioni e Province Autonome delle risorse finanziarie disponibili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2823 del 16 novembre 2007 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di formazione continua finanziati con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al suddetto decreto ministeriale n. 40/2007 e derivanti da precedenti atti di riparto finanziario del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 5 dicembre 2007;

VISTE le disposizioni contenute nel Regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3" approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il citato avviso stabilisce che i progetti formativi devono essere presentati ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 6 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 3.600.000,00 a favore delle Piccole e Medie Imprese;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 16 del Regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

ATTESO che, sulla base di tutti gli elementi e criteri di valutazione definiti dai documenti sopraccitati, la Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca ha svolto la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2007;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 49 progetti formativi per un costo complessivo di euro 651.558,74, di cui un contributo pubblico di euro 456.896,10;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando a favore delle Piccole e Medie Imprese è pari ad euro 3.143.103,90;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di dicembre 2007 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 60 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allega-

to 2 parte integrante).
2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 49 progetti formativi per un costo complessivo di euro 651.558,74, di cui un contributo pubblico di euro 456.896,10.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 8 febbraio 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 62_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 62
di data 08/02/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

236PMI

L. 236/93 PIANI FORMATIVI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	UPPER INTERMEDIATE PLUS A	200730517004	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.775,00	6.842,50	79,5
2	PRE INTERMEDIATE PLUS	200730517001	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.774,99	6.842,49	78,5
3	ADVANCED	200730517008	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.774,99	6.842,49	78,5
4	UPPER INTERMEDIATE	200730517009	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.774,99	6.842,49	78,5
5	ELEMENTARY	200730517010	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.774,99	6.842,49	78,5
6	INTERMEDIATE PLUS	200730517003	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.775,00	6.842,50	78,5
7	UPPER INTERMEDIATE PLUS B	200730517005	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.775,00	6.842,50	78,5
8	LOWER ADVANCED	200730517007	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.775,00	6.842,50	78,5
9	UPPER INTERMEDIATE PLUS C	200730517006	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.775,00	6.842,50	77,5
10	PRE INTERMEDIATE	200730517002	LIMA-LTO S.P.A.	2008	9.775,00	6.842,50	76,5
11	INFORMATICA GESTIONALE PER L'EFFICIENZA AZIENDALE	200730699001	L.A.F. SPA	2008	18.000,00	12.600,00	75,5
12	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE TECNICO-PRODUTTIVA - LIVELLO BASE	200730701001	MOLLIFICIO BORTOLUSSI	2008	17.996,80	12.597,76	74,5

13	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA - LIVELLO BASE	200730701002	MOLLIFICIO BORTOLUSSI	2008	18.000,00	12.600,00	74,5
14	INGLESE PRE-INTERMEDIATE	200729987001	DOMUS LINE S.R.L.	2008	13.500,00	9.450,00	74,5
15	INFORMATICA GESTIONALE A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE	200730697002	FRIULANA FLANGE SRL	2008	18.000,00	12.600,00	73,5
16	INFORMATICA GESTIONALE - AREA TECNICO PRODUTTIVA	200729987004	DOMUS LINE S.R.L.	2008	18.000,00	12.600,00	73,5
17	INFORMATICA GESTIONALE - AREA AMMINISTRATIVA	200729987002	DOMUS LINE S.R.L.	2008	18.000,00	12.600,00	73,5
18	INFORMATICA GESTIONALE - AREA COMMERCIALE	200729987003	DOMUS LINE S.R.L.	2008	18.000,00	12.600,00	73,5
19	INFORMATICA GESTIONALE A SUPPORTO DELL'AREA COMMERCIALE	200730697003	FRIULANA FLANGE SRL	2008	18.000,00	12.600,00	72,5
20	INFORMATICA GESTIONALE A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE	200730697001	FRIULANA FLANGE SRL	2008	17.999,99	12.599,99	72,5
21	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA LIVELLO BASE	200730698001	FONDERIA SA.BI SPA	2008	18.000,00	12.600,00	72,5
22	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE PRODUZIONE, LOGISTICA E QUALITA' LIVELLO BASE	200730698002	FONDERIA SA.BI SPA	2008	18.000,00	12.600,00	72,5
23	LA GRAFICA SPECIALISTICA PER L'ARREDO	200729991002	DELLA VALENTINA OFFICE SPA	2008	10.800,00	7.560,00	71
24	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E TEAM WORKING	200730526001	DISTILLERIE CAMEL SPA	2008	16.998,40	11.898,88	70,5
25	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE TECNICA ED ACQUISTI LIVELLO BASE	200730698003	FONDERIA SA.BI SPA	2008	18.000,00	12.600,00	70,5
26	ORGANIZZAZIONE E STRATEGIE COMMERCIALI DI BASE	200730526002	DISTILLERIE CAMEL SPA	2008	16.998,40	11.898,88	70,5

27	IL DISEGNO COMPUTERIZZATO	200729991001	DELLA VALENTINA OFFICE SPA	2008	18.000,00	12.600,00	70
28	BUSINESS ENGLISH	200730204001	PORTISA FRIULI SRL	2008	12.600,00	8.820,00	69,5
29	INGLESE IN AZIENDA -LIVELLO AVANZATO	200730475001	LA VENUS SPA	2008	13.499,99	9.449,99	68,5
30	LA GESTIONE CONTROLLATA DEI COSTI IN AZIENDA	200730209001	G.E.M. GENERAL ELECTRIC MONFALCONE S.R.L.	2008	16.100,00	12.075,00	66,5
31	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	200730523003	KRISTALIA SRL	2008	16.998,40	11.898,88	65,5
32	INFORMATICA APPLICATA AL CONTROLLO DI GESTIONE	200730523004	KRISTALIA SRL	2008	16.998,40	11.898,88	65,5
33	ENGLISH FOR BUSINESS [illegible] CORSO BASE	200730523001	KRISTALIA SRL	2008	9.900,00	6.930,00	65,5
34	ENGLISH FOR BUSINESS [illegible] CORSO INTERMEDIO	200730523002	KRISTALIA SRL	2008	9.900,00	6.930,00	65,5
35	INGLESE LIVELLO B1	200730206001	INFORMEST	2008	8.700,00	6.090,00	65,5
36	OTTIMIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI PROJECT MANAGEMENT	200730197001	NUOVA CON.TEC. SNC	2008	18.000,00	12.600,00	65
37	INGLESE LIVELLO B1 + (AVANZATO)	200730206002	INFORMEST	2008	9.000,00	6.300,00	64,5
38	LA NORMA OHSAS 18001: E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE	200730210002	CA' BRUGNERA S.R.L.	2008	11.760,00	8.232,00	64
39	NUOVI STRUMENTI DEL GESTIONALE NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE B	200730482002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2008	5.400,00	3.780,00	63
40	STRUMENTI DI CONTROLLO DI GESTIONE	200730668001	BIANCHET	2008	15.500,00	10.850,00	63
41	- CORSO DI INFORMATICA DI BASE -	200730210001	CA' BRUGNERA S.R.L.	2008	11.760,00	8.232,00	62

42	IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI OPERATIVI AZIENDALI CON NUOVI STRUMENTI GESTIONALI	200730482003	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2008	5.400,00	3.780,00	61
43	NUOVI STRUMENTI DEL GESTIONALE NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A	200730482001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2008	5.400,00	3.780,00	61
44	GESTIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO NEI CANTIERI	200730524002	TOFFOLI SERRAMENTI SRL	2008	16.998,40	11.898,88	61
45	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE AZIENDALE INFORMATIZZATA	200730524001	TOFFOLI SERRAMENTI SRL	2008	17.000,00	11.900,00	61
46	PROGETTARE CON CAD 3D	200730196003	VIA NOVA PLANTS SRL	2008	9.000,00	6.300,00	61
47	COMUNICARE IN AZIENDA: STRUMENTI OPERATIVI	200730196001	VIA NOVA PLANTS SRL	2008	9.000,00	6.300,00	61
48	OPEN OFFICE: IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE	200730196002	VIA NOVA PLANTS SRL	2008	9.000,00	6.300,00	61
49	LO SVILUPPO DELLA LEADERSHP E DELLA [illegible] DI LAVORO IN TEAM IN INFORMEST	200730206003	INFORMEST	2008	13.600,00	9.520,00	60,5
				Totale con finanziamento	651.558,74	456.896,10	
				Totale	651.558,74	456.896,10	
				Totale con finanziamento	651.558,74	456.896,10	
				Totale	651.558,74	456.896,10	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - DICEMBRE

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
236PMI	200730701004	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE TECNICO-PRODUTTIVA - LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	MOLLIFICIO BORTOLUSSI
236PMI	200730701003	INFORMATICA GESTIONALE PER LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA - LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	MOLLIFICIO BORTOLUSSI
236PMI	200729991003	IL DISEGNO COMPUTERIZZATO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DELLA VALENTINA OFFICE SPA

08_12_1_DDC_LAV FOR 69

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 12 febbraio 2008, n. 69/LAVFOR

Programma Operativo regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti personalizzati IFTS a valere sull'asse C - misura C.3 - azione 16 IFTS.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 12 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 31 maggio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per l'annualità 2006/2007 a valere sull'asse C, misura C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con il decreto n. 722/LAVFOR del 17 maggio 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi di arricchimento extracurricolare ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3 - Formazione superiore - azione 16 "IFTS";

CONSIDERATO che i progetti formativi dovevano essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, entro le ore 12.00 del 14 luglio 2006;

VISTO il decreto n. 1355/LAVFOR del 1° agosto 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti IFTS presentati entro il 14 luglio 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede al punto 7 la possibilità ai soli soggetti titolari di progetti formativi approvati e finanziati di attivare fino ad un massimo di dieci progetti personalizzati relativi all'inserimento nei corsi IFTS di riferimento di soggetti occupati da presentarsi successivamente all'approvazione dei progetti di cui al succitato decreto n. 1355/LAVFOR del 1° agosto 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 16 "IFTS - percorsi personalizzati" la somma complessiva di euro 108.000,00;

CONSIDERATO che i progetti personalizzati IFTS vengono approvati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri indicati nell'avviso stesso;

VISTO il decreto n. 220/LAVFOR del 5 marzo 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti personalizzati IFTS presentati conformemente a quanto stabilito dall'avviso ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 104.076,00;

VISTI i progetti personalizzati IFTS presentati conformemente a quanto stabilito dell'avviso;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti personalizzati IFTS presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto personalizzato IFTS che si realizza in organismi non collocati in area obiettivo 2 per complessivi euro 2.160,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che i progetti personalizzati devono concludersi entro i termini di conclusione previsti per le attività formative di riferimento;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura C.3, azione 16 "IFTS - percorsi personalizzati", è di complessivi euro 101.916,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti personalizzati IFTS presentati

conformemente a quanto stabilito dall'avviso determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante),
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto personalizzato IFTS che si realizza in organismi non collocati in area obiettivo 2 per complessivi euro 2.160,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. I progetti personalizzati devono concludersi entro i termini di conclusione previsti per le attività formative di riferimento.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 febbraio 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 69_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 69
di data 12/02/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI - FEBBRAIO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF16ENPP - IFTS Percorsi Personalizzati

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.16 PROP.E OB.2 N - IFTS PERCORSI PERSONALIZZATI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IFTS [illegible] SUPERIORE AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA - S.G.	200703172001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. I.F.T.S. 2006 - AMBIENTE	2008	2.160,00	2.160,00	50
			Totale con finanziamento		2.160,00	2.160,00	
			Totale		2.160,00	2.160,00	
			Totale con finanziamento		2.160,00	2.160,00	
			Totale		2.160,00	2.160,00	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - FEBBRAIO

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3CC3PF16ENPP - IFTS Per	200703172002	IFTS [illegible] SUPERIORE AMBIENTE, ENERGIA E SICUREZZA - P.C.	RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI APPROVAZIONE	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. I.F.T.S. 2006 - AMBIENTE

08_12_1_DDC_LAV FOR 70

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 12 febbraio 2008, n. 70/LAVFOR

Programma Operativo regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti personalizzati IFTS a valere sull'asse C - misura C.3 - azione 16 IFTS.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 12 maggio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 31 maggio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) per l'annualità 2006/2007 a valere sull'asse C, misura C.3;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con il decreto n. 722/LAVFOR del 17 maggio 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi di arricchimento extracurricolare ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3 - Formazione superiore - azione 16 "IFTS";
CONSIDERATO che i progetti formativi dovevano essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, entro le ore 12.00 del 14 luglio 2006;
VISTO il decreto n. 1355/LAVFOR del 1° agosto 2006 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti IFTS presentati entro il 14 luglio 2006;
CONSIDERATO che il citato avviso prevede al punto 7 la possibilità ai soli soggetti titolari di progetti formativi approvati e finanziati di attivare fino ad un massimo di dieci progetti personalizzati relativi all'inserimento nei corsi IFTS di riferimento di soggetti occupati da presentarsi successivamente all'approvazione dei progetti di cui al succitato decreto n. 1355/LAVFOR del 1° agosto 2006;
CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 16 "IFTS - percorsi personalizzati" la somma complessiva di euro 108.000,00;
CONSIDERATO che i progetti personalizzati IFTS vengono approvati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri indicati nell'avviso stesso;
VISTO il decreto n. 69/LAVFOR del 12 febbraio 2008 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti personalizzati IFTS presentati conformemente a quanto stabilito dall'avviso ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 101.916,00;
VISTI i progetti personalizzati IFTS presentati conformemente a quanto stabilito dell'avviso;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti personalizzati IFTS presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto personalizzato IFTS che si realizza in organismi non collocati in area obiettivo 2 per complessivi euro 2.142,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che i progetti personalizzati devono concludersi entro i termini di conclusione previsti per le attività formative di riferimento;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura C.3, azione 16 "IFTS - percorsi personalizzati", è di complessivi euro 99.774,00;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti personalizzati IFTS presentati conformemente a quanto stabilito dall'avviso determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non

inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).
2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto personalizzato IFTS che si realizza in organismi non collocati in area obiettivo 2 per complessivi euro 2.142,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. I progetti personalizzati devono concludersi entro i termini di conclusione previsti per le attività formative di riferimento.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 febbraio 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 70_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 70
di data 12/02/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI - MARZO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF16ENPP - IFTS Percorsi Personalizzati

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.16 PROP.E OB.2 N - IFTS PERCORSI PERSONALIZZATI

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICO SUPERIORE PER L`ORGANIZZAZIONE E IL MARKETING DEL TURISMO INTEGRATO - A.M.	200706032001	IAL FVG - ATI - IFTS 2006 - TURISMO	2008	2.142,00	2.142,00	50
			Totale con finanziamento		2.142,00	2.142,00	
			Totale		2.142,00	2.142,00	
			Totale con finanziamento		2.142,00	2.142,00	
			Totale		2.142,00	2.142,00	

08_12_1_DDC_LAV FOR 119

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 22 febbraio 2008, n. 119/LAVFOR
Programma Operativo regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di febbraio 2008.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006, n. 33 del 12 gennaio 2007 e n. 2210 del 21 settembre 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;
CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 21 settembre 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 1° ottobre 2007 e fino al 31 marzo 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 1.000.000,00 suddivisi in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
VISTO il decreto n. 59/LAVFOR dell'8 febbraio 2008 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 1° febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Udine, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
10.631,50	35.370,00	24.355,00	47.420,00

VISTI i progetti presentati il 15 febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 4.180,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
10.631,50	35.370,00	24.355,00	43.240,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 15 febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone, determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 4.180,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 22 febbraio 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 119_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 119
di data 22/02/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI - FEBBRAIO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO AMMINISTRATIVI E COMMERCIALE - B.J.	200802950001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2008	4.180,00	4.180,00	50
			Totale con finanziamento		4.180,00	4.180,00	
			Totale		4.180,00	4.180,00	
			Totale con finanziamento		4.180,00	4.180,00	
			Totale		4.180,00	4.180,00	

08_12_1_DDC_LAV FOR 164

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 28 febbraio 2008, n. 164/LAVFOR

Programma Operativo regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di febbraio 2008.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006, n. 33 del 12 gennaio 2007 e n. 2210 del 21 settembre 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 21 settembre 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 1° ottobre 2007 e fino al 31 marzo 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 1.000.000,00 suddivisi in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

VISTO il decreto n. 119/LAVFOR del 22 febbraio 2008 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 15 febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
10.631,50	35.370,00	24.355,00	43.240,00

VISTI i progetti presentati il 25 febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 5.520,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
10.631,50	35.370,00	24.355,00	37.720,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 25 febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone, determina la predisposizione del seguente documento:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 5.520,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 febbraio 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 164_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 164
di data 28/02/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI - FEBBRAIO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO FOTOGRAFIA	200803482001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2008	5.520,00	5.520,00	50
			Totale con finanziamento		5.520,00	5.520,00	
			Totale		5.520,00	5.520,00	
			Totale con finanziamento		5.520,00	5.520,00	
			Totale		5.520,00	5.520,00	

08_12_1_DDC_LAV FOR 251

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 6 marzo 2008, n. 251/LAVFOR

Accreditamento. Regolamento emanato con DPReg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche ed intgrazioni. Modifica allegati.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", così come recepita dalla Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 "Ordinamento regionale in materia di formazione professionale";

VISTO il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento o Regolamento per l'accreditamento;

VISTO, in particolare, l'articolo 24, comma 3 del citato Regolamento, ove è previsto che gli aggiornamenti degli allegati al Regolamento in parola sono disposti con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Protocollo Unico di colloquio per i monitoraggio dei progetti afferenti il QSN 2007/2013 - del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - IGRUE, ove è previsto che tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi si adeguino alle codifiche ivi contenute relativamente all'individuazione dei settori formativi ed alle categorie di svantaggio;

CONSTATA la necessità di recepire le previsioni del citato Protocollo, provvedendo al conseguente aggiornamento rispettivamente dell'allegato A al Regolamento, in materia di categorie svantaggiate e dell'allegato B al medesimo Regolamento, in materia di settori formativi;

PRESO ATTO che il Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale Europeo 2007/2013 - di seguito Regolamento gestionale - approvato con D.P.Reg. n. 7/Pres. del 9 gennaio 2008, pubblicato sul BUR del Friuli Venezia Giulia in data 13 febbraio 2008 ed entrato in vigore il giorno successivo, all'articolo 28, comma 2 prevede che le azioni formative rivolte a soggetti disoccupati possono essere avviate con un numero minimo di 5 allievi;

PRESO ATTO, altresì, che il medesimo articolo 28, commi 4 e 5, rinviando alle previsioni dei commi 1 e 2 stabilisce che anche le attività formative rivolte ad utenza svantaggiata possono essere avviate con un numero minimo di 5 allievi;

RITENUTO di adeguare le disposizioni dell'allegato D al Regolamento per l'accreditamento a dette previsioni, relativamente alle caratteristiche delle sedi didattiche e dei laboratori oggetto di accreditamento;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere alla correzione di alcuni errori meramente materiali riscontrati nell'allegato E relativo ai requisiti afferenti le risorse umane e nell'allegato D relativo ai requisiti logistici;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare gli allegati 1), 2) 3) e 4) - parti integranti del presente decreto - che sostituiscono secondo quanto sopra specificato rispettivamente gli allegati A, B, D ed E al Regolamento per l'accreditamento;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modif. ed integraz.;

DECRETA

1. Per quanto esposto in parte motiva, sono approvati gli allegati 1), 2), 3) e 4) - parti integranti del presente decreto - che sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, D ed E al Regolamento per l'accreditamento il "Regolamento di modifica del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, recante "Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 marzo 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 251_ALL1

All. 1)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

ALLEGATO A Articolo 3, comma 2

Categorie svantaggiate

a) Persone disabili/portatori di handicap fisici e/o mentali;
b) Migranti: extracomunitari;
c) Migranti: nomadi;
d) Migranti: altri migranti;
e) Minoranze (linguistiche, etniche, religiose,...);
f) Altri soggetti svantaggiati: persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore);
g) Altri soggetti svantaggiati: tossicodipendenti/ex-tossicodipendenti;
h) Altri soggetti svantaggiati: detenuti/ex-detenuti;

08_12_1_DDC_LAV FOR 251_ALL2

All. 2)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti di formazione professionale

ALLEGATO B Articolo 4, comma 1

SETTORI FORMATIVI		NECESSITÀ DI LABORATORIO DIVERSO DA QUELLO INFORMATICO
1)	agricoltura e forestazione;	SI
2)	pesca e acquacoltura;	SI
3)	estrattivo;	SI
4)	minerali non metalliferi;	SI
5)	meccanica e metallurgia;	SI
6)	elettricità, elettronica;	SI
7)	chimica;	SI
8)	edilizia;	SI
9)	legno, mobili, arredamento;	SI
10)	trasporti;	NO
11)	grafica, fotografia, cartotecnica;	SI
12)	artigianato artistico;	SI
13)	alimentare;	SI
14)	tessile;	SI
15)	abbigliamento pelli;	SI
16)	acconciatura, estetica;	SI
17)	turismo;	NO
18)	spettacolo, sport, mass media;	NO
19)	lavoro di ufficio;	NO
20)	conduzione cooperative	NO
21)	alberghiero	SI
22)	credito e assicurazioni;	NO
23)	attività promozionale, pubblicità;	NO
24)	distribuzione commerciale e vendita;	SI
25)	ecologia e ambiente;	SI
26)	informatica;	NO
27)	beni culturali;	NO
28)	servizi socioassistenziali ed educativi;	NO

08_12_1_DDC_LAV FOR 251_ALL3

All. 3)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

ALLEGATO D (Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

Disposizioni in materia di sicurezza e igiene

A) ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

1) **Sede amministrativa**.

Per gli spazi amministrativi (uffici) si deve far riferimento alla normativa vigente (attualmente al D.P.R. del 19 marzo 1956 n. 303, e successive modifiche, e al D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche), in particolare per quanto riguarda le altezze minime.

2) **Sede didattica**.

Premesso che il numero minimo di allievi per ciascuna iniziativa è disposto dal regolamento gestionale nel tempo vigente e dagli avvisi di riferimento, si riassumono di seguito le disposizioni riguardanti le sedi didattiche.

a) **Le aule**: devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,0 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un'aula con altezza inferiore a 3,0 mt, ma comunque superiore a 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 2,0 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.

b) **I laboratori**: devono avere un'altezza minima di 3,0 mt, una cubatura per persona di non meno di 10 mc ed una superficie minima di 2,0 mq/persona. Qualora l'altezza sia inferiore a quella indicata è necessario presentare un documento rilasciato dall'organo di vigilanza competente (A.S.S.) che attesti il nulla osta allo svolgimento dell'attività; inoltre, devono essere adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

c) **I laboratori informatici**: devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto: analogamente a quanto sopra, sono invece necessari 2,5 mq/persona in caso l'altezza sia tra i 2,7 mt ed i 3,0 mt oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, ma sono sufficienti 2,2 mq/persona oltre ai 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, per ambienti in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.

d) **Gli ambienti bivalenti**: devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 4,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un ambiente con altezza inferiore ai 3,0 mt, ma comunque superiore ai 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 4,7 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 4,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.In entrambi gli spazi didattici generati dovrà essere specificato il numero degli allievi, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) o, nel caso di iniziative formative riservate esclusivamente a soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale, a 8 (otto) allievi.

e) **I servizi igienici**: ogni piano deve essere dotato di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici devono inoltre:

1) essere dotati di antibagno;

2) garantire l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti);

3) essere dotati di una finestra di almeno 0,5 mq apribile sull'esterno, o, in alternativa, di un estrattore meccanico adeguato e certificato.

f) **Le strutture**: devono essere adeguate per il superamento delle barriere architettoniche; gli eventuali ascensori devono essere in regola con le normative vigenti (vedi anche elenco documentazione da produrre). In particolare:

1) in caso di attività rivolta esclusivamente a soggetti disabili fisici e/o sensoriali, gli ascensori devono essere conformi alle disposizioni vigenti (attualmente D.M. n. 236 del 14 giugno 1989);

2) in caso di presenza casuale di disabili (cioè per iniziative formative non riservate esclusivamente a disabili), deve essere assicurata al disabile in carrozzina la possibilità di accedere autonomamente all'ascensore; ove ciò non fosse possbile, l'accessibilità può essere assicurata con l'ausilio di un tutor, che deve essere nominato in via preventiva e del quale deve essere garantita la presenza in sede du-

rante lo svolgimento dell'attività corsuale.
g) **Le scale** devono avere le seguenti caratteristiche:
1) quando la larghezza della scala è inferiore a 2 mt deve essere presente almeno un corrimano;
2) quando la larghezza della scala è superiore ai 2 mt deve essere presente un corrimano su ogni lato;
3) quando la larghezza della scala è superiore ai 4 mt deve essere presente anche un ulteriore corrimano intermedio;
4) il corrimano deve avere un'altezza compresa tra 0,90 mt e 1,10 mt.;
5) l'eventuale parapetto deve avere un'altezza non inferiore a 1,0 mt;
6) ove necessario va applicato il battipiede.
h) **Le porte**, intese come uscita di emergenza, devono avere un'altezza minima di 2,0 mt, e devono garantire il criterio di "esodo ordinato" in tutte le applicazioni. Non sono mai ammesse porte girevoli o a scomparsa (scorrevoli). L'uscita dalle aule deve rispettare la larghezza di cui alla successiva Tabella n. 1; porte intermedie nei corridoi devono rispettare la larghezza di cui alla successiva Tabella n. 1 e risultare apribili nei due sensi di passaggio oppure rispettare il senso di esodo. Il dispositivo di apertura antipanico è obbligatorio sopra le 25 persone.

Tabella n. 1

Presenza totale persone (flusso possibile)	Larghezza uscita (cm)	Senso apertura
25	80	"preferibilmente" secondo la via di esodo
50	120 oppure 2 x 80	secondo la via di esodo, con maniglione antipanico
100	1 x 120 + 1 x 80 minimo	secondo la via di esodo, con maniglione antipanico

B) MISURE DI SICUREZZA
a) L'ente deve disporre di un documento di valutazione dei rischi e di un piano delle emergenze che devono risultare dedicati ad ogni singola sede e non generici; il piano di emergenza deve essere conforme alle disposizioni vigenti (attualmente D.M. del 10 marzo 1998 recante " Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"). Nel piano di emergenza deve risultare evidente l'organizzazione per la gestione dei disabili anche casuali con particolare attenzione alle situazioni di esodo.
b) Per gli adempimenti in fatto di organico e misure di sicurezza, l'ente richiedente l'accreditamento può affidarsi all'organizzazione dell'eventuale affittuario o affidarsi ad un'organizzazione esterna già presente nella sede con compiti nell'ambito della sicurezza: nell'accordo stipulato devono risultare evidenti i rapporti tra le due parti, con la precisazione che il soggetto richiedente l'accreditamento deve dichiarare di aver valutato ed approvato la struttura fornita e le procedure seguite da detta organizzazione, dandone descrizione e garanzia, e che il l'ente medesimo è consapevole che resta comunque responsabile della sicurezza dei suoi utenti e dipendenti.
c) Per ogni sede devono essere individuate le seguenti figure:
1) R.S.P.P (responsabile del servizio prevenzione e protezione) che può essere anche un collaboratore esterno, purchè qualificato;
2) Medico competente, ove previsto (attualmente vedasi D.Lgs 626/94 artt.16, 17);
3) Addetto/i al pronto soccorso che devono essere presenti nella struttura durante gli orari di lezione;
4) Addetto/i alle emergenze ed antincendio che possono coincidere con gli addetti al pronto soccorso.
d) Per ogni sede operativa e didattica è necessario avere almeno 1 addetto al pronto soccorso, emergenza ed antincendio ogni 80 persone su non più di due piani contigui (cioè 30 e 40, ma non 10 e 30: in quest'ultimo caso gli addetti dovranno essere uno per piano). Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.
e) In caso di utenza con disabilità fisica e/o sensoriale si devono nominare degli ulteriori addetti al pronto soccorso, emergenza ed antincendio (tutor dedicato al disabile) in numero congruo alla presenza di soggetti con la disabilità suddetta. Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.
f) Per la segnaletica di emergenza si fa riferimento alle disposizioni vigenti (attualmente D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996). In particolare:
1) di fronte all'uscita di ogni aula deve essere ben visibile un segnale con il senso di esodo, in conformità al piano di emergenza;
2) la planimetria dei locali con il piano di esodo (vie e uscite) deve essere ben visibile vicino alla porta

di uscita o sull'anta fissa della stessa;
3) le uscite di emergenza devono essere dotate di illuminazione di emergenza.

Elenco documenti da presentare per ogni sede

Nota n. 1: la normativa citata è quella attualmente vigente; eventuali modifiche e integrazioni disposte dagli organi competenti trovano applicazione indipendentemente dalla modifica del presente documento riassuntivo di sintesi.
Nota n. 2: l'ente che chiede l'accreditamento in via non esclusiva di una sede didattica composta da spazi esattamente coincidenti con aule, laboratori, laboratori informatici o ambienti bivalenti già accreditati a titolarità di un altro ente in via non esclusiva, è esonerato dalla presentazione dei documenti contrassegnati con l'asterisco (*) a condizione della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'ente richiedente, in cui si attesti che tali documenti sono ancora validi ed applicabili agli spazi oggetto della domanda.

1) DOCUMENTI GENERALI:
a) titoli attestanti la disponibilità delle strutture e, in particolare:
- per gli immobili posseduti ad uso esclusivo: contratto di compravendita, locazione, comodato o usufrutto;
- per gli immobili posseduti ad uso non esclusivo: contratto di compravendita, locazione, comodato o convenzione d'uso.

Fatta eccezione per la compravendita, il titolo deve riportare la data di stipula e di scadenza e deve contenere una chiara descrizione dei locali, l'indicazione dell'esclusività dell'utilizzo o la disponibilità temporale in caso di utilizzo non esclusivo. Detti titoli di disponibilità devono essere debitamente registrati a norma del Testo Unico in materia di Imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. ed integraz.;
b) certificato di agibilità della struttura con destinazione d'uso appropriata* (T.U.LL.SS n. 1265/1934, L.R. 23/02/2007 n.5 o perizia tecnica giurata sullo stato dell'immobile firmata da un tecnico abilitato* e nulla osta tecnico sanitario per la rispondenza dei locali ad uso direzionale/didattico* qualora l'edificio risalga a data anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo del certificato di agibilità e non siano intervenute successive modifiche che ne abbiano comportato la richiesta. Nel caso l'ente, alla data di presentazione della domanda, non disponga ancora del certificato di agibilità, può essere prodotta copia della domanda presentata all'Amministrazione comunale competente a rilasciare il certificato medesimo, con l'attestazione comunale dell'avvenuta presentazione della domanda di agibilità*. In tal caso la suddetta copia deve essere prodotta unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, in cui si specifica che l'agibilità si intende attestata ai sensi dell'articolo 25, comma 4 DPR n. 380 del 06/06/2001 (silenzio dell'Amministrazione comunale).
c) planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato, con l'indicazione, per ogni locale:
1) del numero identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
2) del tipo di utilizzo (aula, laboratorio informatico o di altro genere, ufficio, biblioteca, etc.);
3) della superficie;
4) dell'altezza;
5) della capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dal presente regolamento);

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro sul numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nella sede.

2) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA:
a) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)*, con accettazione e attestazione dell'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'A.S.S. di competenza* (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 23/06/03 n.195, D.M. 15/07/03, n. 388);
b) nomina, con accettazione, di eventuali altri componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), del medico competente (ove necessario), degli addetti pronto soccorso e degli addetti all'antincendio e all'emergenza, (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 23/06/03 n. 195, D.M. 15/07/03, n. 388);
c) attestazione delle competenze (corsi specifici, curricula vitae, qualifica professionale o altro) acquisite dai soggetti sub a) e b);
d) registro infortuni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento (D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni);

e) documento di valutazione dei rischi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento con l'indicazione della data della prima emissione e quella dell'ultima revisione (D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni); in caso di sedi disponibili a titolo non esclusivo, è altresì richiesta una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la presa visione e l'approvazione di tutte le procedure osservate ed imposte dal soggetto ospitante e la dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi relativi alla sede;
f) piano delle emergenze o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il documento è stato elaborato ed è custodito in originale presso la sede di riferimento (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazione, D.M. 10/03/98);
g) planimetria indicante le vie di esodo, punti di raccolta, segnaletica di sicurezza, ubicazione, tipo e numero delle attrezzature ed impianti di estinzione, numeri telefonici utili e reperibilità dei responsabili*;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare effettuazione dei controlli, verifiche e manutenzioni periodiche sugli impianti e attrezzature antincendio; la documentazione relativa alla conformità, alla verifica ed alla manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio deve essere disponibile presso la sede dell'ente;
i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta valutazione del rumore nelle sedi oggetto di accreditamento (livello di esposizione dei lavoratori/alunni) e dell'eventuale inquinamento acustico verso l'esterno (D.Lgs 15/08/91, n. 277, D. Lgs. 626/94, L. 447/95, D. Lgs. 195/06). Se il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA l'ente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante che il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA;
l) certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si dichiara di svolgere attività che non rientrano nel D.M. 16 febbraio 1982. In attesa del CPI è valida anche l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - ex art. 3, comma 5, D.P.R. 12/01/98, n. 37-. (Legge 26/7/65 n. 966 e successive modificazioni, D.M. 16/2/82, D.P.R. 29/7/82 n. 577 e successive modificazioni, Legge 7/12/84 n. 818 e successive modificazioni, D.M. 08/3/85, D.M. 26/8/92, D.M. 09/04/94, D.P.R 12/1/98 n. 37 e successive modificazioni, D.M. 10/3/98).

3) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI ELETTRICI:
a) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta installatrice* (Legge 1/3/68 n. 186, Legge 5/3/90 n. 46, D.P.R. 447/91, D.Lgs 25/11/96 n. 626 e successive modifiche); l'elenco dei materiali usati e il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice deve essere disponibile in sede;
b) denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto a terra* (D.P.R. 27/4/55 n. 547, D.P.R. 26/5/59 n. 689, Legge 1/3/68 n. 186, D.M. 18/12/75, Legge 5/3/90 n. 46, D.P.R. 447/91, L. 12/8/82 n. 597, D.I. 23/12/1982, D.P.R. 22/10/2001 n. 462). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede;
c) denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche* o relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato da cui risulti che le strutture sono "autoprotette"* (D.P.R. 27/4/55 n. 547, D.P.R. 26/5/59 n. 689, Legge 1/3/68 n. 186, D.M. 18/12/75, Legge 5/3/90 n. 46, D.P.R. 447/91, L. 12/8/82 n. 597, D.I. 23/12/1982, D.P.R. 22/10/2001 n. 462, Norme CEI). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

4) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO ASCENSORI E MONTACARICHI:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità del libretto di impianto con le manutenzioni e verifiche aggiornate e della dichiarazione di conformità (L. 24/10/42 n. 1415, D.P.R. 24/12/51 n. 1767, D.P.R. 29/5/63 n. 1497, Legge 5/3/90 n. 46 D. Lgs 30/6/93 n. 268, DPR 18/4/94 n. 441, DPR 24/7/96 n. 459, DPR 30/4/1999 n. 162). Tutti i documenti dichiarati devono essere disponibili in sede.

5) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI IGIENICI:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'adeguatezza dei servizi igienici secondo i parametri definiti dal presente Regolamento.

6) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dei seguenti documenti a seconda del tipo di impianto e della potenzialità nominale: (D.M. 1/12/75, Legge 5/3/90 n. 46, Legge 9/1/91 n. 10, D.P.R. 26/8/93, n. 412, D.P.R. 551/99, D.M. 17/03/03).
1. Impianto di riscaldamento:

a) potenza nominale < 35 kw : libretto aggiornato di impianto e di registrazione delle manutenzioni, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;
b) potenza nominale da 35 kw a 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPESL o libretto matricolare ISPESL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;
c) potenza nominale > 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPESL o libretto matricolare ISPESL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice, CPI.
2. Impianto di climatizzazione:
a) dichiarazione di conformità della ditta installatrice.
I libretti, le denuncie, le dichiarazioni di conformità con il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

7) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE ATTREZZATURE:
a) descrizione del tipo di attrezzatura didattica utilizzata e della funzione con riferimento a ciascuna sede operativa e didattica;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si attesta che tutte le attrezzature sono conformi al marchio CE (ove applicabile per tipo e data d'acquisto) o ai requisiti minimi di sicurezza (D.P.R. 24/7/96 n. 459, D.P.R. 27/04/1955 n. 547).

8) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI SPAZI RICREATIVI (SOLO PER LE MACROTIPOLOGIE A E As):
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità di aree ricreative al coperto e all'aperto oppure di strutture sportive, o in alternativa riabilitative (se l'utenza è esclusivamente composta da soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale) proprie o di terzi, adeguate per ubicazione ed ampiezza al numero di allievi cui si presume di rivolgere l'attività formativa; la dichiarazione va accompagnata da una breve descrizione degli spazi.

9) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE MENSE (QUALORA PRESENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO):
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dell'autorizzazione sanitaria per la preparazione e la somministrazione di pasti (Legge 30/4/1962 n. 283 e suo regolamento d'esecuzione, D.P.R. 26/3/1980 n. 327).

10) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE:
a) descrizione da parte del legale rappresentante delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche anche in funzione della statistica di frequenza di soggetti disabili.
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta individuazione di un tutor per consentire, in caso di presenza casuale di disabili, il superamento delle barriere architettoniche non diversamente ovviabili, la cui presenza è garantita presso la sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale (Legge 30/7/71 n. 118, D.P.R. 27/4/78 n. 384, Legge 9/1/89 n. 13, Legge 5/12/92 n. 104, D.M. 14/6/89 n. 236, D.Lgs 19/9/94 n. 626, D.Lgs 19/3/96 n. 242, D.P.R. 24/7/96 n.° 503, DPR 380/2001, L.R. n. 5 del 23/02/2007 e D. P. Reg. n. 296/Pres. del 17/09/2007 (Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia ai fini della L.R. n. 5/2007).

11) ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE

08_12_1_DDC_LAV FOR 251_ALL4

All. 4)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca
Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di enti di formazione professionale

ALLEGATO E (Articolo 9 - Risorse umane)

A) Processo di direzione, amministrazione e gestione della sede operativa

A1) DIREZIONE DELLA SEDE OPERATIVA

Volume di attività formativa annua	Ruolo	Tempo dedicato (monte ore)
fino a 2.500 ore	direttore	800
per ogni scaglione successivo	direttore	ulteriori 800

a) COMPETENZE: dal curriculum vitae (CV) del responsabile del processo di direzione della sede operativa (direttore) deve emergere il possesso di significative competenze relativamente alle seguenti attività:

1. pianificazione strategica;
2. gestione e sviluppo organizzativo;
3. gestione operativa di risorse umane;
4. rilevazione, assicurazione e sviluppo della qualità dei servizi.

b) ESPERIENZA: il responsabile del processo di direzione della sede operativa (direttore) deve avere almeno 36 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di direzione nel campo della formazione o dell'erogazione dei servizi alle imprese, maturata nell'arco dei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento ovvero delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alle domande medesime.
L'esperienza richiesta può essere stata acquisita anche in affiancamento ovvero in sostituzione di altro direttore di ente formativo o che eroga servizi alle imprese, a prescindere dall'inquadramento contrattuale riservato alla risorsa candidata.
c) IMPEGNO DELLE PARTI: l'ente deve garantire la copertura del ruolo per il monte ore previsto per il volume di attività formativa per il quale si candida. A tale fine, con la domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, l'ente deve presentare la documentazione da cui risulti la disponibilità delle parti a collaborare e l'impegno delle stesse ad attivare un contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge al più tardi al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto[1].
L'ente è esonerato dal presentare detta documentazione solo nel caso in cui esista già, tra le parti, un contratto a tempo indeterminato.
La copertura del ruolo di direttore della sede operativa deve essere sempre garantita da un'unica risorsa.
d) ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI:

1. sino ad un volume massimo di attività formativa di 5.000 ore/anno, il ruolo di direttore può essere assunto dal Dirigente scolastico in carica presso la struttura candidata. In tale caso si chiede esclusivamente l'invio della copia del provvedimento di conferimento di incarico oppure della dichiarazione dell'interessato da cui si evinca la funzione specifica;
2. oltre le 5.000 ore/anno di attività formativa, per il ruolo di direttore deve essere individuata una risorsa diversa dal Dirigente scolastico. In tal caso si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c).

e) VERIFICHE ED ISPEZIONI: in sede di verifica annuale sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 e di verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 deve risultare:

- la coerenza dei contratti attivati per il ruolo con il volume e la durata dell'attività formativa in senso stretto[1] svolta;
- l'attivazione in via prioritaria e sino ad esaurimento della disponibilità dichiarata, dei contratti con le risorse i cui curricula siano stati valutati positivamente ai fini dell'accreditamento.

f) DOCUMENTI DA ALLEGARE: v. parte D) Documenti da allegare, punto 1) (*con esclusione del Dirigente scolastico*), 3), 4) e 5).

1 Per attività formativa in senso stretto si intende la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione formativa, con esclusione dei momenti di progettazione, preparazione e chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto (Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 37, comma 4).

A2) SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Volume di attività formativa annua	Ruolo	Tempo dedicato (monte ore)
fino a 2.500 ore	responsabile amministrativo	800
da 2.501 a 5.000 ore	responsabile amministrativo	1590
	responsabile e addetto amministrativo	800 + 800
per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	addetti amministrativi	ulteriori 1590

a) COMPETENZE: dal curriculum vitae (CV) del responsabile delle attività amministrative e contabili deve emergere il possesso di significative competenze relativamente a:

1. organizzazione delle attività contabili e degli adempimenti amministrativi e fiscali;
2. rendicontazione delle spese;
3. relazioni economiche con clienti e fornitori;
4. controllo di gestione.

b) ESPERIENZA: il responsabile delle attività amministrative e contabili deve avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nella funzione di amministrazione nel campo della formazione o dell'erogazione dei servizi alle imprese. L'esperienza specifica deve essere stata maturata nel-

l'arco dei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento ovvero delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alle domande medesime.
c) IMPEGNO DELLE PARTI: l'ente deve garantire la copertura del ruolo per il monte ore previsto per il volume di attività formativa per il quale si candida. A tale fine, con la domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, l'ente deve presentare la documentazione da cui risulti la disponibilità delle parti a collaborare e l'impegno delle stesse ad attivare un contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge al più tardi al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto[1].
L'ente è esonerato dal presentare detta documentazione solo nel caso in cui esista già, tra le parti, un contratto a tempo indeterminato.
Premesso che la disponibilità temporale minima dichiarata deve essere di almeno 800 ore annue, si precisa che il monte ore della collaborazione può essere concordato tra le parti a seconda della disponibilità della risorsa.
La copertura del ruolo di responsabile del servizio amministrativo e contabile deve essere sempre garantita da un'unica risorsa.
d) ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI:
1. sino ad un volume massimo di attività formativa di 5.000 ore/anno all'interno di dette strutture il responsabile amministrativo può coincidere con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) in carica presso la struttura candidata. In tal caso il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) può fungere anche da responsabile del servizio di segreteria. Qualora la struttura si avvalga di tale possibilità, si chiede la presentazione:
1.1 di una dichiarazione del Dirigente scolastico che attesti la funzione della risorsa all'interno della struttura candidata;
1.2 della lettera di conferimento di incarico, firmata per accettazione dalla risorsa, in cui il Dirigente scolastico specifica le funzioni per le quali si concorda la collaborazione del DSGA.
2. oltre le 5.000 ore/anno di attività formativa, per la funzione di responsabile amministrativo e per quella di responsabile del servizio di segreteria deve essere individuata una risorsa diversa dal DSGA. In tal caso si applicano le disposizioni della Sezione A2) Servizio amministrativo, lettere a), b) e c) e della Sezione A3) Servizio di segreteria, lettere a) e b).
e) VERIFICHE ED ISPEZIONI: in sede di verifica annuale sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 e di verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 deve risultare:
- la coerenza dei contratti attivati per il ruolo con il volume e la durata dell'attività formativa in senso stretto[1] svolta;
- l'attivazione in via prioritaria e sino ad esaurimento della disponibilità dichiarata, dei contratti con le risorse i cui curricula siano stati valutati positivamente ai fini dell'accreditamento.
f) DOCUMENTI DA ALLEGARE: v. parte D) Documenti da allegare, punto 1) (con esclusione del DSGA), 3) e 6).

1 Per attività formativa in senso stretto si intende la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione formativa, con esclusione dei momenti di progettazione, preparazione e chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto (Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 37, comma 4).

A3) SERVIZIO DI SEGRETERIA

Volume di attività formativa annua	Ruolo	Tempo dedicato (monte ore)
fino a 2.500 ore	responsabile di segreteria	800
da 2.501 a 5.000 ore	responsabile di segreteria	1590
	responsabile e addetto di segreteria	800 + 800
per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	addetti di segreteria	ulteriori 1590

a) COMPETENZE: dal curriculum vitae (CV) del responsabile di segreteria deve emergere la capacità di svolgere attività di gestione della segreteria sia sul versante interno (supporto alla direzione, all'amministrazione, alla realizzazione degli interventi formativi, ecc.) che su quello esterno (rapporti con il pubblico, con i fornitori, ecc.).
b) IMPEGNO DELLE PARTI: il responsabile di segreteria deve avere un contratto di lavoro dipendente di almeno 800 ore con l'ente in essere al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento.
Per gli eventuali addetti di segreteria, l'ente deve garantire la copertura del ruolo per il monte ore previsto per il volume di attività formativa per il quale si candida. A tale fine, con la domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, l'ente deve presentare la documentazione da cui risulti la disponibilità delle parti a collaborare e l'impegno delle stesse ad attivare un contratto di lavoro nelle forme consentite

dalla legge al più tardi al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto[1].
L'ente è esonerato dal presentare detta documentazione solo nel caso in cui esista già, tra le parti, un contratto a tempo indeterminato.
Premesso che la disponibilità temporale minima dichiarata dagli addetti di segreteria deve essere di almeno 800 ore annue, si precisa che il monte ore della collaborazione può essere concordato tra le parti a seconda della disponibilità della risorsa.
La copertura del ruolo di responsabile del servizio di segreteria deve essere sempre garantita da un'unica risorsa.
c) ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI: v. sub A2) Servizio amministrativo, lettera d).
d) VERIFICHE ED ISPEZIONI: in sede di verifica annuale sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 e di verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 deve risultare:
- la coerenza dei contratti attivati per il ruolo con il volume e la durata dell'attività formativa in senso stretto[1] svolta;
- l'attivazione in via prioritaria e sino ad esaurimento della disponibilità dichiarata, dei contratti con le risorse i cui curricula siano stati valutati positivamente ai fini dell'accreditamento;
- che il ruolo di responsabile di segreteria è stata assicurata in via continuativa.

e) DOCUMENTI DA ALLEGARE: v. sub A2) Servizio amministrativo, lettera f) Documenti da allegare.

1 Per attività formativa in senso stretto si intende la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione formativa, con esclusione dei momenti di progettazione, preparazione e chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto (Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 37, comma 4).

B) Processo di erogazione del servizio formativo

B1) COORDINAMENTO

Volume di attività formativa annua	Ruolo	Tempo dedicato (monte ore)
fino a 2.500 ore	per ogni macrotipologia richiesta: un coordinatore referente	800
da 2.501 a 5.000 ore	per ogni macrotipologia richiesta: un coordinatore referente	1590
	per ogni macrotipologia richiesta: un coordinatore referente e un coordinatore aggiunto	800 + 800
per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	indipendentemente dal numero di macrotipologie richieste: uno o più coordinatori aggiunti	ulteriori 1590

a) COMPETENZE: dal curriculum vitae (CV) dei coordinatori deve emergere il possesso di significative competenze relative alle seguenti attività:
1. organizzazione e gestione delle risorse umane;
2. preparazione, programmazione e realizzazione delle azioni formative anche in relazione ad eventuali docenze.

Relativamente ai coordinatori referenti, dette competenze devono essere state maturate nella macrotipologia per cui vengono candidati dall'ente.
Relativamente ai coordinatori aggiunti, dette competenze devono essere state maturate nelle macrotipologie per le quali l'ente chiede l'accreditamento.
b) ESPERIENZA: i coordinatori referenti e gli eventuali coordinatori aggiunti devono avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nel ruolo di coordinamento nel campo della formazione secondo quanto stabilito sub a). L'esperienza specifica deve essere stata maturata nell'arco dei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alle domande medesime.
c) IMPEGNO DELLE PARTI: con la domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento l'ente deve presentare la documentazione da cui risulti la disponibilità delle parti a collaborare per l'ammontare di ore concordato e l'impegno delle stesse ad attivare un contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge al più tardi al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto[1].
L'ente è esonerato dal presentare detta documentazione solo nel caso in cui esista già, tra le parti, un contratto a tempo indeterminato.
Premesso che la disponibilità temporale minima dichiarata deve essere di almeno 800 ore annue, si precisa che il monte ore della collaborazione può essere concordato tra le parti a seconda della disponibilità della risorsa.
La copertura del ruolo di coordinatore referente per ogni macrotipologia deve essere sempre garantita

da un'unica risorsa.
d) VERIFICHE ED ISPEZIONI: in sede di verifica annuale sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 e di verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 deve risultare:
- la coerenza dei contratti attivati per il ruolo rispetto alle macrotipologie, al volume e alla durata dell'attività formativa in senso stretto[1] svolta;
- l'attivazione in via prioritaria e sino ad esaurimento della disponibilità dichiarata, dei contratti delle risorse che, in sede di domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, hanno dato la propria disponibilità a collaborare.

Si precisa che i contratti con i coordinatori referenti devono essere attivati in via prioritaria in relazione alla formazione attivata (singole macrotipologie).
e) DOCUMENTI DA ALLEGARE: v. parte D) Documenti da allegare, punto 1) e 3).

1 Per attività formativa in senso stretto si intende la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione formativa, con esclusione dei momenti di progettazione, preparazione e chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto (Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 37, comma 4).

B2) TUTORAGGIO

Volume di attività formativa annua	Ruolo	Tempo dedicato (monte ore)
fino a 2.500 ore	per ogni macrotipologia: richiesta un tutor referente	800
da 2.501 a 5.000 ore	per ogni macrotipologia richiesta: un tutor referente	1590
	per ogni macrotipologia richiesta: un tutor referente e un tutor aggiunto	800 + 800
per ogni scaglione di ulteriori 5.000 ore	indipendentemente dal numero di macrotipologie richieste: uno o più tutor aggiunti	ulteriori 1590

a) COMPETENZE: dal curriculum vitae (CV) dei tutor deve emergere il possesso di significative competenze relativamente alle seguenti attività:
1. supporto al processo di apprendimento, individuale o di gruppo;
2. supporto all'ingresso e all'uscita dal percorso formativo;
3. gestione delle attività di stage e di tirocinio.

Relativamente ai tutor referenti, dette competenze devono essere state maturate nella macrotipologia per cui vengono candidati dall'ente.
Relativamente ai tutor aggiunti, dette competenze devono essere state maturate nelle macrotipologie per le quali l'ente chiede l'accreditamento.
Con riferimento ai tutor referenti per le macrotipologie As, Bs e Cs è richiesta, altresì, un'esperienza specifica documentata coerente con le problematiche presentate dalle diverse tipologie di utenza e di svantaggio.
Qualora i tutor referenti per le macrotipologie As, Bs e Cs non abbiano maturato l'esperienza specifica relativa alle categorie di svantaggio richieste, è necessario che l'esperienza medesima sia stata maturata dagli eventuali tutor aggiunti candidati.
b) ESPERIENZA: i tutor referenti e gli eventuali tutor aggiunti devono avere almeno 24 mesi di esperienza specifica, anche non continuativi, nel ruolo di tutoraggio nel campo della formazione o dell'erogazione dei servizi alle imprese secondo quanto stabilito sub a). L'esperienza specifica deve essere stata maturata nell'arco dei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alle domande medesime.
c) IMPEGNO DELLE PARTI: con la domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento l'ente deve presentare la documentazione da cui risulti la disponibilità delle parti a collaborare per l'ammontare di ore concordato e l'impegno delle stesse ad attivare un contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge al più tardi al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto[1].
L'ente è esonerato dal presentare detta documentazione solo nel caso in cui esista già, tra le parti, un contratto a tempo indeterminato.
Premesso che la disponibilità temporale minima dichiarata deve essere di almeno 800 ore annue, si precisa che il monte ore della collaborazione può essere concordato tra le parti a seconda della disponibilità della risorsa.
La copertura del ruolo di tutor referente per ogni macrotipologia deve essere sempre garantita da un'unica risorsa.
d) VERIFICHE ED ISPEZIONI: in sede di verifica annuale sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 e di verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 deve risultare:
- la coerenza dei contratti attivati per il ruolo rispetto alle macrotipologie, alle eventuali categorie

dello svantaggio interessate, al volume e alla durata dell'attività formativa in senso stretto[1] svolta;
- l'attivazione in via prioritaria e sino ad esaurimento della disponibilità dichiarata, dei contratti delle risorse che, in sede di domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, hanno dato la propria disponibilità a collaborare.

Si precisa che i contratti con i tutor referenti devono essere attivati in via prioritaria in relazione alla formazione attivata (singole macrotipologie e categorie dello svantaggio).
e) DOCUMENTI DA ALLEGARE: v. parte D) Documenti da allegare, punto 1) e 3).

1 Per attività formativa in senso stretto si intende la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione formativa, con esclusione dei momenti di progettazione, preparazione e chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto (Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 37, comma 4).

C) Referenti di processo

a) COMPETENZE E FORMAZIONE: i referenti devono avere un'esperienza specifica inerente ai processi per i quali vengono candidati ovvero devono aver svolto attività di formazione o di aggiornamento coerente con i relativi processi.
I referenti possono anche coincidere con le altre risorse candidate dall'ente a copertura dei processi di direzione, amministrazione e gestione della sede operativa o del processo di erogazione del servizio formativo.
b) ESPERIENZA E FORMAZIONE: le competenze specifiche e la formazione devono essere state maturate nell'arco dei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento ovvero rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alle domande medesime.
c) IMPEGNO DELLE PARTI: con la domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento l'ente deve presentare la documentazione da cui risulti la disponibilità delle parti a collaborare per l'ammontare di ore concordato e l'impegno delle stesse ad attivare un contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge al più tardi al momento dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto[1]. L'ente è esonerato dal presentare detta documentazione solo nel caso in cui esista già, tra le parti, un contratto a tempo indeterminato.

PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI

Gestione sistema informativo*	Analisi dei fabbisogni*	Progettazione degli interventi*	Monitoraggio e valutazione*

* Le competenze vanno descritte fornendo informazioni aggiuntive e diverse rispetto a quelle contenute nel curriculum vitae. Nel caso di attività formative, vanno indicati sinteticamente i contenuti dei relativi corsi di studio.

d) VERIFICHE ED ISPEZIONI: in sede di verifica annuale sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 e di verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 deve risultare l'attivazione in via prioritaria, dei contratti delle risorse che, in sede di domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, hanno dato la propria disponibilità a collaborare. L'attivazione del contratto non è necessaria qualora la risorsa candidata abbia già in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una collaborazione per svolgere un'altra funzione all'interno del nucleo.
DOCUMENTI DA ALLEGARE: v. parte D) Documenti da allegare, punto 1), 2) e 3).

NOTA: i referenti dei processi possono coincidere con le risorse candidate dall'ente a copertura dei diversi ruoli descritti nelle sezioni A e B del presente allegato, purchè dai rispettivi CV e dalle schede integrative emergano la formazione o l'aggiornamento ovvero l'esperienza e le competenze specifiche, inerenti i processi per i quali vengono candidati.

1 Per attività formativa in senso stretto si intende la fase relativa al periodo di realizzazione dell'azione formativa, con esclusione dei momenti di progettazione, preparazione e chiusura amministrativa in funzione della predisposizione del rendiconto (Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 37, comma 4).

D) Documenti da allegare

1) curriculum vitae (CV) delle sole risorse umane che compongono il nucleo di cui all'articolo 9, redatto in lingua italiana, conforme allo standard europeo, aggiornato, datato e sottoscritto in originale dalla risorsa umana cui si riferisce e contenente l'indicazione dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali

ai sensi della normativa vigente in tema di privacy;
2) scheda integrativa del curriculum vitae (CV) delle sole risorse professionali individuate come referenti dei processi ai sensi degli articolo 9, commi 1 e 2, redatta in lingua italiana, aggiornata, datata e sottoscritta in originale dalla risorsa umana cui si riferisce. La scheda va compilata solamente nella parte inerente il processo per il quale la risorsa è candidata;
3) documentazione attestante l'impegno delle parti a collaborare per l'ammontare di ore concordato e ad attivare un rapporto di lavoro al più tardi all'avvio dell'attività formativa in senso stretto;
4) eventuale documentazione atta a dimostrare che il responsabile del processo di direzione della sede operativa (direttore) ha maturato l'esperienza specifica richiesta in affiancamento ovvero in sostituzione di altro direttore di ente formativo o che eroga servizi alle imprese (v. parte A) Processo di direzione, amministrazione e gestione della sede operativa, Sezione A1) Direzione della sede operativa, lettera b));
5) copia del provvedimento di conferimento di incarico del Dirigente scolastico o dichiarazione dell'interessato atta a dimostrare la propria funzione all'interno della struttura candidata;
6) dichiarazione del Dirigente scolastico atta a dimostrare l'assegnazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) alla struttura candidata e lettera di conferimento di incarico, firmata per accettazione dalla risorsa, in cui il Dirigente scolastico specifica le funzioni per le quali si concorda la collaborazione del DSGA nei casi previsti dalla parte A2) Servizio amministrativo, lettera d).
La documentazione di cui ai punti precedenti deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di accreditamento, di proroga o di aggiornamento, ovvero, rispetto alla data di presentazione delle eventuali integrazioni prodotte ad esito dell'attività istruttoria svolta rispetto alle domande medesime.

08_12_1_DDC_LAV FOR 253

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 7 marzo 2008, n. 253/LAVFOR

Programma Operativo regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mesi di febbraio e marzo 2008.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006, n. 33 del 12 gennaio 2007 e n. 2210 del 21 settembre 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;
CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";
CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;
CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 21 settembre 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 1° ottobre 2007 e fino al 31 marzo 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 1.000.000,00 suddivisi in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
VISTO il decreto n. 164/LAVFOR del 28 febbraio 2008 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 25 febbraio 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
10.631,50	35.370,00	24.355,00	37.720,00

VISTI i progetti presentati il 28 febbraio 2008 ed il 6 marzo 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 19.400,00;
CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;
CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
10.631,50	35.370,00	24.355,00	18.320,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 28 febbraio 2008 ed il 6 marzo 2008 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone, determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante),
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 4 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 19.400,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008.
5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 7 marzo 2008

RAMPONI

08_12_1_DDC_LAV FOR 253_ALL

Decreto di approvazione
n.ro 253
di data 07/03/2008

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI - FEBBRAIO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENW

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OPERATORE ALLEVAMENTO CAVALLI	200803804001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2008	5.520,00	5.520,00	50
2	ADDETTA AGENZIA VIAGGI	200803804003	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2008	5.520,00	5.520,00	50
3	ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE	200803804004	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2008	5.520,00	5.520,00	50
4	ADDETTA DI SEGRETERIA	200804552001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2008	2.840,00	2.840,00	50
			Totale con finanziamento		19.400,00	19.400,00	
			Totale		19.400,00	19.400,00	
			Totale con finanziamento		19.400,00	19.400,00	
			Totale		19.400,00	19.400,00	

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI - FEBBRAIO

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3AA2PF11ENW	200803804002	ADDETTA DI SEGRETERIA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006

08_12_1_DDC_REL INT 124

Decreto del Direttore centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 7 marzo 2008, n. 124/IE
Pubblicazione sul BUR n. 5 del 30.01.2008 dell'estratto del decreto del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 18 gennaio 2008 n. 13. Errata corrige e pubblicazione sul BUR.

IL DIRETTORE CENTRALE

PREMESSO che con propria deliberazione del 14 dicembre 2007 n. 3160, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007, la Giunta regionale approvato l'Avviso per la costituzione di una Lista di esperti presso il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, finalizzata alla selezione dei candidati per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e dell'Info Point sloveno del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
E CHE l'allegato 1 alla deliberazione sopra citata prevede che tutte le candidature vengano esaminate da una Commissione tecnica italo-slovena, composta da sei membri, ciò in considerazione dell'esigenza di rappresentare in pari misura la componente istituzionale italiana e slovena all'interno della Commissione medesima;
CONSIDERATO che con proprio decreto n. 13 del 18 gennaio 2008 si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice delle candidature presentate ai fini dell'iscrizione alla lista di cui alla D.G.R. n. 3160 del 14.12.2007;
E CHE, nella redazione dell'estratto del decreto n. 13 del 18.01.2008, destinato alla pubblicazione sul B.U.R., per mero errore materiale non pregiudicante il decretato, è stato indicato il n. 18 quale numero di protocollo amministrativo dell'atto in forma estesa;
VISTA la pubblicazione sul B.U.R. n. 5 del 30.01.2008 dell'estratto del decreto del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 13/2008 recante quale numero di protocollo amministrativo il n. 18;
RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell'errore materiale rilevato e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. di procedere alla rettifica, quale errata corrige dell'errore materiale, non pregiudicante il decretato, rilevato sull'estratto del decreto del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali n. 13/2008 e di confermare che il numero di protocollo amministrativo dell'estratto è il n. 13 di data 18 gennaio 2008;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 7 marzo 2008

TESSAROLO

08_12_1_DDC_REL INT 125

Decreto del Direttore centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 7 marzo 2008, n. 125. (Estratto)
Approvazione della Lista di esperti di cui alla DGR n. 3160 del 14.12.2007 e pubblicazione sul BUR.

IL DIRETTORE CENTRALE

(omissis)

DECRETA

1. con riferimento all'Avviso di cui alla D.G.R. n. 3160 del 14 dicembre 2007 ed ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Zanini;
2. in relazione all'Avviso di cui alla D.G.R. n. 3160 del 14 dicembre 2007, è approvata la Lista di esper-

ti presso il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, finalizzata alla selezione dei candidati per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e dell'Info Point sloveno del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, con l'ammissione delle candidature risultate idonee, come indicato nell'allegato 1 al presente decreto e con l'elenco dei candidati non ammessi, in carenza dei requisiti cui ai punti 3) e/o 5) dell'Avviso, come indicato nell'allegato 2;
3. è disposta la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente ai suoi allegati 1 (Lista esperti) e 2 (Elenco non ammessi alla Lista).
Trieste, 7 marzo 2008

TESSAROLO

08_12_1_DDC_REL INT 125_ALL1

Allegato 1 **Elenco degli AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160**

RIF 01 COORDINATORE

COGNOME	NOME
CANDIDO	CARMEN
CLAROTTO	LAVINIA
FERRARESE	LUCA
MUSSIN	PIERO
REPETTO	BARBARA
ŠKOLARIS	MARKO
ŠTOKA	ANUŠKA
TOGNA	BARBARA

RIF 02 VICE-COORDINATORE

COGNOME	NOME
CANDIDO	CARMEN
CLAROTTO	LAVINIA
FERRARESE	LUCA
MUSSIN	PIERO
REPETTO	BARBARA
ŠKOLARIS	MARKO
TOGNA	BARBARA

RIF 03 ASSISTENTE DI GESTIONE

COGNOME	NOME
ABRAM	OLGA
BECIA	MICHELE
BENSI	SARA
BIANCHET	SILVIA
BREZZA	ROBERTO
CAMPI	GIULIA CARLOTTA
CANDIDO	CARMEN
CARULLI	MARCO
DE MARCO	LUCIO
DIODORO	FRANCESCO
FACCA	LARA
FAVOTTO	ANNA
GIARLE	MICHELA
KOS	DANIJELA
LENOCI	LEONARDO
LINDA	MARCO
LOMBARDO	LOREDANA
LONGO	ADRIANA
MORANDI	VERDIANA
MUSSIN	PIERO
REPETTO	BARBARA
ROJA	CRISTIAN
SACCARDO	ANDREA
SALVADOR	SERGIO
SCHIAVETTO	LISA
SOSOL	ALJOŠA
TREVISAN	SILVIA
TUNIZ	SARA

Allegato 1 **Elenco degli AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160**

RIF 04 ESPERTO SENIOR FINANZ. E MONIT.

COGNOME	NOME
ABRAM	OLGA
BALDASSARRE	PAOLO
BIGOT	LORENZO
CAMPI	GIULIA CARLOTTA
CANDIDO	CARMEN
COLUCCI	GIOVANNI
CONTINOLO	DONATO
DARIO	ANNACARLA
PAULON	MARCELLA
PERESSON	DANIELA
SACCARDO	ANDREA
TOGNA	BARBARA

RIF 05 ASSISTENTE FINANZ. E MONITORAGGIO

COGNOME	NOME
ABRAM	OLGA
BALDASSARRE	PAOLO
BIANCHET	SILVIA
BIGOT	LORENZO
CAMPI	GIULIA CARLOTTA
CANDIDO	CARMEN
DARIO	ANNACARLA
DIODORO	FRANCESCO
FACCA	LARA
FAVOTTO	ANNA
GIASSI	EMANUELE
HAREJ	ANTON
KOS	DANIJELA
LENOCI	LEONARDO
LINDA	MARCO
LONGO	ADRIANA
MAYER	PIERPAOLA
MILOS	ELISA
MUSSIN	PIERO
PAULON	MARCELLA
REPETTO	BARBARA
SCHIAVETTO	LISA
SOSOL	ALJOŠA
STEFANI	MICHELA
TREVISAN	SILVIA

Allegato 1 **Elenco degli AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160**

RIF 06	ADDETTO COMUNICAZ. E INFORMAZ.
COGNOME	**NOME**
BECIA	MICHELE
BIANCHET	SILVIA
GIARLE	MICHELA
KOS	DANIJELA
LENOCI	LEONARDO
LONGO	ADRIANA
MUSSIN	PIERO
PETROSSI	SANDY
REPETTO	BARBARA
SOSIČ FABJAN	NATAŠA
SOSOL	ALJOŠA
TREVISAN	SILVIA
VIDALI	ZAIRA

RIF 09	ADDETTO INFO POINT SLOVENO
COGNOME	**NOME**
ABRAM	OLGA
BENSI	SARA
HAREJ	ANTON
KOS	DANIJELA
LONGO	ADRIANA
SOSOL	ALJOŠA
VIDALI	ZAIRA

RIF 07	TRADUTTORE
COGNOME	**NOME**
COTIČ	INGRID
STERNAD	TANJA

RIF 08	ADDETTO DI SEGRETERIA
COGNOME	**NOME**
BENSI	SARA
GLAVINA	MARKO
HRVATIC	ALJA
KOSMINA	MARTINA
MOŽINA	MARJETICA
ROLICH	MATEJ
SAKSIDA	UROŠ
SANCIN	JELKA
SMOTLAK	SONJA
TOMASELLI	TANJA
VISINTIN	ALICE

08_12_1_DDC_REL INT 125_ALL2

Allegato 2 **Elenco dei NON AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160**

CANDIDATI NON AMMESSI PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL PUNTO 5 DELL'AVVISO DI CUI ALLA D.G.R. 3160/2007

COGNOME	NOME
BARNA	ZUZSANNA RENATA
BARON	DENIS
BENELLI	GIACOMO
CARDINALI	FEDERICA
ČERNIC	MARKO
DE VIDO	GIANLUCA
FORTUNA	CARLO
GIARDINA	ALESSANDRO
LANDRI	FRANCESCO
MARCOLIN	CRISTINA
PASKULIN	ZULEJKA
RUSSO	IRENE
SIMČIČ	MARJANA
TURK	JERICA
VALENČIC	KRISTINA

Allegato 2 **Elenco dei NON AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160**

CANDIDATI NON AMMESSI PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL PUNTO 3 DELL'AVVISO DI CUI ALLA D.G.R. 3160/2007

RIF 01 COORDINATORE

COGNOME	NOME
CONTINOLO	DONATO
DE MARCO	LUCIO
LEVIČAR	ROBERT
LINDA	MARCO
MANTOVANI	FEDERICA
MILOS	ELISA
PAULON	MARCELLA
PERESSON	DANIELA
ROJA	CRISTIAN
VENTINELLI	ANNA

RIF 02 VICE-COORDINATORE

COGNOME	NOME
BREZZA	ROBERTO
CAMPI	GIULIA CARLOTTA
CARULLI	MARCO
COLUCCI	GIOVANNI
CONTINOLO	DONATO
DE MARCO	LUCIO
GIASSI	EMANUELE
KOS	DANIJELA
LENOCI	LEONARDO
LEVIČAR	ROBERT
LINDA	MARCO
MANTOVANI	FEDERICA
MARSENIČ	VESNA
MILOS	ELISA
PAULON	MARCELLA
PIERDOMENICO	ILARIA
RODARO	GRETA
SCHIAVETTO	LISA
VENTINELLI	ANNA

Allegato 2 Elenco dei NON AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160

CANDIDATI NON AMMESSI PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL PUNTO 3 DELL'AVVISO DI CUI ALLA D.G.R. 3160/2007

RIF 03 ASSISTENTE DI GESTIONE

COGNOME	NOME
ANASTASIA	SILVIA
AVANZINI	DOMIZIANA
BERTOK	ANDREJ
CEFALO	PAOLA
CESCHIUTTI	MARA
CIANI	ANDREA ALESSANDRO
CITTI	WALTER
COSATTINI	ANNAMARIA
DARIO	ANNA CARLA
DI DIO	KRISTINA
FALCOMER	PAMELA
HRVATIC	ALJA
LAZZARINI	LAURA VANIA
MARSENIČ	VESNA
MASTROLEO	ALESSIA
MILOS	ELISA
PAULON	MARCELLA
PIERI	FABIANA
RAUCHI	FRANCESCA
RODARO	GRETA
ROLICH	MATEJ
SAKSIDA	UROŠ
STEFANI	MICHELA
ŠTRANCAR	LUCIJA
TESI	SARA
TONIZZO	NICOLETTA
TRAVAINI	GAIA
VENTINELLI	ANNA
VIDALI	ZAIRA
VIŽINTIN	LILIANA

RIF 04 ESPERTO SENIOR FINANZ. E MONIT.

COGNOME	NOME
CESCHIUTTI	MARA
CIANI	ANDREA ALESSANDRO
DIODORO	FRANCESCO
FACCA	LARA
GENTILE	RAFFAELLA
LINDA	MARCO
MANTOVANI	FEDERICA
MARSENIČ	VESNA
MUSSIN	PIERO
RODARO	GRETA
SALVADOR	SERGIO
STEFANI	MICHELA

Allegato 2 **Elenco dei NON AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160**

CANDIDATI NON AMMESSI PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL PUNTO 3 DELL'AVVISO DI CUI ALLA D.G.R. 3160/2007

RIF 05 ASSISTENTE FINANZ. E MONITORAGGIO

COGNOME	NOME
ANASTASIA	SILVIA
BENSI	SARA
CIANI	ANDREA ALESSANDRO
FALCOMER	PAMELA
FELETTIG	PIERALBERTO
MASTROLEO	ALESSIA
NARDUZZI	SERENELLA
RAUCHI	FRANCESCA
RODARO	GRETA
ROLICH	MATEJ
SAKSIDA	UROŠ
SOSIČ FABJAN	NATAŠA
TESI	SARA

RIF 07 TRADUTTORE

COGNOME	NOME
FURLAN	DANIELE
LACAPRA	TEREZA
PERUZZO	KATIA
ŠIRCA	SELMA

RIF 06 ADDETTO COMUNICAZ. E INFORMAZ.

COGNOME	NOME
ANASTASIA	SILVIA
BENSI	SARA
BERTOK	ANDREJ
BOLZAN	SILVIA
BREZZA	ROBERTO
CANDIDO	CARMEN
CARULLI	MARCO
CERNO	IGOR
CITTI	WALTER
COSATTINI	ANNAMARIA
CRISTOFOLI	VALENTINA
DI DIO	KRISTINA
FALCOMER	PAMELA
FAVOTTO	ANNA
FELETTIG	PIERALBERTO
HRVATIC	ALJA
JAGODIC	DEVAN
LOMBARDO	LOREDANA
MILOS	ELISA
MORANDI	VERDIANA
PIERI	FABIANA
ROJA	CRISTIAN
SAKSIDA	UROŠ
STEFANI	MICHELA
STERNAD	TANJA
TESI	SARA
TOMASELLI	TANJA
TONIZZO	NICOLETTA
VENTNELLI	ANNA
VIŽINTIN	LILIANA

Allegato 2 Elenco dei NON AMMESSI alla Lista di esperti di cui alla D.G.R. 14.12.2007 N. 3160

CANDIDATI NON AMMESSI PER CARENZA DEI REQUISITI DI CUI AL PUNTO 3 DELL'AVVISO DI CUI ALLA D.G.R. 3160/2007

RIF 08 ADDETTO DI SEGRETERIA

COGNOME	NOME
AVANZINI	DOMIZIANA
BOSARI	DANILO
LACAPRA	TEREZA
LAZZARINI	LAURA VANIA
LOMBARDO	LOREDANA
MASUTTI	MANUELA
PERUZZO	KATIA
ŠIRCA	SELMA
STAREC	KATJA
STELLINO	MARINELLA
STERNAD	TANJA
TONIZZO	NICOLETTA

RIF 09 ADDETTO INFO POINT SLOVENO

COGNOME	NOME
BERTOK	ANDREJ
DI DIO	KRISTINA
HRVATIC	ALJA
JAGODIC	DEVAN
MOŽINA	MARJETICA
STERNAD	TANJA
TOMASELLI	TANJA
VIŽINTIN	LILIANA

08_12_1_DDS_TUT INQ 272

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 29 febbraio 2008 n. ALP.10 - 272 - INAC/293

Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica all'ing. Ivan Franco.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
CONSIDERATO che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
VISTA la domanda presentata dall'ing. Ivan FRANCO, nato a Conegliano (TV) il 12 Ottobre 1949 e residente a Pordenone in via della Colonna n. 14;
CONSIDERATO che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;

DECRETA

1. È riconosciuta all'ing. Ivan FRANCO, nato a Conegliano (TV) il 12 Ottobre 1949 e residente a Pordenone in via della Colonna n. 14, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl'atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 febbraio 2008

GUBERTINI

08_12_1_DDS_TUT INQ 273

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 29 febbraio 2008 n. ALP.10 - 273 - INAC/305

Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica alla dr.ssa Claudia Marcuzzi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea

ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
CONSIDERATO che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
VISTA la domanda presentata dalla dr.ssa Claudia MARCUZZI, nata a Maniago (PN) il 04 Settembre 1967 e residente a Cordenons (PN) in via Timavo n. 12;
CONSIDERATO che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;

DECRETA

1. È riconosciuta alla dr.ssa Claudia MARCUZZI, nata a Maniago (PN) il 04 Settembre 1967 e residente a Cordenons (PN) in via Timavo n. 12, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl'atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 febbraio 2008

GUBERTINI

08_12_1_DDS_TUT INQ 274

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 29 febbraio 2008 n. ALP.10 - 274 - INAC/306

Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al perito ind. Mauro Del Ben.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
CONSIDERATO che per svolgere suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
VISTA la domanda presentata dal perito ind. Mauro DEL BEN, nato a Pordenone il 06 Aprile 1960 e

residente a Fiume Veneto (PN) in via Pascoli n. 68;
CONSIDERATO che il richiedente, in possesso di titolo di studio idoneo al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica, è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che il curriculum comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;

DECRETA

1. È riconosciuta al perito ind. Mauro DEL BEN, nato a Pordenone il 06 Aprile 1960 e residente a Fiume Veneto (PN) in via Pascoli n. 68, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
2. Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agl'atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 febbraio 2008

GUBERTINI

08_12_1_DGR_289_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 289. (Estratto)

L 1766/1927. Cessione e costituzione di servitù di terreni soggetti ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Comune di Ovaro (UD) ad alienare i beni immobili così identificati:
- frazione di 350,74 mq. del mapp. 115 in F. 60 del Comune di Ovaro per il corrispettivo presunto di € 561,18 (cinquecentosessantuno/18), pari a € 1,60 mq;
2. Di autorizzare la costituzione di una servitù per la posa di condotte idriche ed elettriche interrate su un'area di circa 1.800 mq (ml. 720 per ml. 2,5) dei mappali 26, 27, 114, 115 in F. 60 del Comune di Ovaro (UD) verso il corrispettivo presunto di € 1.140,00 (millecentoquaranta/00);
3. Di prevedere la revoca delle autorizzazioni predette qualora, entro un anno dalla loro comunicazione al Comune di Ovaro, la medesima Amministrazione comunale non realizzi rispettivamente l'alienazione e la costituzione di servitù previste.
4. Di prescrivere che il Comune di Ovaro dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.
5. Di prescrivere che le somme che il Comune di Ovaro ricaverà dall'alienazione e dalla costituzione di servitù di cui alla presente delibera siano investite in titoli del debito pubblico intestati al Comune con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinate, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della frazione di Mione.
6. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_12_1_DGR_546_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 546

Art. 2545 septiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto d'autorità di società cooperative;
VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il giorno 08.11.2007 alla cooperativa "Alpi Friuli - Società Cooperativa", dal quale si rileva che la società, essendo assolutamente inattiva, non persegue lo scopo mutualistico;
RAVVISATA conseguentemente l'esigenza di procedere allo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;
RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 7 febbraio 2008;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO vieppiù l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
CONSIDERATO il contenuto della nota del segretario generale sub prot. n. 7/SGR/RIS dd.08.02.2008, riguardante l'attività di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale in caso di dimissioni del Presidente della Regione, in assenza di sfiducia;
VISTA la generalità n. 476 dd.15.02.2008 approvata dalla Giunta regionale, avente ad oggetto i lavori della stessa in ordinaria amministrazione;
ATTESO che il presente atto rientra nell'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta medesima, in quanto esente da discrezionalità;
RITENUTA pertanto la necessità di assumere il provvedimento normativamente dovuto, anche a tutela dei terzi interessati;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto d'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Alpi Friuli - Società Cooperativa" con sede in Andreis, costituita addì 12.07.2006 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400.
- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_12_1_DGR_550_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 550
Fse Obiettivo 3 - 2000/2006. Avviso per la presentazione di progetti relativi alle parti professionalizzanti dei diplomi di laurea triennali - Anno accademico 2007/2008 - Università di Trieste e di Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda

l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento n. 1145/2003;
VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia dell'obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo - per il periodo 2000/2006;
VISTO il Complemento di Programmazione dell'obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;
VISTO, in particolare, i seguenti asse e misura del citato Complemento di Programmazione:

Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale	Misura C.3 - Formazione superiore

VISTO il DPReg 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", di seguito denominato regolamento;
CONSIDERATO che il Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006 è in fase di chiusura e che le spese sono ammissibili se sostenute entro il 31 dicembre 2008;
CONSIDERATA la rilevanza della formazione universitaria nel processo complessivo di sviluppo del territorio regionale;
RITENUTO di intervenire, analogamente a quanto avvenuto per i passati anni accademici, a sostegno dello sviluppo delle parti professionalizzanti dei percorsi di laurea triennale realizzati dalle Università di Trieste e di Udine con riferimento all'anno accademico 2007/2008;
RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi relativi alle parti professionalizzanti dei percorsi di laurea triennale delle Università di Trieste e di Udine;
CONSIDERATO che all'atto della predisposizione del presente provvedimento non è possibile definire una destinazione certa di risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei progetti in questione;
CONSIDERATO che i progetti formativi devono essere presentati alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 30 giugno 2008;
CONSIDERATO che entro la data 13 giugno 2008 l'Amministrazione regionale provvederà alla definizione delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal recupero di risorse non utilizzate per la rinuncia alla realizzazione di progetti finanziati nell'ambito di altre procedure pubbliche di selezione inerenti il Programma Operativo o per minori spese evidenziate a seguito delle verifiche rendicontali di altri progetti realizzati nell'ambito del Programma Operativo medesimo;
CONSIDERATO che le suddette risorse finanziarie saranno ripartite in egual misura tra le Università di Udine e di Trieste;
CONSIDERATO qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti alla copertura di tutti i progetti approvati a seguito della procedura di selezione, le Università di Trieste e di Udine si impegnano al completamento dei progetti approvati e non finanziati.
CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato regolamento;
CONSIDERATA l'attuale situazione di ordinaria amministrazione, si ritiene di precisare che l'avviso costituisce atto meramente attuativo del menzionato Complemento di programmazione e rappresenta atto dovuto con riferimento al principio generale del totale utilizzo delle risorse comunitarie disponibili;
CONSIDERATO, inoltre, che tale principio è inderogabile in quanto la mancata rendicontazione in termine comporta la perdita di risorse comunitarie;
CONSIDERATO che eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni al testo dell'avviso sono assunte con decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di operazioni a valere sull'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale -, misura C3 - Formazione superiore - del Programma Operativo dell'Obiettivo

3 - 2000/2006- Fondo Sociale Europeo, con particolare riferimento al finanziamento delle parti professionalizzanti dei percorsi di laurea triennale avviati nell'anno accademico 2007/2008 dalle Università di Trieste e di Udine.
2. I progetti formativi devono essere presentati alla Direzione centrale lavoro, Formazione, Università e Ricerca entro le ore 12.00 del 30 giugno 2008.
3. Entro il termine del 13 giugno 2008 l'Amministrazione regionale provvederà alla definizione delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal recupero di risorse non utilizzate per la rinuncia alla realizzazione di progetti finanziati nell'ambito di altre procedure pubbliche di selezione inerenti il Programma Operativo o per minori spese evidenziate a seguito delle verifiche rendicontali di altri progetti realizzati nell'ambito del Programma Operativo medesimo.
4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_12_1_DGR_550_2_ALL1

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione,
Università e Ricerca

FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO 3 – 2000/2006
ASSE C- MISURA C3

Avviso per la presentazione di progetti relativi alle parti professionalizzanti dei percorsi di laurea triennali delle Università di Trieste e Udine – Anno accademico 2007/2008

SEZIONE I^

GENERALITA'

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
   a) del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
   b) del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
   c) del regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
   d) del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000, di seguito denominato Programma;
   e) del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1945 del 22 luglio 2004, di seguito denominato Complemento;
2. Il presente avviso dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti presentati a valere sull'asse C, misura C.3 previsti dal citato Programma Operativo e dal connesso Complemento di programmazione:

Asse C – Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale	• Misura C.3 – Formazione superiore

   In particolare il presente avviso si riferisce all'azione "Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)"prevista dal Complemento. L'avviso si rivolge ai percorsi di laurea triennale in atto sul territorio regionale da parte delle Università di Trieste e di Udine nell'anno accademico 2007/2008.
3. I progetti si realizzano attraverso azioni facenti capo alle macro tipologie "Azioni rivolte alle persone" e "Azioni di accompagnamento".
4. Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il Regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale", di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla sezione Operatore, voce Normativa.
6. Il parametro di costo unitario è costituito dal costo ora/corso e, in sede di preventivo, il costo complessivo del progetto va riportato nella voce di spesa B2.5 – Erogazione del servizio -, imputandovi il prodotto tra il costo ora/corso individuato ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto. In sede di rendicontazione il costo del progetto deve essere ripartito nell'ambito delle voci di spesa ammissibili di seguito indicate.

7. La gestione finanziaria dei progetti, secondo quanto previsto all'art. 56, comma 4 del Regolamento, è disciplinata dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 40 del 12 marzo 1997.

2. RISPETTO DEI CAMPI TRASVERSALI DI INTERVENTO

1. La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1784/99.
2. In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione	I progetti presentati a valere sul presente avviso devono contenere moduli o parte di essi relativi ai temi della comunicazione e/o delle nuove tecnologie. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa
Pari opportunità	Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante
Sviluppo locale	I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali

3. DESTINAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELLE AREE OBIETTIVO 2

1. Sulla base di quanto stabilito dal Programma, il presente avviso assicura una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000/2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni.
2. In fase di presentazione dei progetti non vengono attivate procedure che determinino l'allocazione di parte delle risorse finanziarie disponibili a favore della specifica destinazione finanziaria di cui al precedente comma.
3. I soggetti attuatori sono peraltro tenuti, in sede di rendicontazione, ad evidenziare gli allievi con residenza o domicilio in area obiettivo 2, al fine di consentire alla Regione di determinare, ex post, la ricaduta finanziaria su tale area dei progetti.

4. PROCEDURE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE AL TESTO DELL'AVVISO

1. Eventuali modifiche e integrazioni al testo del presente avviso sono assunte con decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca

SEZIONE II^ ***SCHEDA TECNICA***		
Macro tipologia	**Tipologia d'azione**	**Azione**
Azioni rivolte alle persone	**Formazione**	**Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)**

1. **Misura**: C.3 – Formazione superiore

2. **Tipologia formativa**: Moduli professionalizzanti all'interno dei percorsi universitari (09). In particolare la presente Scheda tecnica si riferisce all'azione "Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)" prevista dal Complemento. Con la sua attivazione si intende rafforzare la promozione dell'integrazione tra la formazione accademica e la formazione operativa, con il perseguimento di un forte raccordo tra il sistema universitario, quello della formazione ed il mondo produttivo. La gestione finanziaria dei progetti, secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 4 del Regolamento, è disciplinata dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 40 del 12 marzo 1997.

3. **Descrizione**: Il presente avviso si colloca nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo obiettivo 3 2000/2006. Detto programma è in fase di chiusura ed ai sensi della normativa comunitaria le spese sono ammissibili se sostenute entro il 31 dicembre 2008. Lo stato di avanzamento del programma non consente, nel momento in cui il presente avviso viene redatto, una definizione certa delle risorse finanziarie da destinare all'avviso medesimo. La Direzione centrale sta realizzando una verifica finale delle risorse finanziarie recuperabili a seguito della rinuncia all'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito delle procedure pubbliche di selezione e a seguito di minori spese evidenziatesi dopo le verifiche rendicontali.
   Pertanto il presente avviso prevede la presentazione da parte delle Università di Trieste e di Udine dei progetti formativi relativi alle parti professionalizzanti dei percorsi di laurea triennali avviati nell'anno accademico 2007/2008. Detti progetti devono pervenire alla Direzione centrale entro il 30 giugno 2008; l'Amministrazione regionale, entro la data del 13 giugno 2008, determina le risorse disponibili che saranno ripartite in eguale misura tra le due sopra citate Università.
   Le Università di Trieste e di Udine, nel caso le risorse disponibili a valere sul presente avviso non risultino sufficienti alla copertura di tutti i progetti approvati a seguito della procedura di selezione, devono garantire il completamento dei progetti approvati e non finanziati. Detto impegno deve essere formalizzato con apposita nota, sottoscritta dal rappresentante legale, che deve accompagnare la presentazione dei progetti alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca.

4. **Destinatari**: Studenti universitari iscritti ai percorsi oggetto del finanziamento.

5. **Soggetti proponenti**: Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine.

6. **Termini di presentazione**: I progetti devono perentoriamente pervenire alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro le ore 12.00 del 30 giugno 2008.

7. **Ulteriori elementi dell'offerta**: I progetti devono fare riferimento all'anno accademico 2007/2008.

8. **Modalità di presentazione dei progetti** Ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Modulistica. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a alessandra.zonta@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato)

   Poichè l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta, tramite posta tradizionale e tramite e-mail, all'Autorità di gestione, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

   Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. La non completa compilazione del formulario è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione

   Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla scheda anagrafica.

9. **Destinazione aree obiettivo 2**: Residenza e/o domicilio degli allievi con quantificazione ex post a seguito della presentazione del rendiconto.

10. **Modalità di valutazione e approvazione**: Sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto. La fase di selezione dei progetti si conclude con la predisposizione dei seguenti documenti:
    a) elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
    b) elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
    c) elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

    La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
    a) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
    b) nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
    c) inserimento delle graduatorie sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Per gli operatori, voce Graduatorie.

11. **Costo ora/corso massimo**: 170,00 €. Detto parametro di costo deve intendersi come medio/massimo rispetto a tutte le proposte formative presentate dal singolo ateneo. Nella predisposizione del progetto il preventivo deve essere compilato imputando alla voce di spesa B2.5 – Erogazione del servizio - il costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
    Sono possibili compensazioni tra gli importi assegnati ai singoli progetti approvati, fermo restando il costo complessivo assegnato ad ogni singolo ateneo per l'anno accademico in questione.

12. **Flussi finanziari**: Anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi della normativa vigente.

13. **Disponibilità finanziaria**: Da definire secondo quanto indicato al punto 3.

14. **Termini di avvio e conclusione**: I progetti seguono le tempistiche dell'anno accademico.

15. **Rendiconto e costi ammissibili**: Il rendiconto viene presentato alla Direzione centrale in via San Francesco 37 a Trieste, certificato secondo le modalità stabilite dal Regolamento, entro il 30 novembre 2008. A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito dei costi ammissibili di seguito indicati e ferma restando l'applicazione della citata Circolare ministeriale n. 40 del 12 marzo 1997. Il costo massimo per la certificazione del rendiconto è pari a euro 300,00.
    I costi ammissibili sono i seguenti:

- B1.2 – progettazione esecutiva (tale voce di spesa non può superare il 5% della costo complessivo approvato)
- B1.3 – Trasferte personale dipendente
- B1.4 – Pubblicizzazione e promozione
- B1.5 – Selezione e orientamento partecipanti
- B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD
- B2.1 – Docenza (qualora il docente esterno risieda ad oltre 300 chilometri dalla sede dell'attività formativa sono ammissibili le spese de viaggio, vitto e alloggio; se residente a meno di 300 chilometri, sono ammissibili le spese di viaggio. Dette spese vanno imputate alla voce B2.1 del preventivo; i giustificativi di spesa vanno tenuti distinti da quelli che documentano l'erogazione della prestazione)
- B2.2 – Tutoring (con impegno orario massimo non superiore all'attività formativa in senso stretto. In tali limiti, l'attività è realizzabile anche da più soggetti)
- B2.8 – Indennità partecipanti
- B2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti
- B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)
- B2.11 – Assicurazioni
- B2.12 – Esami finali
- B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
- B2.14 – Materiale didattico e di consumo
- B2.15 – Altre spese (certificazione dei rendiconti)
- B4.1 – Direzione (con impegno orario massimo non superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.2 – Coordinamento (con impegno orario massimo non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.3 – Trasferte personale dipendente
- C1 – Quota desunta da bilancio

L'Autorità di gestione
(dott. Ruggero Cortellino)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_12_1_DGR_553_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 553. (Estratto)

Comune di Gorizia: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 59 del 27.11.2007, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di GORIZIA n. 59 del 27.11.2007, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale;

2. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

08_12_1_ADC_ATT PROD CANCELLAZIONE COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali della società cooperativa "La Margherita".

Con decreto del 28 febbraio 2008 la società cooperativa "LA MARGHERITA Società Cooperativa Sociale Onlus", con sede in Artegna, è stata cancellata dall'Albo regionale delle cooperative sociali sezione A (Cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi).

08_12_1_ADC_ATT PROD ISCRIZIONE COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali della società cooperativa "Da amici viviamo insieme dividendo esperienze".

Con decreto del 28 febbraio 2008 la società cooperativa "DA AMICI VIVIAMO INSIEME DIVIDENDO ESPERIENZE Soc. Coop. Sociale", con sede in Tolmezzo, è stata iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali sezione A (Cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi).

08_12_1_ADC_ATT PROD TRASFERIMENTO COOP

Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza sostegno e promozione comparto cooperativo

Trasferimento di sezione di una società cooperativa iscritta al Registro regionale delle cooperative con decreto assessorile del 10 marzo 2008.

1. "COOPERATIVE AGRICOLE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Zoppola; trasferita dalla sezione agricoltura alla sezione miste.

08_12_1_ADC_PIAN TERR FOGLIANO 15 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Fogliano Redipuglia, con deliberazione consiliare n. 44 del 29 ottobre 2007, ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

08_12_1_ADC_PIAN TERR MONTENARS 2 PRGC _1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Montenars. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Montenars, con deliberazione consiliare n. 32 del 23 agosto 2007, ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

08_12_1_ADC_PIAN TERR TRIESTE 105 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Trieste. Avviso di adozione del Programma urbano dei parcheggi - aggiornamento 2007, in variante n. 105 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Trieste, con deliberazione consiliare n. 102 del 24 ottobre 2007, ha adottato il Programma urbano dei parcheggi - aggiornamento 2007, che costituisce variante n. 105 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 105 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

08_12_1_ADC_PIAN TERR VERZEGNIS 3 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Verzegnis. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Verzegnis, con deliberazione consiliare n. 31 del 23 agosto 2007, ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

08_12_1_ADC_RIS ECON CIRCOLARE N. 3_1_TESTO

Direzione centrale risorse economiche e finanziarie

Circolare esplicativa 6 marzo 2008, n. 3/2008. Modifiche al Regolamento di cui al DPReg. 6 dicembre 2006 n. 372/Pres. recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2 della LR 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) - DPReg. 18 dicembre 2007, n. 414/Pres.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Con il Regolamento 18 dicembre 2007 n. 414/Pres. (di seguito denominato Regolamento modificativo) è stato integrato il contenuto normativo del Regolamento 6 dicembre 2006 n. 372/Pres. (di seguito denominato Regolamento già vigente) disciplinante le modalità applicative dell'aliquota IRAP ridotta a favore delle cosiddette "imprese virtuose".
In particolare, le integrazioni sono contenute negli articoli 1 e 2 del suddetto Regolamento modificativo, aventi rispettivamente ad oggetto - nell'uno - il recepimento di previsioni normative (introdotte dalla legge finanziaria dello Stato per il 2007) incidenti sulla determinazione del primo parametro di virtuosità, e - nell'altro - l'introduzione di un principio che consente di valutare in modo omogeneo i valori assunti per la misurazione della *performance* aziendale in ciascuno degli anni considerati, al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dall'abbattimento del c.d. "*cuneo fiscale*" e dalla deducibilità degli oneri in materia di ricerca e sviluppo.
Le modifiche apportate al Regolamento già vigente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2007, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento modificativo.
Di seguito si procede alla disamina delle suddette modificazioni e delle problematiche connesse alla loro applicazione.
2. LE NOVITÀ CONTENUTE NEL REGOLAMENTO MODIFICATIVO. MODALITÀ APPLICATIVE.

Art. 1

L'articolo 1 del Regolamento modificativo integra il contenuto dell'art. 3, comma 3, lett. c) del Regolamento già vigente al fine di includere tra le deduzioni da non considerare per il computo del primo parametro (rappresentato dall'incremento del valore della produzione) anche le fattispecie di nuova istituzione previste dai commi 4 sexies e 4 septies dell'art. 11 del D.Lgs. 446/97.
Nel caso di specie, quindi, la novità risiede nell'estensione delle prescrizioni contenute nella norma regionale alle ipotesi precedentemente non contemplate dalla legge statale.
In occasione dell'emanazione delle disposizioni volte a ridurre il cuneo fiscale, il legislatore ha infatti modificato anche la disciplina di alcuni degli incentivi all'occupazione già previsti dalla normativa IRAP.
In particolare, la disposizione contenuta nel suddetto comma 4 sexies riconosce a favore dei soggetti passivi che beneficiano della deduzione per incremento occupazionale di cui al comma 4 quater (ed in

alternativa alla misura di cui al comma 4 quinquies, che prevede una maggiorazione della deduzione per incremento occupazionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, par. 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea) un incremento della deduzione in caso di assunzione di lavoratrici svantaggiate secondo la definizione recata dal Regolamento (CE) n.2204/2002 relativo all'applicazione degli Aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
Trattandosi di una deduzione alternativa ad una già esclusa dal computo del valore della produzione netta utile ai fini del calcolo del primo parametro di virtuosità, la previsione di tale deduzione ha reso necessario l'adeguamento del Regolamento già vigente in modo da ricomprendere anche detta fattispecie tra quelle che non devono essere dedotte dal predetto valore della produzione netta (art. 3, comma 3, lett. c)).
Per quanto concerne il comma 4 septies, invece, tale disposizione prevede che per ciascun dipendente l'ammontare delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4 bis.1 e 4 quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro ed è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5; 4 bis.1, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies .
Tale criterio dell'alternatività vieta, in sostanza, di cumulare in relazione allo stesso dipendente le nuove deduzioni per l'abbattimento del cuneo fiscale con quelle già previste dalla disciplina dell'IRAP.
Anche in questo caso, poiché il criterio dell'alternatività potrebbe condurre a scegliere le agevolazioni già previste in precedenza dalla normativa IRAP e inserite tra quelle escluse dal computo del valore della produzione netta utile ai fini del calcolo del primo parametro di virtuosità, si è reso necessario modificare il Regolamento già vigente al fine di ascrivere anche tale fattispecie tra quelle che non devono essere dedotte dal predetto valore della produzione netta (art. 3, comma 3, lett. c)).

Art. 2

L'articolo 2 del Regolamento modificativo aggiunge all'art. 6 del Regolamento già vigente il comma 3 bis contenente la previsione di un principio di omogeneità dei valori assunti per la valutazione del comportamento virtuoso, in maniera da rilevare l'effettiva crescita dell'azienda e, dunque, rendere compatibili i benefici discendenti dalla normativa regionale in materia di IRAP con le modifiche di volta in volta apportate dal legislatore statale alla disciplina della medesima imposta.
In forza di tale principio, il confronto di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento già vigente, cioè quello posto in atto nel meccanismo di determinazione dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota ridotta, deve avvenire fra *"valori omogenei"*, con ciò intendendo che le componenti concorrenti alla formazione dei valori assunti a riferimento per ciascuna annualità devono essere determinate secondo parametri uniformi per tutti e quattro i periodi di imposta.
Pertanto, al fine di assicurare che la determinazione dei requisiti di virtuosità avvenga secondo parametri uniformi, è necessario individuare il sistema fiscale ai fini IRAP da adottare per tutto il quadriennio.

Casi particolari:

- *Cuneo fiscale*

E' evidente come tale principio risolva, innanzitutto, l'effetto distorsivo prodotto sulla determinazione della virtuosità aziendale dall'abbattimento del cuneo fiscale introdotto dalla legge finanziaria dello Stato per il 2007.
Più specificatamente ci si riferisce alla previsione - contenuta nella L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 266 e ss. (Legge Finanziaria statale per il 2007) - di nuove misure di sostegno a favore dei soggetti economici, finalizzate all'abbattimento del cosiddetto *"cuneo fiscale"*, ovvero del divario esistente tra il costo complessivo sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi.
Per misurare la virtuosità delle imprese, infatti, la norma agevolativa regionale richiede l'avverarsi di due condizioni, che consistono nell'incremento pari al 5% per l'anno di riferimento tanto del valore della produzione netta (aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP) rispetto alla media del triennio precedente (primo parametro), quanto del costo del lavoro (*rectius* costi relativi al personale, riconducibili fra quelli di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP), sempre rispetto alla media del triennio precedente (secondo parametro).
Considerato che le deduzioni introdotte dal cuneo fiscale sono applicabili solamente a decorrere dall'anno 2007 ed influiscono sulla determinazione delle poste assunte dalla norma agevolativa, il confronto tra valori disomogenei non consente la corretta misurazione dell'incremento.
Nello specifico:

- per quanto riguarda la prima condizione, posto che le deduzioni introdotte con il "cuneo fiscale" riducono la base imponibile IRAP (che costituisce la base di calcolo del valore della produzione utile ai fini

della determinazione dell'incremento richiesto) solo dall'anno 2007, il confronto verrebbe ad operare fra valori costruiti in ragione di componenti diverse e la comparazione con gli anni pregressi risulterebbe inevitabilmente alterata.

- per quanto riguarda la seconda condizione (che misura l'incremento del costo del lavoro, individuato nel costo sostenuto per il personale dipendente al netto degli oneri deducibili rilevanti ai fini IRAP, relativi al personale), poiché le deduzioni introdotte per l'abbattimento del cuneo fiscale si ascrivono fra gli oneri deducibili ai fini IRAP solo dall'anno 2007, il relativo ammontare è destinato a crescere, mentre il valore del costo del lavoro utile ai fini della determinazione del parametro è destinato simmetricamente a ridursi.

La compressione del costo del lavoro relativo al periodo d'imposta di riferimento, rispetto alla media del triennio precedente anche in tal caso, quindi, altera il raffronto con gli anni pregressi .

Il ricorso al principio di omogeneità consente, dunque, di ovviare agli inconvenienti sopra descritti in quanto, laddove venga prescelto il sistema fiscale vigente nel triennio antecedente all'anno 2007, il contribuente non dovrà tener conto, nel calcolo dei parametri di virtuosità, delle deduzioni per l'abbattimento del c.d. *"cuneo fiscale"* neanche per il periodo d'imposta 2007.

Qualora, al contrario, si opti per il regime fiscale vigente nell'anno 2007, sempre in ossequio al medesimo principio, si dovrà procedere alla determinazione dei parametri del triennio precedente alla stregua del medesimo.

- Costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo

L'introduzione del principio di omogeneità consente, inoltre, di risolvere anche una problematica legata alla deducibilità, a decorrere dall'anno 2005, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 1, comma 347, lettera a), L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria statale per il 2005).

In virtù del principio di omogeneità, nell'ambito del confronto per la determinazione dei requisiti per l'applicazione dell'aliquota ridotta, potrà adottarsi il regime fiscale vigente nell'anno 2004 (in quanto unico periodo d'imposta in cui era assente tale previsione normativa) oppure estendersi a detta annualità il regime fiscale successivamente introdotto.

In tal modo si uniformeranno le poste che concorrono a formare i parametri utili ai fini della determinazione dell'incremento premiante.

Art. 3

L'art. 3 del Regolamento modificativo prevede che l'applicazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

Pertanto, i soggetti passivi:

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, applicano per la prima volta le disposizioni di cui al predetto Regolamento in sede di determinazione dell'imposta dovuta per l'anno 2007. In tal caso, quindi, il principio di omogeneità troverà applicazione a partire dal confronto tra l'anno 2007 ed il triennio 2006/2005/2004;
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, applicano per la prima volta le disposizioni di cui al predetto Regolamento in sede di determinazione dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2006/2007. In tal caso, quindi, il principio di omogeneità troverà applicazione a partire dal confronto tra l'anno 2006/2007 ed il triennio 2005-2006/2004-2005/2003-2004.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. Claudio Kovatsch

08_12_1_ADC_SEGR GEN DICHIARAZIONI NUOVOI DIRIGENTI

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio affari della Presidenza

Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 20 della LR 4 luglio 1997, n. 23 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente".

I dati riguardano:

- la situazione patrimoniale ed il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006 relativi ai dirigenti nominati nel corso dell'anno 2006 e nel primo semestre dell'anno 2007.

08_12_1_ADC_SEGR GEN DICHIARAZIONI NUOVOI DIRIGENTI

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
ADAMI	GIORGIO	23/4/1970	LIBERO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	TOLMEZZO	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Terreno	Via della Pieve Tolmezzo	
2	Proprietà	Alloggio	Via della Geppa Trieste	
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Mercedes Benz C 200	90	2004	
2				
3				
4				

SEZ. 3 – PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NUMERO AZIONI QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI
1	Telecomitalia	1003	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE: **ADAMI GIORGIO**		
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 1 ,00	2 55.480,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)	,00	
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art 11 del Tuir)	,00	
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)	,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 - RN3 - RN4 - RN5; indicare zero se il risultato negativo)		55.480,00
RN7	IMPOSTA LORDA		17.027,00
RN8	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19%dell'importo di rigo RP18)	181,00	
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,00	
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)	,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)		181,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19%dell'importo di colonna 1 rigo RP1)	,00	
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN13, RN14, RN15)		,00
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 – RN12 – RN16; indicare zero se il risultato negativo)		16.846,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
BERTOLINI	CHIARA	21/1/1968	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	CODROIPO	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Casa d'abitazione	Codroipo, Piazza dei Dogi 5/a	
2	Proprietà	Pertinenza	Codroipo, Piazza dei Dogi 5/a	
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	VOLVO S60	103	2003	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **BERTOLINI CHIARA**
6	REDDITO COMPLESSIVO		55.756,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		531,00
8	ONERI DEDUCIBILI		61,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		451,00
11	REDDITO IMPONIBILE		54.713,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		16.728,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		22,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		1.874,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1.896,00
22	IMPOSTA NETTA		14.832,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
BLANCUZZI	EMANUELA	20/5/1964	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	fabbricato	UD via Basaldella 126	Comproprietà con il coniuge
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	RENAULT CLIO	43	2002	
2				
3				
4				

SEZ. 4 -FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NATURA DELL'INCARICO	ANNOTAZIONI
1	Consorzio difesa avversità atmosferiche UD	Revisore dei conti	Dall'11/1/2002
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **BLANCUZZI EMANUELA**
6	REDDITO COMPLESSIVO	57.882,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	347,00
8	ONERI DEDUCIBILI	,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)	407,00
11	REDDITO IMPONIBILE	57.128,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
13	IMPOSTA LORDA	17.670,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E	299,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E	321,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E	,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	620,00
22	IMPOSTA NETTA	17.050,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
BONACCORSI	MASSIMILIANO	22/7/1970	CELIBE

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Fabbricato	Trieste, via Montello 18	
2	Proprietà	Fabbricato	Trieste, via Cantù 18	
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Autovettura	40	1995	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **BONACCORSI MASSIMILIANO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		44.303,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		895,00
8	ONERI DEDUCIBILI		429,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		42.979,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		12.152,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		60,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		60,00
22	IMPOSTA NETTA		12.092,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
BRAVO	ANTONIO	9/7/1966	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	TAVAGNACCO	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Terreno	Mortegliano, fraz. Lavariano	Successione ereditaria
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	OPEL ZAFIRA	74	1999	
2				
3				
4				

SEZ. 4 -FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NATURA DELL'INCARICO	ANNOTAZIONI
1	G.S.A. Soc. coop. In liquidazione- S. Dorligo della Valle	Presidente collegio sindacale	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **BRAVO ANTONIO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		53.273,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		53.273,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		16.166,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		,00
22	IMPOSTA NETTA		16.166,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
CELEGON	MARINA	27/6/1958	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
VENEZIA	VE	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Alloggio	UD, via Placerean 8	50%
2	Comproprietà	Box	UD, via Placerean 8	50%
3	Comproprietà	Box	UD, via Placerean 8	50%
4	Comproprietà	Box	UD, via Placerean 8	50%

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Opel Astra	74	1999	50%
2	Peugeot 206	55	2001	
3				
4				

<table>
<tr><th colspan="3">CALCOLO DELL'IRPEF</th><th>DICHIARANTE:
CELEGON MARINA</th></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="2">REDDITO COMPLESSIVO</td><td>57.417,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="2">DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE</td><td>607,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="2">ONERI DEDUCIBILI</td><td>38,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)</td><td>897,00</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="2">REDDITO IMPONIBILE</td><td>55.875,00</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="2">Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="2">IMPOSTA LORDA</td><td>17.181,00</td></tr>
<tr><td>14</td><td rowspan="2">APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</td><td>Detrazione per coniuge e familiari a carico</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Detrazioni per lavoro dipendente o pensione</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="2">Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E</td><td>241,00</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="2">Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>19</td><td colspan="2">Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione</td><td>,00</td></tr>
<tr><td>21</td><td colspan="2">TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA</td><td>241,00</td></tr>
<tr><td>22</td><td colspan="2">IMPOSTA NETTA</td><td>16.940,00</td></tr>
</table>

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
CUZZI	ROBERTO	1/1/1953	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
GEMONA DEL FRIULI	UD	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Terreni	Trasaghis	
2	Comproprietà	Fabbricato	Udine	
3	Comproprietà	Fabbricato	Udine	
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Motociclo	4	1978	
2				
3				
4				

SEZ. 3 – PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NUMERO AZIONI QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI
1	Microsoft corp	200	
2	ST Microelectronics	660	
3	Saras ord.	600	
4	Enel rg	250	
5	Telecomitalia ord.	1297	
6	Finmeccanica rg	125	

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **CUZZI ROBERTO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		53.450,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		475,00
8	ONERI DEDUCIBILI		34,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		493,00
11	REDDITO IMPONIBILE		52.448,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		15.845,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		363,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		363,00
22	IMPOSTA NETTA		15.482,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
DE BASTIANI	IGOR	20/5/1962	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
FRANCIA		TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà al 50%	Fabbricato (appartamento)	TS, via dei Soncini 31/1	Con cortile di pertinenza
2	Comproprietà al 50%	Fabbricato (alloggio)	Stregna (UD) fraz. Tribil inf.. 16/a	
3	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
4	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
5	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
6	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
7	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
8	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
9	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
10	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	
11	Comproprietà al 50%	Terreno	Stregna (UD)	

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Toyota Yaris Verso	63	2001	
2	Motociclo Kimco people 150	7,56	2001	
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **DE BASTIANI IGOR**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		60.877,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		363,00
8	ONERI DEDUCIBILI		1.003,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		2.022,00
11	REDDITO IMPONIBILE		57.489,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		17.811,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		359,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		419,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		778,00
22	IMPOSTA NETTA		17.033,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
DEL BIANCO	ANNA	12/10/1968	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
GORIZIA	GO	GORIZIA	GO

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Fabbricato (casa)	GO, via Scaramuzza 10/b	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Fiat Punto	44	2001	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **DEL BIANCO ANNA**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		114.079,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		512,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		113.567,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		40.224,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		485,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		485,00
22	IMPOSTA NETTA		39.739,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
DELLA VEDOVA	ROLANDO	13/1/1951	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
POZZUOLO DEL FRIULI	UD	POZZUOLO DEL FRIULI	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Terreni agricoli	Pozzuolo del Friuli	
2	Comproprietà	Terreni agricoli	Pozzuolo del Friuli	
3	Comproprietà	Abitazione	Pozzuolo del F., via S. Martino 22	
4	Comproprietà	Locale commerciale	UD , via Deciani 20	

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Autovettura	66	2001	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF	DICHIARANTE: **DELLA VEDOVA ROLANDO**		
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 1 ,00	2 43.638,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	449,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)	,00	
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art 11 del Tuir)	,00	
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)	674,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 - RN3 - RN4 - RN5; indicare zero se il risultato negativo)		42.515,00
RN7	IMPOSTA LORDA		11.971,00
RN8	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19%dell'importo di rigo RP18)	263,00	
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,00	
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)	,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)		263,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19%dell'importo di colonna 1 rigo RP1)	,00	
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN13, RN14, RN15)		,00
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 – RN12 – RN16; indicare zero se il risultato negativo)		11.708,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
DI DANIELI	GIANNA	24/6/1961	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
ROMANSHORN	(CH)	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Casa	Trieste	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	VW Passat	20	2002	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **DI DANIELI GIANNA**
6	REDDITO COMPLESSIVO		55.563,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		2.014,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		1.017,00
11	REDDITO IMPONIBILE		52.532,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		15.877,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		633,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		6.509,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		7.142,00
22	IMPOSTA NETTA		8.735,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
DI MARTINO	RAFFAELLA	2/3/1974	NUBILE

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	UDINE	UD

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **DI MARTINO RAFFAELLA**
6	REDDITO COMPLESSIVO	41.008,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
8	ONERI DEDUCIBILI	,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)	,00
11	REDDITO IMPONIBILE	41.008,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
13	IMPOSTA LORDA	11.383,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E	47,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E	,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E	,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	47,00
22	IMPOSTA NETTA	11.336,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
FERUGLIO	ANTONIO	26/11/1964	CELIBE

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	UDINE	UD

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Toyota Yaris	55	2005	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **FERUGLIO ANTONIO**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		47.776,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
8	ONERI DEDUCIBILI		38,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		47.738,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		14.008,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		21,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		21,00
22	IMPOSTA NETTA		13.987,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
FORTE	FRANCESCO	28/5/1969	SEPARATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Nuda proprietà	Casa	UD, via S. Gottardo 16	
2	Nuda proprietà	Appartamento	Lignano, Arco Libeccio 7	50%
3	Comproprietà	Casa	Roccasecca (FR) via Pace 17	50%
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	BMW 320	105	2004	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **FORTE FRANCESCO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		46.003,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
8	ONERI DEDUCIBILI		19,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		622,00
11	REDDITO IMPONIBILE		45.362,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		13.081,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		156,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		94,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		250,00
22	IMPOSTA NETTA		12.831,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
FRAUSIN	CARLO	5/10/1953	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	PORCIA	PN

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Casa	Porcia (PN), via Colombera 2/d	Propria abitazione
2	Comproprietà	Appartamento	Trieste, v.le XX settembre 44	
3	Comproprietà	Terreno agricolo	Muggia (TS)	
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	BMW 525	105	1994	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **FRAUSIN CARLO**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		52.351,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		797,00
8	ONERI DEDUCIBILI		169,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		1.097,00
11	REDDITO IMPONIBILE		50.288,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		15.002,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		484,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		21,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		505,00
22	IMPOSTA NETTA		14.497,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
GIUST	PIETRO	15/7/1951	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
GORIZIA	GO	GRADISCA D'ISONZO	GO

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Fabbricato (alloggio)	Gradisca d'Is. (GO) v.le Trieste 5	
2	Proprietà	Fabbricato (autorimessa)	Gradisca d'Is. (GO) v.le Trieste 5	
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Mercedes CLK 200	141	1999	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: GIUST PIETRO
6	REDDITO COMPLESSIVO		55.322,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		829,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		54.493,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		16.642,00
14	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		34,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		34,00
22	IMPOSTA NETTA		16.608,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
IURI	DANIELA	16/8/1963	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	REMANZACCO	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Fabbricato	Remanzacco, via Pradamano 56	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Mercedes classe A		2000	
2				
3				
4				

SEZ. 3 – PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NUMERO AZIONI QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI
1	Banca popolare di Vicenza	100	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **IURI DANIELA**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		79.020,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		433,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		16,00
11	REDDITO IMPONIBILE		78.571,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		26.033,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		121,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		121,00
22	IMPOSTA NETTA		25.912,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
LUGARA'	GABRIELLA	13/12/1967	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
REGGIO CALABRIA	RC	CORMONS	GO

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Appartamento	Cormons (GO) via F. Di Manzano 16	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Lancia K		1995	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **LUGARA' GABRIELLA**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		55.567,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		442,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		55.125,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		16.889,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		329,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		329,00
22	IMPOSTA NETTA		16.560,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
MARIN	MARIA	14/2/1965	CONIUGATA
COMUNE DI NASCITA	**PROVINCIA. (sigla)**	**COMUNE DI RESIDENZA**	**PROVINCIA. (sigla)**
GRADO	GO	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Appartamento	TS, via Ovidio 4/5	Abitazione principale
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		**DICHIARANTE:** **MARIN MARIA**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		52.940,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		583,00
8	ONERI DEDUCIBILI		17,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		52.340,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		15.803,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		454,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		454,00
22	IMPOSTA NETTA		15.349,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
MINIUSSI	FRANCESCO	13/8/1959	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
MONFALCONE	GO	CIVIDALE DEL FRIULI	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà 50%	Casa	Cividale del F., via del Castello 34	Abitazione principale
2	Comproprietà 50%	Garage	Cividale del F., via del Castello 34	Pertinenza abit. princ..
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Fiat Tipo	51	1993	Comproprietà 50%
2				
3				
4				

SEZ. 3 – PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NUMERO AZIONI QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI
1	Enel S.p.A. Roma	262	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **MINIUSSI FRANCESCO**
6	REDDITO COMPLESSIVO	58.589,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	550,00
8	ONERI DEDUCIBILI	,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)	850,00
11	REDDITO IMPONIBILE	57.189,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
13	IMPOSTA LORDA	17.694,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E	557,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E	,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E	,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	557,00
22	IMPOSTA NETTA	17.137,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
MIOTTO	SABRINA	19/10/1969	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Fabbricato	TS, via di Romagna 145	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **MIOTTO SABRINA**
6	REDDITO COMPLESSIVO	43.796,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	340,00
8	ONERI DEDUCIBILI	26,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)	,00
11	REDDITO IMPONIBILE	43.430,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
13	IMPOSTA LORDA	12.328,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E	206,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E	3,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E	,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	209,00
22	IMPOSTA NETTA	12.119,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
MOSCHETTA	WANIA	30/7/1959	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
CANADA		PORDENONE	PN

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Terreno	Corva di Azzano X (PN), via Vittorio Veneto	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Opel Astra	1600 cc	1998	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **MOSCHETTA WANIA**
6	REDDITO COMPLESSIVO		40.775,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
8	ONERI DEDUCIBILI		39,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		1.493,00
11	REDDITO IMPONIBILE		39.243,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		10.695,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		315,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		315,00
22	IMPOSTA NETTA		10.380,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
NIGRIS	ERICA	9/1/1958	LIBERO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Fabbricato	TS, via dei Berlam 11	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Opel corsa	55	2004	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: NIGRIS ERICA
6	REDDITO COMPLESSIVO	60.551,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	881,00
8	ONERI DEDUCIBILI	42,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)	368,00
11	REDDITO IMPONIBILE	59.260,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
13	IMPOSTA LORDA	18.501,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA** – Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E	607,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E	,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E	,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	607,00
22	IMPOSTA NETTA	17.894,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
PATRIARCA	STEFANO	20/7/1960	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
ROMA	ROMA	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Casa	TS, via Giulia 84	
2	Comproprietà	Casa	TS, via Belpoggio 3	
3	Comproprietà	Locale di pertinenza	TS, via Belpoggio 6	
4	Comproprietà	Locale di pertinenza	TS, salita al Promontorio 9	

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Motociclo	52	2000	
2	Motociclo	8	1998	
3				
4				

SEZ. 4 -FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NATURA DELL'INCARICO	ANNOTAZIONI
1	Aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia S.p.A.	Amministratore	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: PATRIARCA STEFANO	
6	REDDITO COMPLESSIVO		59.376,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		818,00
8	ONERI DEDUCIBILI		69,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		642,00
11	REDDITO IMPONIBILE		57.847,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		17.950,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		783,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		783,00
22	IMPOSTA NETTA		17.167,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
PECILE	ANNAMARIA	22/12/1962	SEPARATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
FAGAGNA	UD	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Casa	UD, via Cremona 16/d	Proprietaria al 50%
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Automobile	66	2000	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			**DICHIARANTE:** **PECILE ANNAMARIA**
6	REDDITO COMPLESSIVO		56.282,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		982,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		952,00
11	REDDITO IMPONIBILE		54.348,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		16.586,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		352,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		352,00
22	IMPOSTA NETTA		16.234,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
PENGUE	RAFFAELA	1/8/1963	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Fabbricato	TS, via S. Giustina 18	
2	Comproprietà	Fabbricato	Malborghetto (UD) via Pellis 11	
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Autovettura		1997	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **PENGUE RAFFAELA**
6	REDDITO COMPLESSIVO		58.316,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		635,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		863,00
11	REDDITO IMPONIBILE		56.818,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		17.549,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		255,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		255,00
22	IMPOSTA NETTA		17.294,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
PETULLA'	PATRIZIA	27/8/1962	LIBERO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
MONFALCONE	GO	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Fabbricato	TS, via S. Francesco 4	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Polo VW	33	1994	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: PETULLA' PATRIZIA	
6	REDDITO COMPLESSIVO		46.907,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		456,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		46.451,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		13.506,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		304,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		304,00
22	IMPOSTA NETTA		13.202,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
ROS	GIORGIO	15/9/1951	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
BRUGNERA	PN	BRUGNERA	PN

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Abitazione-casa	Brugnera, via Conedera 6	Abitazione principale
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Alfa 145	66	1996	
2				
3				
4				

SEZ. 4 -FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NATURA DELL'INCARICO	ANNOTAZIONI
1	Insiel S.p.A. Trieste	Consigliere di amministrazione	Incarico terminato a dicembre 2006
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF			**DICHIARANTE:** **ROS GIORGIO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		153.411,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		1.093,00
8	ONERI DEDUCIBILI		23,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		152.295,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		56.877,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		559,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		559,00
22	IMPOSTA NETTA		56.318,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
SARTOR	ROBERTA	31/5/1970	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
SACILE	PN	BUDOIA	PN

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà 50%	Casa	Budoia, via Viola 22	
2	Comproprietà 50%	Terreno	Budoia, via Viola 22	
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Renault clio	cc 1149	2000	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **SARTOR ROBERTA**	
6	REDDITO COMPLESSIVO		49.101,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		118,00
8	ONERI DEDUCIBILI		27,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		1.188,00
11	REDDITO IMPONIBILE		47.768,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		14.020,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		,00
22	IMPOSTA NETTA		14.020,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
SEGATTI	KETTY	2/7/1970	NUBILE

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
PALMANOVA	UD	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Abitazione principale	UD, via Tagliamento 94	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: SEGATTI KETTY	
6	REDDITO COMPLESSIVO		60.471,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		269,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		60.202,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		18.869,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		245,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		245,00
22	IMPOSTA NETTA		18.624,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
SGRO	SAVERIA	7/4/1962	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
PALMANOVA	UD	PALMANOVA	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Casa	Palmanova, via Europa unita 10	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Renault clio	54	2004	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: SGRO SAVERIA	
6	REDDITO COMPLESSIVO		57.258,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		427,00
8	ONERI DEDUCIBILI		168,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		901,00
11	REDDITO IMPONIBILE		55.762,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		17.137,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		614,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		614,00
22	IMPOSTA NETTA		16.523,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
STROPPA	MASSIMO	17/5/1961	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
VERONA	VR	PORDENONE	PN

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Fabbricato (casa)	PN, via Zenari 10	Abitazione principale al 50% con coniuge
2	Comproprietà	Pertinenza	PN, via Zenari 10	Al 50% con coniuge
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Renault megane scenic	79	2001	
2	Fiat punto	40	1997	Comproprietà con il coniuge
3				
4				

SEZ. 3 – PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NUMERO AZIONI QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI
1	Banco pop. VR e NO	3.000	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: STROPPA MASSIMO
6	REDDITO COMPLESSIVO	53.808,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	493,00
8	ONERI DEDUCIBILI	37,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)	,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)	,00
11	REDDITO IMPONIBILE	53.278,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
13	IMPOSTA LORDA	16.168,00
14	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E	487,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E	,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E	,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	487,00
22	IMPOSTA NETTA	15.681,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
SULLI	LUCIANO	28/7/1957	CONIUGATO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
VERZEGNIS	UD	VERZEGNIS	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Casa	Verzegnis	
2	Proprietà	Terreni	Verzegnis	Terreno agricolo
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Autovettura	96	2002	
2				
3				
4				

SEZ. 4 -FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NATURA DELL'INCARICO	ANNOTAZIONI
1	Comune di Verzegnis	Sindaco	
2	Comunità montana della Carnia	Consigliere	
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **SULLI LUCIANO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		65.679,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		459,00
8	ONERI DEDUCIBILI		57,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		1.386,00
11	REDDITO IMPONIBILE		63.777,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		20.263,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		518,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		518,00
22	IMPOSTA NETTA		19.745,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
TURINETTI di PRIERO	MARIA PIA	5/7/1963	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Alloggio	TS, via Parini 6	
2	Proprietà	Pertinenza (cantina)	TS, via Parini 6	
3	Comproprietà (1/3)	Alloggio	TS, via Parini 6	In usufrutto al padre
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Renalult clio	57,5	1996	
2				
3				
4				

SEZ. 3 – PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

	SOCIETÀ (DENOMINAZIONE E SEDE)	NUMERO AZIONI QUOTE POSSEDUTE	ANNOTAZIONI
1	ACEGAS	200	
2			
3			
4			

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **TURINETTI di PRIERO MARIA PIA**	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 1 ,00	2 52.657,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	515,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)	,00	
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art 11 del Tuir)	,00	
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)	,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 - RN3 - RN4 - RN5; indicare zero se il risultato negativo)		52.142,00
RN7	IMPOSTA LORDA		15.725,00
RN8	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19%dell'importo di rigo RP18)	245,00	
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,00	
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)	,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)		245,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19%dell'importo di colonna 1 rigo RP1)	,00	
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN13, RN14, RN15)		,00
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 – RN12 – RN16; indicare zero se il risultato negativo)		15.480,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
ULIANA	MAGDA	1/1/1962	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
UDINE	UD	UDINE	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Terreno	UD, via Sesto in Silvis	
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Toyota avensis verso	85	2002	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **ULIANA MAGDA**	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 1 ,00	2 63.755,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)	,00	
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art 11 del Tuir)	,00	
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)	292,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 - RN3 - RN4 - RN5; indicare zero se il risultato negativo)		63.463,00
RN7	IMPOSTA LORDA		20.141,00
RN8	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19%dell'importo di rigo RP18)	,00	
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,00	
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)	,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)		,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19%dell'importo di colonna 1 rigo RP1)	,00	
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN13, RN14, RN15)		,00
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 – RN12 – RN16; indicare zero se il risultato negativo)		20.141,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
VALENT	IDA	3/8/1971	CONIUGATA
COMUNE DI NASCITA	**PROVINCIA. (sigla)**	**COMUNE DI RESIDENZA**	**PROVINCIA. (sigla)**
UDINE	UD	GEMONA DEL FRIULI	UD

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Fabbricato (casa)	Gemona del Friuli	Comproprietà al 50%
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Automobile		1998	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			**DICHIARANTE:** **VALENT IDA**
6	REDDITO COMPLESSIVO		38.276,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		255,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		3.771,00
11	REDDITO IMPONIBILE		34.250,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		8.748,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		,00
22	IMPOSTA NETTA		8.748,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
VERNIER	ALESSANDRA	15/7/1955	CONIUGATA

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	SGONICO	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Terreno agric.	TS, loc. Basovizza	
2	Comproprietà	Fabbricato (casa)	Sgonico, loc. Devincina 2/a	
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: VERNIER ALESSANDRA
6	REDDITO COMPLESSIVO		76.367,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		1.064,00
8	ONERI DEDUCIBILI		,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		208,00
11	REDDITO IMPONIBILE		75.095,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		24.677,00
14	APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		2.185,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		2.185,00
22	IMPOSTA NETTA		22.492,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
VOLPE	ETTORE	11/5/1957	CELIBE

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TARCENTO	UD	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Comproprietà	Fabbricato	UD, via A. Moro 3	Ceduto 1/6/2006
2	Comproprietà	Fabbricato	Tarcento, via Mazzini 15	
3	Comproprietà	Fabbricato	Tarcento, via Mazzini 17	
4	Proprietà	Fabbricato	TS, via Cellini 2	

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	Autovettura	77	2002	
2				
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF		DICHIARANTE: **VOLPE ETTORE**	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 1 ,00	2 82,208,00
RN2	Deduzione per abitazione principale	333,00	
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP26)	50,00	
RN4	Deduzione per la progressività dell'imposizione (art 11 del Tuir)	,00	
RN5	Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)	,00	
RN6	REDDITO IMPONIBILE (RN1, col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 - RN3 - RN4 - RN5; indicare zero se il risultato negativo)		81.825,00
RN7	IMPOSTA LORDA		27.302,00
RN8	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19%dell'importo di rigo RP18)	390,00	
RN9	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP30)	,00	
RN10	Detrazione per spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP34)	16,00	
RN11	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	,00	
RN12	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN8 al rigo RN11)		406,00
RN13	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19%dell'importo di colonna 1 rigo RP1)	,00	
RN14	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	
RN15	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	
RN16	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN13, RN14, RN15)		,00
RN17	IMPOSTA NETTA (RN7 – RN12 – RN16; indicare zero se il risultato negativo)		26.896,00

DIRIGENTE DICHIARANTE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	STATO CIVILE
ZACCHIGNA	ALESSANDRO	30/5/1974	LIBERO

COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA. (sigla)	COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA. (sigla)
TRIESTE	TS	TRIESTE	TS

SEZ. 1 – BENI IMMOBILI (Terreni e fabbricati)

	NATURA DEL DIRITTO	DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE	COMUNE E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI
1	Proprietà	Fabbricato (casa)	TS, loc. Santa Croce 270	Dal 20/9/2006
2				
3				
4				

SEZ. 2 – BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

	AUTOVETTURE - AEROMOBILI IMBARCAZIONI DA DIPORTO	KW	ANNO IMMATRIC.	ANNOTAZIONI
1	ALFA 147	77	2006	Proprietario
2	PUNTO	51	2004	Comproprietà
3				
4				

CALCOLO DELL'IRPEF			DICHIARANTE: **ZACCHIGNA ALESSANDRO**
6	REDDITO COMPLESSIVO		48.058,00
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
8	ONERI DEDUCIBILI		99,00
9	DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE (ART. 11 DEL TUIR)		,00
10	DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (ART 12 DEL TUIR)		,00
11	REDDITO IMPONIBILE		47.959,00
12	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00
13	IMPOSTA LORDA		14.094,00
14	**APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**	Detrazione per coniuge e familiari a carico	,00
15		Detrazioni per lavoro dipendente o pensione	,00
16	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. I del Quadro E		10,00
17	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. III del Quadro E		,00
18	Altre detrazioni di cui alla Sez. IV del Quadro E		,00
19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00
20	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione		,00
21	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		10,00
22	IMPOSTA NETTA		14.084,00

08_12_1_ACR_ DEL 35

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Delibera n. 35 del 6 marzo 2008, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Convalida dell'elezione del Consigliere Ezio Beltrame.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 19 e 20 del Regolamento interno che definiscono, rispettivamente, le competenze della Giunta delle elezioni e le norme procedurali per la convalida dell'elezione dei consiglieri;
CONSIDERATO che il signor Ezio Beltrame ha assunto la carica di Consigliere regionale in data 18 dicembre 2007, in sostituzione del Consigliere Špacapan, cessato dalla carica in data 23 novembre 2007;
CHE il Consiglio regionale, ai sensi dei citati articoli 19 e 20 del Regolamento interno deve procedere all'esame della condizione del Consigliere Beltrame, subentrato al Consigliere Špacapan, cessato dalla carica, per verificare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, ai fini della convalida della elezione dei propri componenti;
VISTA la relazione della Giunta delle elezioni, presentata in data 6 marzo 2008, dalla quale si evince l'inesistenza di cause di ineleggibilità a carico del consigliere sopraccitato;

DELIBERA

di convalidare l'elezione del Consigliere regionale Ezio Beltrame.

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini
IL SEGRETARIO GENERALE:
Mauro Vigini
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Giorgio Baiutti

08_12_1_ERR_BUR 10 LR 30-07

Errata corrige

Avviso di rettifica. SO n. 1 del 7 gennaio 2008 - Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30. Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008). BUR n. 10 del 5 marzo 2008.

Si rende noto che nell'avviso in oggetto, pubblicato nel BUR n. 10 del 5 marzo 2008, nel sommario a pag. 3 e a pag. 186, nell'oggetto e nel primo capoverso anziché <<SO n. 1 del 2 gennaio 2008>>, deve correttamente leggersi <<SO n. 1 del 7 gennaio 2008>> e nell'oggetto anziché <<28 dicembre 2008>>, <<28 dicembre 2007>>.

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

08_12_2_GU 44 GEN DLGS 29

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 21 febbraio 2008

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 29 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di catasto e libro fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
SENTITA la commissione paritetica prevista dall'art. 65 dello statuto speciale;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano, di cui all'articolo 2, sono allocate con legge regionale tra gli enti locali, salve quelle esercitate direttamente dalla Regione in quanto strettamente necessarie alle esigenze di adeguatezza e unitarietà.

Art. 2

1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1 concernono:
a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché, anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni;
b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali;
d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione.
2. Alle riunioni del Comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse del Friuli-Venezia Giulia, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati.
3. La Regione è delegata a stabilire, in conformità ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e li riscuote. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, in relazione alle funzioni esercitate dagli enti locali, li ripartisce fra questi ultimi.

Art. 3

1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo è effettuata con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione, nel rispetto delle previsioni statutarie, non possono essere di entità inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse è determinato al netto dei tributi speciali introitati nel medesimo esercizio.
3. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, continuando a introitare, fino a tale data, i tributi di cui all'art. 2, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, è comandato per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, nel numero individuato nell'intesa di cui al comma 1. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere previste, anche per fasi temporanee successive, modalità diverse di utilizzo del personale. Alla Regione sono date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.

Art. 4

1. Al fine di valutare l'impatto organizzativo e gestionale e il rapporto costi-benefici derivanti dall'eventuale processo di estensione del sistema tavolare di pubblicità immobiliare all'intero territorio regionale, la Regione è autorizzata ad individuare un comune, o un ambito non superiore a tre comuni, presso il quale procedere, in via sperimentale e senza alcun effetto giuridico, all'impianto dei libri fondiari.
2. Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, lo Stato e la Regione ne valutano congiuntamente gli esiti.
3. Gli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al comma 1 sono totalmente a carico della Regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 2008

NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LANZILLOTTA, Ministro per gli affari generali e le autonomie locali
PADOA SCHIOPPA, Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO, il Guardasigilli: SCOTTI

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963, è il seguente:
«Art. 65.
Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«Art. 67 organismo tecnico
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1, dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni

mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.».

Parte Terza Concorsi e avvisi

08_12_3_GAR_DIR REL INT_SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA_1_TESTO

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Trieste

Avviso di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione, la sorveglianza ed il monitoraggio del Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Fesr, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Codice CIG: 013386982F.

(Approvato con delibera n. 517/2008 del 22/02/2008)

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali
Via Udine 9
34132 TRIESTE
Telefono 040/3775909 Fax 040/3775911
e-mail: s.aff.com@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it

AVVISO

Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei "Servizi di assistenza tecnica per l'attuazione, la sorveglianza ed il monitoraggio del Programma Operativo 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione".
Codice CIG: 013386982F
Durata dell'appalto: dalla data di aggiudicazione al 31 dicembre 2010. Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la presente procedura potranno esser affidati con procedura negoziata, di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2016.
Risorse finanziarie disponibili: € 3.700.000,00.- (Euro tremilionisettecentomila/00.-) IVA esclusa per il periodo dalla data di aggiudicazione al 30 giugno 2016, di cui € 1.156.250,00.- (Euro unmilionecentocinquantaseimiladuecentocinquanta/00.-) IVA esclusa per il contratto con valenza dalla data di aggiudicazione del presente appalto al 31 dicembre 2010.
Documentazione richiedibile alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Via Udine, 9 - 34132 - TRIESTE; Tel +39 040 3775909 fax +39 040 3775911.
e-mail: s.aff.com@regione.fvg.it e disponibile all'indirizzo: www.regione.fvg.it, voce "Consulta", sezione "Bandi e avvisi della Regione".
Termine ultimo ricezione offerte: **h 12.00 del 14.04.2008**
Data spedizione del bando di gara: 06.03.2008

IL DIRETTORE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI:
dott. Giorgio Tessarolo

08_12_3_AVV_COM ARZENE 6 PRGC_018

Comune di Arzene (PN)

Avviso di adozione variante n. 6 al PRGC - Modifiche alle norme tecniche di attuazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.06.2007 relativa alla adozione della variante n. 6 al PRPC - Modifiche alle norme tecniche di attuazione;

RENDE NOTO

CHE in attuazione dell'art. 45 della L.R. 19.11.1991 n. 52 e successive modifiche e integrazioni e della citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15.06.2007, i documenti e gli elaborati che costituiscono la variante in oggetto sono depositati presso la Segreteria del Comune e sono visibili durante i normali orari d'ufficio per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso;
DURANTE i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti ed elaborati che costituiscono la variante al PRGC in oggetto e presentare eventuali osservazioni con esposto rivolto al Sindaco in carta legale;
Con la medesima procedura i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al PRGC in oggetto possono, nei medesimi termini, presentare opposizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Paolo Alfredo De Rosa

08_12_3_AVV_COM AVIANO P.R.P.C. BRAIDA PIAZZA_008

Comune di Aviano (PN) - Settore lavori pubblici e territorio - Servizio urbanistica - Edilizia privata

Avviso di deposito del PRPC di iniziativa privata denominato "Braida Piazza".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2 della L.R. 52/1991 si rende noto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.02.2008 (esecutiva), il Comune di Aviano ha adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata denominato "BRAIDA PIAZZA".
Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale sarà depositato presso il Settore Lavori Pubblici e Territorio del Comune - Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO:
ing. Sandro Macor

08_12_3_AVV_COM BERTIOLO 2 PRPC PIP_009

Comune di Bertiolo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 2 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica per le zone "D2/H2" avente valenza di PIP.

IL SINDACO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2008, esecutiva il 29.02.2008, è stata adottata la variante n. 2 a Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica per le zone "D2/H2", avente valenza di P.I.P.
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.03.2008 al 29.04.2008 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 29 aprile 2008, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Bertiolo, 7 febbraio 2008

IL SINDACO:
dott. Mario Battistuta

08_12_3_AVV_COM CAVASSO NUOVO DECR 1020 ESPROPRIAZIONI_004

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Estratto del decreto di costituzione di una servitù fognaria. Prot. n. 1020 del 21/02/2008. Lavori di adeguamento alla normativa depuratore della frazione di Orgnese con realizzazione nuovi manufatti e installazione nuove apparecchiature elettromeccaniche, interventi su rete fognaria nel Capoluogo 7° lotto con realizzazione nuovo collettore borgo Calligaro, ristrutturazione sfioratore via Zorutti e ripristino aree ex depuratori, in Comune di Cavasso Nuovo (PN).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2007, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di adeguamento alla normativa depuratore della frazione di Orgnese con realizzazione nuovi manufatti e installazione nuove apparecchiature elettromeccaniche, interventi su rete fognaria nel Capoluogo 7° lotto con realizzazione nuovo collettore borgo Calligaro, ristrutturazione sfioratore via Zorutti e ripristino aree ex depuratori, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;

omissis

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata a favore del Comune di Cavasso Nuovo (PN), l'espropriazione parziale, mediante costituzione coattiva di una servitù fognaria, degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate, siti nel comune di Cavasso Nuovo (PN), evidenziati nella planimetria allegata facente parte integrante del provvedimento stesso, e ne è autorizzata l'immediata occupazione:

COMUNE DI CAVASSO NUOVO (Provincia di Pordenone)
1) Ditta catastale:
FACCHIN Giovanni nato a Maniago (PN) il 08/02/1947 c.f. FCC GNN 47B08 E889Q prop. 1/2
TITOLO Meri nata a Cavasso Nuovo (PN) il 04/09/1949 c.f. TTL MRE 49P44 C385P prop. 1/2

Foglio	Mappale	Superficie mq. Servitù fognatura	€/mq	Indennità provvisoria di servitù depositata
10	31	65	7,50	€. 487,50

2) Ditta catastale:
TITOLO Meri nata a Cavasso Nuovo (PN) il 04/09/1949 c.f. TTL MRE 49P44 C385P prop. 1/1

Foglio	Mappale	Superficie mq. Servitù fognatura	€/mq	Indennità provvisoria di servitù depositata
10	255	23	0,35	€. 8,05
4	822	89	1,63	€. 145,07
				Totale €. 153,12

3) Ditta catastale:
CASIRAGHI Giuseppe nato a Camparada (MI) il 20/11/1935 c.f. CSR GPP 35S20 B501S prop. 1/2
MUZZATTI Lina nata a Castelnuovo del Friuli (PN) il 10/08/1940 c.f. MZZ LNI 40M50 C217H prop. 1/2

Foglio	Mappale	Superficie mq. Servitù fognatura	€/mq	Indennità provvisoria di servitù liquidata
4	817	44	0,50	€. 22,00
	814	6	1,63	€. 9,78
				Totale €. 31,78

4) Ditta catastale:
BOCCIA Clemente nato a Borgomanero (NO) il 31/03/1939 c.f. BCC CMN 39C31 B019K prop. 1/1

Foglio	Mappale	Superficie mq. Servitù fognatura	€/mq	Indennità provvisoria di servitù depositata
4	1465	58	1,63	€. 94,54

5) Ditta catastale:
HOXHAJ Etleva nata in Albania il 22/06/1974 c.f. HXH TLV 74H62 Z100U prop. 1/2
HOXHAJ Luan nato in Albania il 13/10/1961 c.f. HXH LNU 61R13 Z100K prop. 1/2

Foglio	Mappale	Superficie mq. Servitù fognatura	€/mq	Indennità provvisoria di servitù depositata
4	1466	147	1,63	€. 239,61

omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Paolo Rangan

08_12_3_AVV_COM CHIUSAFORTE 28 PRGC

Comune di Chiusaforte (PN)

Delibera del Consiglio comunale n. 3 del 18.02.2008, adozione del progetto di variante n. 28 al PRGC del Comune di Chiusaforte.

IL SINDACO

RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n° 52 succ. mod. ed integ., il Comune di CHIUSAFORTE, ha adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18.02.2008, il Progetto di Variante n. 28 al P.R.G.C. nel Comune di Chiusaforte;
- che il progetto sarà depositato presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni (gg.30) effettivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione;
- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Chiusaforte, 28 febbraio 2008

IL SINDACO:
geom. Luigi Marcon

08_12_3_AVV_COM GORIZIA ESPROPRI VIA RASTELLO_028

Comune di Gorizia

Avviso d'emanazione del decreto d'esproprio. Lavori di recupero

e di riqualificazione delle vie Rastello, Cocevia e viale d'Annunzio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Visti gli articoli 22, 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con proprio decreto n. 7/2008 è stato pronunciata, ai sensi dell'art. 22, 1° comma del D.P.R. 327/2001, l'espropriazione di 2/6 i.p, della p.c. 561 casa di mq. 44 iscritta nella P.T. 462 del C.C. di Gorizia (indennità provvisoria determinata in via d'urgenza pari ad €. 1.378,66) necessaria alla realizzazione dei lavori in oggetto di proprietà dei signori: Cernovitz Giuseppe di Giuseppe, nato a Gorizia il 06.03.1872 e CERNOVITZ Orsola, nata a Gorizia il 21.10.1868 con 1/6 i.p. ciascuno.
Gorizia, 1 marzo 2008

IL DIRIGENTE:
ing. Ignazio Spanò

08_12_3_AVV_COM GORIZIA ESPROPRIAZIONE RIO POTOK_001

Comune di Gorizia
Avviso di emanazione dell'Ordinanza di deposito e di pagamento diretto dell'indennità dovuta per l'esproprio di aree destinate all'intervento di sistemazione del rio Potok per il ripristino dell'officiosità idraulica del bacino sotteso.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con proprie Ordinanze n. 5 e n. 6 del 03.03.2008, è stata autorizzato, ai sensi dell'art. 20 e 26 del D.P.R. 327/2000, rispettivamente il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ed il pagamento diretto delle somme sotto riportate dovute ai proprietari dei terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:
Comune amministrativo di Gorizia - C.C. di Piedimonte del Calvario
Ordinanza n. 5/2008 (deposito Cassa Depositi e Prestiti)
a) €. 59,00 dovute per mq. 59 della p.c. 1309/2 della P.T. 770
a favore degli eredi di 2/3 del sig. PINAUSIG Olinto proprietario con ½ ed el sig. PIANUSIG Virginio con ½ i.p.
Ordinanza n. 6/2008 (pagamento diretto)
b) €. 134,32 dovute per l'asservimento di mq. 199 della p.c. 1662/179 della P.T. 41
a favore del sig. Bizjak Riccardo
c) €. 346,27 dovute per l'asservimento di mq. 513 della p.c. 1662/180 della P.T. 43
a favore dell'IMMOBILIARE PERCO S.A.S.
Gorizia, 3 marzo 2008

IL DIRIGENTE:
ing. Ignazio Spanò

08_12_3_AVV_COM MAJANO PRPC TIVERIACCO_016

Comune di Majano (UD)
Lavori di sistemazione area Piano particolareggiato di Tiveriacco fg. 11 mapp. 1213. Decreto di esproprio con condizione sospensiva.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è disposto il passaggio di proprietà in capo al Comune di Majano (UD) C.F. 80010370304 dell'immobile intestato e individuato al Nuovo Catasto Terreni come segue:
Latteria Sociale di Tiveriacco e Comerzo con sede a Majano (UD)
C.F. e P.IVA 00387770308 proprietaria per intero
Fg. 11 Mapp. 1213 Mq. 191 Qualità Prato Classe 3 - indennità depositata €. 1.151,91.=

(omissis)

Majano, 3 marzo 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Carlo Fiorenza

08_12_3_AVV_COM MONTENARS TELEFONIA_002

Comune di Montenars (UD)
Avviso di deposito di adozione Piano telefonia mobile.

IL SINDACO

Vista la L.R. 28/2004

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2008, è stato adottato il Piano di Telefonia Mobile. Gli atti relativi sono depositati in visione al pubblico dal 05/03/2008 per 30 giorni consecutivi.
Montenars, 29 febbraio 2008

IL SINDACO
Antonio Mansutti

08_12_3_AVV_COM POLCENIGO 22 SETTORIALE PRGC_013

Comune di Polcenigo (PN)
Variante Settoriale al PRG n. 22 e trasferimento in formato DWG della cartografia - Adozione.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell' ex art. 32 della Legge Regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive mod. ed int.

RENDE NOTO

- che con deliberazione di C.C. n. 03 del 12 febbraio 2008 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la Variante Settoriale al P.R.G.C. n. 22 e il trasferimento in formato DWG della cartografia;
- che predetta Deliberazione e tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi costituenti il piano sono depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione al pubblico per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi dell' art. 2 comma 4 dell' Ord. del Consiglio dei Ministri di data 25.02.2005 n. 3405;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune le proprie osservazioni e/o opposizioni in merito alla Variante.

Dalla Sede Municipale, 7 marzo 2008

IL SINDACO:
Carlo Toppani

08_12_3_AVV_COM PRECENICCO 7 TELEFONIA_020

Comune di Precenicco (UD)
Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile.

IL TECNICO COMUNALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06.12.2004 N. 28 e successive mm. ed ii. il Piano comunale di settore per la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile e costituente la variante n. 7 al P.R.G.C. prendendo atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni.

Precenicco, 3 marzo 2008

IL TECNICO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Mario Comisso

08_12_3_AVV_COM RAVASCLETTO 27 PRC_017

Comune di Ravascletto (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 27 al Piano regolatore comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE

Visti gli artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 52/91

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 10/10/2007, è stata adottata la variante n. 27 al PRC relativa all'approvazione progetto preliminare per il ricavo di parcheggi nella frazione di Zovello;

che la predetta deliberazione con i relativi elaborati resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione;

che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.C. e che i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.C. possono presentare opposizioni.

Ravascletto, 7 marzo 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
p.i. Marco Pozzi

08_12_3_AVV_COM RAVASCLETTO 28 PRC_019

Comune di Ravascletto (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 28 al Piano regolatore comunale.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE

Visti gli artt. 32 e 32 bis della L.R. n. 52/91

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 10/10/2007, è stata adottata la variante n. 28 al P.R.C.relativa all'approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un parco giochi e di un percorso didattico in Comune di Ravascletto;

che la predetta deliberazione con i relativi elaborati resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino della Regione;
che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.C. e che i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.C. possono presentare opposizioni.
Ravascletto, 7 marzo 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
p.i. Marco Pozzi

08_12_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO PIP ZONA ARTIGIANALE

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Avviso di deposito relativo alla riadozione del Piano delle aree da destinare agli Insediamenti Produttivi della Zona Industriale Ponte Rosso e della Zona Artigianale ex Eridania.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.45 bis c.2 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.72 del 03.12.2007, esecutiva a norma di legge, il Comune di San Vito al Tagliamento ha riadottato il Piano delle aree da destinare agli Insediamenti Produttivi della Z.I.P.R. ed alla Zona Artigianale ex Eridania, redatta dal progettista arch. Giovanni Bertin.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante sopraccitata sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
San Vito al Tagliamento, 6 marzo 2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
dr.ssa Luigina Barosco

08_12_3_AVV_COM SEDEGLIANO DECR 2417 ESPROPRI_006

Comune di Sedegliano (UD)
Estratto del decreto di esproprio prot. n. 2417 del 29.02.2008. Realizzazione lavori di recupero dell'antico mulino di Rivis.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il D.P.R. n. 327/2001,

DECRETA

Sono espropriati a favore del Comune di Sedegliano gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di recupero dell'antico mulino di Rivis, identificati come di seguito:
Ditta proprietaria: Pressacco Celina nata a Sedegliano (UD) il 23.09.1936, propr. 100%;
Comune di Sedegliano, Foglio 26 mappale 650, superficie mq. 84, indennità € 302,40.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

08_12_3_AVV_COM SEDEGLIANO DECR 2445 ESPROPRI_023

Comune di Sedegliano (UD)
Estratto del decreto di esproprio prot. n. 2445 del 29.02.2008.

Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'ampliamento del PIP di Pannellia, II lotto e decreto integrativo n. 2767 del 07.03.2008 al decreto d'esproprio n. 2445 del 29.02.2008 ai fini della registrazione.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

VISTO il D.P.R. n. 327/2001,

DECRETA

Sono espropriati a favore del Comune di Sedegliano gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell'ampliamento del P.I.P. di Pannellia II° lotto, identificati come di seguito:

1) Ditta proprietaria: MASOTTI GIO BATTA nato a Sedegliano (UD) il 19.09.1939, propr.100%
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mapp. 450, superficie mq. 7728, indennità 30.942,91

2) Ditta proprietaria:PORFIDO GIANPAOLO nato a Sedegliano (UD) il 16.08.1943, propr. 100%
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappali 159, superficie mq.2190,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 203, superficie mq. 740,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 204, superficie mq. 380,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 205 , superficie mq. 80,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 206 , superficie mq. 80,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 207, superficie mq. 450,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 208, superficie mq. 660,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 209, superficie mq. 150, indennità €. 18.938,52;

3) Ditta proprietaria: BRUN ALBERTA nata a Codroipo (UD) il 25.09.1964, proprietaria per 2/6,
DEL BIANCO MAURIZIO nato a UDINE il 20.11.1962 , proprietario per 1/6,
DEL BIANCO TANYA nata a San Vito al Tagliamento il 18.11/1995, proprietaria per 1/6,
OTTOGALLI MARIA LUISA nata a Sedegliano il 21.01.1940, proprietaria per 2/6
Comune di Sedegliano, Foglio 42mappale 538,superficie mq. 4630, indennità €.18.538,50;

4) Ditta proprietaria: ZORATTO IVO nato a Sedegliano(UD) il 28.04.1944, propr.100%;
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 446, superficie mq. 3460,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 448, superficie mq. 3496, indennità €. 27.851,82

5) Ditta proprietaria; VALOPPI ANGELA nata a Udine (UD) il 28.03.1974, proprietaria per 1/3,
VALOPPI PIERINA nata a S.Vito al Tagliamento (UD) il 19.12.1975, proprietaria per 1/3,
VALOPPI ETTORE nato a Codroipo il 07.05.1968, proprietario per 1/3
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 119, superficie mq. 4890,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 120, superficie mq. 1400,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 121, superficie mq. 4770,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 122, superficie mq. 5280, indennità €. 65.425,38;

6) Ditta proprietaria: MORETTI FERDINANDO nato a Sedegliano (UD) il 20.01.1921, prop.100%
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 544, superficie mq. 14,
Comune di Sedegliano, Foglio 42 mappale 544, superficie mq.7550, indennità €.30.286,26

7) Ditta proprietaria: MORETTI FERDINANDO nato a Sedegliano (UD) il 20.01.1921, propr. ½,
VALOPPI ONORINA nata a Sedegliano (UD) il 10.08.1923, proprietaria per ½,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 542, superficie mq. 268,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 540, superficie mq. 186, indennità €.1.817,83

8) Ditta proprietaria: MORETTI BRUNO nato a Sedegliano (UD) il 30.07.1923, propr.100%
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 520, superficie mq. 2435,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 110, superficie mq. 2790,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 111, superficie mq. 1480,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 526, superficie mq. 518,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 524, superficie mq. 592,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 522, superficie mq. 581, indennità €.33.617,02;

9) Ditta proprietaria: VALOPPI ANTONINO nato a Sedegliano il 13.06.1952, propr.100%
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 528, superficie mq. 253,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 530, superficie mq. 200, indennità €.1.813,82

10) Ditta proprietaria: GIAVON SOLIDEA nata a Codroipo (UD) il 10.12.1948, proprietaria per ½,
VENIER GIUSEPPE nato ad Asolo (TV) il 21.01.1946, proprietario per ½,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 107, superficie mq. 1810,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 108, superficie mq. 2090, indennità €.15.615,62;

11) Ditta proprietaria: MENINI EUGENIO nato a SEDEGLIANO (UD) il 06.08.1944, prop. per ½,
PAGNUCCO LETIZIA nata a Sedegliano (UD) il 10.10.1948, proprietaria per ½;
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 113, superficie mq. 5900,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 114, superficie mq. 4710,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 150, superficie mq. 4720, indennità €.61.381,32;

12) Ditta proprietaria: MENINI NICOLA nato a S. Vito al Tagliamento, il 13.08.1979, prop. per ½
MENINI EUGENIO nato a Sedegliano (UD) il 06.08.1944, proprietaria per ½
TREVISAN MAGDA nata a Casarsa della Delizia il 02.01.1918, usufruttuaria per 1/1,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 112, superficie mq. 3850, indennità €.15.415,39;

13) Ditta proprietaria: MENINI NICOLA nato a S. Vito al Tagliamento, il 13.08.1979, prop. per ½
MENINI EUGENIO nato a Sedegliano (UD) il 06.08.1944, proprietaria per ½
TREVISAN MAGDA nata a Casarsa della Delizia il 02.01.1918, usufruttuaria 100%,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 532, superficie mq. 232, indennità €.928.92;

14) Ditta proprietaria: VENIER MARIA nata a Codroipo il 24.02.1931, proprietaria 100%,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 534, superficie mq. 3,
Comune di Sedegliano, Foglio 42, mappale 536, superficie mq. 22, indennità €.100,10

(omissis)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

08_12_3_AVV_COM VILLA VICENTINA VARIANTE PEEP_003

Comune di Villa Vicentina (UD)

Avviso di approvazione della variante al progetto di Piano particolareggiato di iniziativa comunale costituente il PEEP (L 167/1962).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 25 comma 7 della L.R. 05/2007

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 22/12/2007 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata ai sensi dell'art. 25 L. R. n. 05/2007, la Variante al progetto di piano particolareggiato di iniziativa comunale costituente il P.E.E.P.
La deliberazione di approvazione divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Villa Vicentina, 3 marzo 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Luca Bianco

08_12_3_AVV_COMUNITA'MGEMONESE_1_PROGRAMMA_024

Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - Pontebba (UD)

Programma di sviluppo montano 2007-2009.

Adottato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e seguenti, della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA
Il territorio della Comunità Montana è composto, dal punto di vista amministrativo, da quindici Comuni situati nel vertice nord-orientale della regione del Friuli Venezia Giulia. Essi sono: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.
La popolazione complessiva della Comunità Montana, riferita all'anno 2006, è di 34.322 persone. I dati delle Anagrafi comunali evidenziano una lenta, ma costante, diminuzione della popolazione residente, tra il 2003 e il 2006, è diminuita complessivamente di 447 unità. Negli ultimi cinquanta anni, lo spopo-

lamento di questa area della montagna, soprattutto nella Val Canale e nel Canal del Ferro, ha causato il dimezzamento della popolazione.
La superficie totale della Comunità Montana è di 1.140,21 Kmq, quella montana è di 1.121,60 Kmq, in quanto il territorio del Comune di Gemona del Friuli è classificato solo in parte come montano.
Dal punto di vista delle caratteristiche geografiche del territorio si possono distinguere tre ambiti omogenei.
Il primo, guardandolo da Nord verso Sud, è quello della Val Canale. Esso comprende i seguenti Comuni: Pontebba (sinistra orografica del torrente Pontebbana), Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. Questa valle è disposta in senso Ovest-Est. Idrograficamente appartiene all'Italia solo il tratto fino allo spartiacque di Camporosso, mentre la parte rimanente, attraversata dal fiume Slizza, versa le sue acque nel bacino danubiano, anche se, per opportunità geo-politiche, è stata assegnata all'Italia dopo il primo conflitto mondiale. A Nord è protetta dalle Alpi Carniche con cime che raggiungono i 2.000 metri solo con il monte Ojsternik, mentre a Sud è circondata dalla parte più alta delle Alpi Giulie, tra cui spicca il monte Mangart, con 2.677 metri, e il gruppo delle Ponze, che segnano il confine con la Repubblica slovena. La Val Canale, rispetto al Canal del Ferro, presenta un territorio più aperto, con vaste distese di prati e foreste e centri abitati disposti nel fondovalle. La caratteristica alpina è ben rappresentata inoltre anche dai laghi del Predil e di Fusine, noto quest'ultimo per la bellezza dei luoghi.
Il secondo ambito, è quello del Canal del Ferro, che comprende i Comuni di Moggio Udinese, Resiutta, Resia, Chiusaforte, Dogna e la maggior parte di quello di Pontebba. Presenta una morfologia dai rilievi piuttosto elevati e vallate notevolmente incise. Il Fella è il fiume principale e in esso riversano le loro acque diversi torrenti che prendono il nome delle valli che attraversano. Tra le vette più alte ricordiamo il Jôf di Montasio che raggiunge i 2.753 metri. Ai suoi piedi si estende un vasto comprensorio alpestre: l'Altipiano del Montasio, che ha dato il nome al formaggio che vi si produce e che è il più importante della nostra regione, il formaggio Montasio appunto. Tra le altre vette, menzioniamo anche il monte Canin (2.587 metri) e il monte Cimone (2.379 metri).
Il terzo ambito è quello del Gemonese, che si può convenzionalmente suddividere in due sub-aree. La prima si sviluppa, ai piedi delle Prealpi Carniche (monte Cuar, 1.478 metri; monte Piciat, 1.615 metri; monte S.Simeone, 1.505 metri) attorno al Lago dei Tre Comuni, il più importante specchio lacustre dell'intera Regione, su cui si affacciano Bordano (224 m s.l.m.), la cui località omonima e la frazione di Interneppo presentano numerose abitazioni i cui muri esterni sono decorati con pitture aventi come soggetto la farfalla, e Trasaghis (217 m s.l.m.), che con il suo centro principale, Alesso, è il riferimento insediativo più prossimo al lago, e che proseguendo verso sud-est, lungo l'area del leccio, raggiunge Forgaria (270 m s.l.m.), con il laghetto di Cornino, l'area di ripopolamento dei grifoni e l'altipiano di Mont Prât, dove è stata sviluppata una iniziativa interessante di albergo diffuso. La seconda invece si sviluppa a ridosso delle Prealpi Giulie (monte Plauris, 1.958 metri; monte Lavara, 1.906 metri; monte Chiampon, 1.709 metri) e, superato Venzone (230 m s.l.m.), importante centro medievale eletto a monumento nazionale al limite inferiore della Val Venzonassa e del Parco delle Prealpi Giulie, si apre verso la piana di Osoppo, su cui si affacciano Gemona del Friuli (272 m s.l.m.), il centro più popoloso dell'intera Comunità Montana con un importante centro storico, e Artegna (210 m s.l.m.), con il colle di San Martino e l'importante filiera del maiale culminante con la manifestazione autunnale del Purcit in staiare. Montenars (472 m s.l.m.) è un insieme di borgate nel cuore delle Prealpi Giulie ai piedi del monte Cuarnan (1.372 metri).
L'analisi dell'economia evidenzia ulteriori differenze tra questi tre ambiti territoriali. I più omogenei, da questo punto di vista, sono quelli della Val Canale e del Canal del Ferro, che possono quindi essere oggetto di una descrizione a se stante.
Fin dal Medioevo, in quest'area, la principale fonte di ricchezza è venuta dal settore del commercio. Ciò grazie soprattutto alla posizione di favore negli scambi delle merci derivata dalla presenza della Dogana. Tuttavia, gli avvenimenti legati al processo di unificazione dell'Europa hanno determinato un crollo di questo settore. Attualmente è in atto un delicato processo di riconversione dell'economia, che punta con decisione verso lo sviluppo del settore turistico. Importanti investimenti infrastrutturali pubblici sono stati fatti nell'ambito del demanio sciistico del tarvisiano e altrettanti se ne stanno avviando in quello del Pramollo. Anche i privati stanno dimostrando un forte interesse ad investire nella ricettività e nell'offerta dei prodotti tipici dell'eno-gastronomia, grazie anche ai contributi messi a disposizione dai diversi canali di finanziamento pubblici (Fondi strutturali dell'Unione Europea e altre fonti sia statali che regionali). I risultati conseguiti dal settore turistico negli ultimi anni sembrano far ben sperare, anche se la qualità e la varietà dell'offerta non sembra complessivamente ancora all'altezza della migliore concorrenza.
Il comparto industriale e quello dell'artigianato, pur essendo poco sviluppato, è caratterizzato dalla presenza di due importanti imprese, che danno complessivamente lavoro a circa cinquecento persone.
L'attività agricola, già penalizzata dalla morfologia del territorio, risulta fortemente ostacolata dalle condizioni meteorologiche che caratterizzano l'area in questione. A ciò va aggiunta inoltre la polverizzazione e la frammentazione fondiaria che impediscono lo svolgimento dell'attività agricola secondo metodi

razionali. Un altro dato preoccupante è costituito dall'età media degli agricoltori, che si aggira intorno ai 60-65 anni, e dalla scarsa propensione dei giovani a succedere nella conduzione delle imprese agricole considerate poco remunerative e troppo impegnative. I dati in possesso della Comunità Montana indicano che l'indirizzo produttivo delle aziende agricole sia prevalentemente di carattere zootecnico, mentre le attività agricole alternative, che si erano diffuse nel recente passato, sono andate incontro ad un fisiologico ridimensionamento, stabilizzandosi soltanto nelle imprese più vocate. Una importante risorsa per l'integrazione del reddito agricolo è rappresentato dall'attività agrituristica. Tuttavia il livello di diffusione di questo settore è da considerarsi inferiore rispetto alle potenzialità del territorio.
Nel comprensorio del Canal del Ferro-Val Canale, dopo la recente chiusura del Caseificio sociale del Canal del Ferro di Moggio Udinese, è presente un solo caseificio, quello della Cooperativa Agricoltori Val Canale, che raccoglie il latte proveniente da 70 aziende agricole della Val Canale. Grazie ai contributi Leader II, la Comunità Montana ha realizzato a Ugovizza la nuova sede del caseificio, all'interno del quale, oltre all'apertura di uno spaccio per la vendita dei prodotti agroalimentari locali, sta portando avanti un importante progetto, nato dalla collaborazione tra la Comunità Montana stessa, l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e l'Università di Udine, per garantire la qualità del prodotto e la salute del consumatore.
La Comunità Montana gestisce dalla fine del 1994 il macello comprensoriale di proprietà del Comune di Pontebba. I costi di macellazione sono in parte sopportati dalla stessa Comunità Montana e dai Comuni del Canal del Ferro-Val Canale per consentire un servizio a favore delle imprese agricole. Assieme all'Università di Udine, la Comunità Montana sta portando avanti un apprezzabile progetto sulla certificazione delle carni, che dovrà essere allargato come metodologia anche ad altri prodotti agricoli di nicchia.
Nel comprensorio montano del Canal del Ferro-Val Canale fino agli anni 80 esistevano 50 malghe. Oggi esse sono solo una quindicina. I motivi principali di questo abbandono si possono riscontrare nel notevole decremento del patrimonio zootecnico, nell'abbandono delle pratiche agronomiche in diverse aree del territorio anche di fondo valle che hanno enormemente facilitato l'espansione della foresta e nella carente dotazione viaria di accesso e infrastrutturale. In sostanza, si evidenzia di anno in anno la necessità di recupero degli spazi alpini per costituire sistema con altri settori di sviluppo.
Ben più pesante appare la situazione inerente il settore forestale che ormai da diversi anni si trova attanagliato da problematiche di carattere economico non di poco conto. Infatti, a fronte di una notevole offerta quantitativa di massa legnosa, non corrisponde una altrettanto forte domanda per lo più compressa dai mercati esteri che invadono il mercato nazionale. D'altro canto una rete viaria precaria e a volte inadeguata, oltre a un rigido sistema applicativo della selvicoltura naturalistica, rappresentano i punti di debolezza dell'intero sistema. Per di più le ditte boschive a conduzione prettamente individuale, prive di quegli ammortizzatori che invece hanno le aziende agricole, stanno letteralmente scomparendo. La possibilità, quindi, di recupero del sistema forestale in generale consiste prima di tutto in una visione globale e polifunzionale del settore in grado di allargare la gamma operativa degli addetti.
Nell'ambito territoriale del Gemonese una delle linee programmatiche è rappresentata dalla volontà di valorizzare le risorse forestali della comprensorio del Gemonese all'interno del quale gravitano i comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone, e lo sviluppo dell'imprenditoria forestale locale, attraverso una gestione in forma attiva della risorsa da parte dei proprietari, che intendono programmare i propri interventi su base pluriennale e gestire adeguatamente la commercializzazione della materia prima.
La particolarità e la specificità delle aree prealpine, che in genere sono sempre state considerate come marginali sotto il profilo forestale, vanno valorizzate in un ottica di polivalenza delle funzioni che i popolamenti forestali di queste zone assolvono; chiaramente rispetto a situazioni dove sia le compagini forestali sia la componente economica e sociale che attorno ad esse gravita sono consolidate, nel Gemonese vi è la necessità di modellare un sistema foresta legno che nel tempo possa divenire elemento portante nello sviluppo di questa zona pedemontana non solo in un ottica produttiva, ma anche ambientale paesaggistica, di difesa del suolo e con ricadute anche turistiche. Un primo passo è stato compiuto con l'attuazione degli interventi previsti dall' Obiettivo 5B che si collegano sequenzialmente con quelli previsti dal Piano di Sviluppo rurale. Dopo un lungo periodo di staticità appare indispensabile la necessità recuperare conoscenze e metodologie di intervento al passo con i tempi. Inoltre il tessuto operativo del settore, in particolare le imprese di utilizzazione, si è notevolmente indebolito, al punto che i boscaioli stanno diventando una rarità, in particolare quelli dotati di una elevata professionalità. Già da tempo l'Ente ha preso l'iniziativa di gestire una parte della propria foresta nel Gemonese in modo innovativo, trasformandosi in imprenditore per ottenere il massimo tornaconto, non solo in termini economici ma anche sociali, dal proprio bene. La decisione di coinvolgere in questa gestione imprese locali consente di avviare finalmente un'azione veramente integrata, dove ogni soggetto coinvolto ottiene il proprio tornaconto e le sinergie che in tale maniera si producono vengono equamente distribuite.
Sulla base delle analisi brevemente esposte nella prima parte di questo documento e delle risorse finanziarie assegnate, si possono individuare i seguenti obiettivi di sviluppo suddivisi per aree di intervento:

OBIETTIVI		IMPORTI (EURO)		
		ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
A	Sviluppo rurale	250.000,00	700.000,00	600.000,00
	- bonifica (infrastrutture e ricomposizione fondiaria)	150.000,00	400.000,00	400.000,00
	- valorizzazione delle risorse forestali	100.000,00	300.000,00	200.000,00
B	Residenzialità distintiva e servizi di prossimità, compresi gli interventi previsti dagli artt. 22 e 23 della LR 33/2002	1.100.00,00	1.100.00,00	980.00,00
C	Residenzialità distintiva e servizi di prossimità - intervento contributivo per continuità didattica, previsto da art. 17 LR 13/2001	30.000,00	30.000,00	30.000,00
D	Turismo.	30.000,00	80.000,00	80.000,00
E	Sviluppo di attività produttive industriali e artigianali (sviluppo infrastrutturale e strutturale di aree industriali e artigianali)	100.000,00	-	-
F	Infrastrutture civili	300.000,00	385.000,00	-
G	Difesa del suolo e recuperi ambientali	164.252,00	-	-
	TOTALE	1.974.252,00	2.295.000,00	1.690.000,00

PARTE SECONDA - INTERVENTI INSERITI NEL PIANO REGIONALE - TRIENNIO 2007-2009

Ordine di priorità attribuito	Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)	Costo complessivo previsto	Finanziamento richiesto a carico del fondo regionale per lo sviluppo montano
1	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. IV^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993. Obiettivo perseguito: B	650.000,00	650.000,00
2	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. IV^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alla fascia di svantaggio socio-economico B e C. Obiettivo perseguito: B	450.000,00	450.000,00
3	Manutenzione sentieristica CAI. II^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: D	30.000,00	30.000,00
4	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. IV^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
5	Realizzazione di opere pubbliche a favore dei Comuni. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: F	300.000,00	300.000,00
6	Costruzione e manutenzione viabilità forestale. III^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	50.000,00	50.000,00

Ordine di priorità attribuito	Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)	Costo complessivo previsto	Finanziamento richiesto a carico del fondo regionale per lo sviluppo montano
7	Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture produttive della Comunità Montana. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: E	100.000,00	100.000,00
8	Interventi selvicolturali sulla proprietà pubblica e privata. II^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	50.000,00	50.000,00
9	Recupero dei pascoli nei complessi malghivi monticati e nelle zone di maggior interesse paesaggistico. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	50.000,00	50.000,00
10	Contributi a favore degli insegnanti delle zone montane. Art. 17 LR 13/2001. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: C	30.000,00	30.000,00
11	Difesa del suolo e recuperi ambientali. III^ parte. Art. 8 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: G	164.252,00	164.252,00
12	Interventi per la valorizzazione e l'utilizzo di biomasse forestali. II^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
13	Completamento della rete di stazioni ecologiche comunali. III^ parte. Art. 26 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: F	385.000,00	385.000,00
14	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. V^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993. Obiettivo perseguito: B	650.000,00	650.000,00
15	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. V^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alla fascia di svantaggio socio-economico B e C. Obiettivo perseguito: B	450.000,00	450.000,00
16	Manutenzione sentieristica CAI. III^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: D	30.000,00	30.000,00

Ordine di priorità attribuito	Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)	Costo complessivo previsto	Finanziamento richiesto a carico del fondo regionale per lo sviluppo montano
17	Riatto di strutture malghive monticate. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
18	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. V^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	300.000,00	300.000,00
19	Interventi di manutenzione sulle microstrutture turistiche di corredo alla rete sentieristica di quota. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: D	50.000,00	50.000,00
20	Interventi selviculturali su proprietà pubblica e su proprietà privata. III^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
21	Interventi per la valorizzazione e l'utilizzo di biomasse forestali. III^parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
22	Contributi a favore degli insegnanti delle zone montane. II^ parte. Art. 17 LR 13/2001 Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: C	30.000,00	30.000,00
23	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. VI^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993. Obiettivo perseguito: B	620.000,00	620.000,00
24	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. VI^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alla fascia di svantaggio socio-economico B e C. Obiettivo perseguito: B	360.000,00	360.000,00
25	Manutenzione sentieristica CAI. IV^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: D	30.000,00	30.000,00
26	Riatto di strutture malghive monticate. II^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00

Ordine di priorità attribuito	Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)	Costo complessivo previsto	Finanziamento richiesto a carico del fondo regionale per lo sviluppo montano
27	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. VI^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	300.000,00	300.000,00
28	Interventi di manutenzione sulle microstrutture turistiche di corredo alla rete sentieristica di quota. II^ parte. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: D	50.000,00	50.000,00
29	Interventi selviculturali su proprietà pubblica e su proprietà privata. IV^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
30	Interventi per la valorizzazione e l'utilizzo di biomasse forestali. IV^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: A	100.000,00	100.000,00
31	Contributi a favore degli insegnanti delle zone montane. II^ parte. Art. 17 LR 13/2001 Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana. Obiettivo perseguito: C	30.000,00	30.000,00

PARTE TERZA - QUADRO ANNUALE DEGLI INTERVENTI ANNO 2007

Ordine di priorità	Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)	Finanziamento attribuito a carico del fondo regionale per lo sviluppo montano
1	Contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domesti-co in montagna. IV^ parte. Art. 22 LR 33/2002. Comuni interessati: i Comuni della Comunità Montana ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993.	€ 650.000,00
2	Contributi per il sostegno alle attività commerciali. IV^ parte. Art. 23 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana di cui alla fascia di svantaggio socio-economico B e C.	€ 450.000,00
3	Manutenzione sentieristica CAI. II^ parte. Art. 24 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 30.000,00
4	Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. IV^ parte. Art. 9 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 100.000,00
5	Realizzazione di opere pubbliche a favore dei Comuni. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 300.000,00
6	Costruzione e manutenzione viabilità forestale. III^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 50.000,00

Ordine di priorità	Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)	Finanziamento attribuito a carico del fondo regionale per lo sviluppo montano
7	Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture produttive della Comunità Montana. Art. 5 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 100.000,00
8	Interventi selvicolturali sulla proprietà pubblica e privata. II^ parte. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 50.000,00
9	Recupero dei pascoli nei complessi malghivi monticati e nelle zone di maggior interesse paesaggistico. Art. 7 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 50.000,00
10	Contributi a favore degli insegnanti delle zone montane. Art. 17 LR 13/2001. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 30.000,00
11	Difesa del suolo e recuperi ambientali. III^ parte. Art. 8 LR 33/2002. Comuni interessati: tutti i Comuni della Comunità Montana.	€ 164.252,00
	TOTALE	€ 1.974.252,00

PARTE QUARTA - CONTENUTI DEGLI INTERVENTI

N. priorità attribuito: 1

Denominazione sintetica intervento: contributi ai nuclei famigliari residenti per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. IV^ parte.

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: trattandosi dell'esercizio di una funzione amministrativa (art. 22 della legge regionale 33/2002), questo Ente si atterrà agli indirizzi già approvati dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 3070 del 10 ottobre 2003.

Ai fini del calcolo del reddito del nucleo famigliare, si farà riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dai richiedenti nel 2007.

Localizzazione dell'intervento: i Comuni interessati dall'intervento sono quelli ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. 412/1993 dell'ambito territoriale di questa Comunità Montana.

Periodo di realizzazione: 2008.

Sintetica descrizione dei risultati attesi: in linea di principio l'effetto previsto da questo Ente in relazione alla realizzazione di questo intervento è quello di contribuire ad aumentare il reddito complessivo a disposizione dei nuclei famigliari economicamente più svantaggiati, compensando, anche se in minima parte, il maggior costo che essi devono affrontare per le spese di riscaldamento rispetto alle altre aree con clima più mite.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

N. priorità attribuito: 2

Denominazione sintetica intervento: contributi per il sostegno alle attività commerciali. IV ^ parte.

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: trattandosi dell'esercizio di una funzione amministrativa (art. 23 della legge regionale 33/2002), questo Ente si atterrà agli indirizzi già approvati dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 3070 del 10 ottobre 2003.

Al fine del calcolo del reddito di impresa, si farà riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dai richiedenti nel 2007.

L'intervento sarà realizzato in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e in par-

ticolare alle disposizioni dettate dal Reg. CE n. 1998/2000 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
Localizzazione dell'intervento: tutti i Comuni della Comunità Montana appartenenti alle fasce di svantaggio socio-economico B e C individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000.
Periodo di realizzazione: 2008.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: l'effetto previsto da questo Ente in relazione alla realizzazione di questo intervento è quello di contribuire a sostenere il reddito complessivo delle imprese commerciali più piccole, compensando, le minori opportunità di guadagno dovute alla localizzazione in aree con uno svantaggio socio-economico superiore alla media regionale.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
450.000,00	0,00	0,00	450.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

N. priorità attribuito: 3
Denominazione sintetica intervento: Manutenzione sentieristica C.A.I. II^ parte.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: l'art. 24 della LR 33/2002 prevede che i Comprensori Montani esercitino funzioni di intervento per favorire lo sviluppo del turismo alpino con particolare riguardo ai rifugi, bivacchi e sentieri.
Il turismo "verde", praticato ormai da folte schiere di appassionati, spinge gli Enti territoriali ed in primis la Comunità Montana a prendere coscienza della necessità di monitorare in modo continuo la rete sentieristica CAI quale vettore principale della promozione turistica territoriale in sintonia con le Amministrazioni locali e il CAI-Delegazione regionale. L'apporto di esperienze acquisite e di istanze che provengono dai fruitori permetterà senza dubbio l'attuazione delle misure necessarie a migliorare l'offerta di turismo verde che deve trovare maggiore spazio nelle linee di programmazione territoriale, in un contesto ambientale che viene ampiamente ammirato e riconosciuto anche dalle nazioni contermini.
Localizzazione dell'intervento: tutti i Comuni del Gemonese, del Canal del Ferro e della Val Canale.
Periodo di realizzazione: 2008.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: il programma di intervento, concordato e condiviso con le Amministrazioni locali e con la Delegazione regionale del C.A.I., amplierà l'offerta turistica a beneficio di coloro, e sono tanti, che ogni anno visitano il nostro comprensorio alla ricerca di conferme oppure alla scoperta di nuovi scorci naturalistici, per i quali è necessario garantire una adeguata funzionalità della sentieristica con particolare riguardo a quella del C.A.I.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

N. priorità attribuito: 4
Denominazione sintetica intervento: Viabilità acquedotti ed elettrodotti rurali. IV^ parte.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: sulla base delle competenze trasferi-

te alle Comunità Montane dall'art. 9 della LR 33/2002, viene proseguito quel tipo di attività a sostegno dei sistemi infrastrutturali rurali, a beneficio di tutto il territorio di competenza di questo Ente, che si caratterizza in adeguamenti funzionali, manutenzione e completamento di opere viabilistiche, idriche ed energetiche, fondamentali per garantire una gestione attiva delle realtà territoriali in quota, in una visone multifunzionale dell'attività del settore primario.
Localizzazione dell'intervento: tutti i comuni della Comunità Montana.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: adeguata fruibilità delle infrastrutture che consentono la "vivibilità" delle aree in quota sia sotto l'aspetto produttivo che di valorizzazione turistica e di mantenimento degli ecosistemi che caratterizzano tali aree.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
2009	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

N. priorità attribuito: 5
Denominazione sintetica intervento: Realizzazione di opere pubbliche a favore dei Comuni.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: le Amministrazioni comunali hanno spesso la necessità di realizzare e mantenere opere pubbliche, anche di non grande rilievo finanziario, che non sono supportate da specifici finanziamenti regionali, statali o comunitari. E' opportuno, quindi, assicurando un'azione coordinata da parte di questo Ente, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 5 della LR 33/2002, sostenere tali iniziative volte a implementare il sistema realizzativo e la dotazione di strutture e infrastrutture degli enti comunali.
Localizzazione dell'intervento: i Comuni della Val Canale e del Canal del Ferro.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: miglioramento della dotazione di opere pubbliche complementari al sistema realizzativo delle amministra-zioni comunali.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	300.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00
2009	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

N. priorità attribuito: 6
Denominazione sintetica intervento: Costruzione e manutenzione viabilità forestale. III^ parte.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: il reticolo di viabilità forestale della Comunità Montana è piuttosto esteso, anche se non esaustivo, delle necessità per una adeguata utilizzazione delle risorse legnose.
La tipologia delle opere e la loro localizzazione implica la necessità di una periodica manutenzione per garantire la loro completa funzionalità. Parallelamente risulta necessario adeguare l'esistente per consentire l'accesso di macchine operatrici che permettano di assicurare il miglior rendimento negli interventi di gestione forestale. Inoltre, non va trascurata la necessità di prosecuzione di infrastrutture forestali nei tratti attualmente non serviti.
La Comunità Montana agirà sulla base delle funzioni previste dall'art. 7 della LR 33/2002.

Localizzazione dell'intervento: tutti i Comuni della Comunità Montana.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: migliore accessibilità alle superfici boschive; attenuazione dei pericoli di dissesto e di incendio; miglior rapporto costi-benefici nella gestione delle risorse forestali; riduzione dei costi unitari di manutenzione.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
2009	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

N. priorità attribuito: 7
Denominazione sintetica intervento: Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture produttive della Comunità Montana.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: la Comunità montana, nel corso degli anni, ha realizzato numerose strutture produttive afferenti al settore primario e secondario al fine di incrementare l'occupazione e le attività artigianali e quelle dell'ambito agroalimentare. Tali strutture necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamenti funzionali per assicurare una costante efficienza delle opere.
La Comunità Montana agirà nell'ambito delle funzioni attibuitegli dall'art. 5 della LR 33/2002.
Localizzazione dell'intervento: tutti i Comuni del Gemonese, del Canal del Ferro e della Val Canale.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: mantenimento della funzionalità delle strutture realizzate nel tempo e conseguente garanzia di permanenza dei processi produttivi.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	100.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
2009	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

N. priorità attribuito: 8
Denominazione sintetica intervento: Interventi selvicolturali sulla proprietà pubblica e privata. II^ parte.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: la gestione delle risorse forestali, sia pubbliche che private, è un elemento fondamentale per favorire la valorizzazione dei prodotti legnosi e assicurare ai soprassuoli boschivi il miglior grado di efficienza anche per quanto riguarda gli aspetti di difesa idrogeologica, di prevenzione degli incendi e di fruizione turistico naturalistica. Si prevede quindi di attuare interventi selvicolturali idonei a massimizzare le funzioni sopra descritte con particolar riguardo all'inserimento delle iniziative nella filiera legno energia, attraverso l'attuazione di processi dimostrativi dell'intero ciclo. Per quanto riguarda le proprietà private verranno privilegiati gli interventi proposti da forme gestionali associative.
La Comunità Montana agirà sulla base delle funzioni previste dall'art. 7 della LR 33/2002.
Localizzazione dell'intervento: tutti i comuni della Comunità Montana.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: valorizzazione e miglioramento dei soprassuoli boschivi,

produzione di biomasse legnose a fini energetici con individuazione di modelli gestionali.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
2009	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

N. priorità attribuito: 9
Denominazione sintetica intervento: Recupero dei pascoli nei complessi malghivi monticati e nelle zone di maggior interesse paesaggistico.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: numerose malghe del territorio di questa Comunità Montana presentano situazioni di difficoltà nella gestione delle aree pascolive, che manifestano criticità sia per l'avanzare della vegetazione invadente sia per una carenza di interventi di miglioramento del cotico. E' quindi necessario porre in essere azioni che rovescino questa tendenza involutiva, per assicurare la migliore produttività dei sistemi malghivi, attraverso adeguati interventi che garantiscano sotto l'aspetto qualitativo la valorizzazione dei pascoli.
La Comunità Montana agirà, pertanto, sulla base delle funzioni previste dall'art. 7 della LR 33/2002.
Localizzazione dell'intervento: tutti i Comuni del Gemonese, del Canal del Ferro e della Val Canale.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: un sensibile miglioramento delle produzioni zootecniche e il mantenimento delle caratteristiche paesaggisti-che e ambientali del territorio alpino e prealpino.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
2009	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

N. priorità attribuito: 10
Denominazione sintetica intervento: Contributi a favore degli insegnanti delle zone montane.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: trattasi dell'esercizio di una funzione amministrativa prevista dall'art. 17 della LR 13/2001. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti dal regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 24 novembre 2006.
I contributi di cui al presente intervento si riferiscono all'anno scolastico 2006/2007.
Localizzazione dell'intervento: il territorio montano di cui all'art. 2 della LR 33/2002 appartenente a questa Comunità Montana.
Periodo di realizzazione: 2008.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: riduzione degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

N. priorità attribuito: 11
Denominazione sintetica intervento: Difesa del suolo e recuperi ambientali. III^ parte.
Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: la Comunità Montana concorre assieme all'amministrazione regionale a realizzare interventi di difesa del suolo e in particolare a sistemazioni idraulico forestali. Annualmente viene concordato con la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna un programma di interventi parte dei quali vengono attuati da questo Ente in delegazione amministra-tiva. Le iniziative proposte con il presente programma, si inseriscono complementarmente nell'ambito della difesa del suolo e dei miglioramenti ambientali tramite la realizzazione di iniziative di recupero, valorizzazione ambientale e bonifica montana, con particolar riguardo alla salvaguardia degli ecosistemi tipici della montagna (prati e pascoli) al fine di assicurare un elevato grado di biodiversità, il mantenimento di una adeguata variabilità paesaggistica e ambientale e di tutela del suolo da forme erosive.
La Comunità Montana agirà nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 8 della LR 33/2002.
Localizzazione dell'intervento: tutti i Comuni del Gemonese, del Canal del Ferro e della Val Canale.
Periodo di realizzazione: 2008-2009.
Sintetica descrizione dei risultati attesi: l'accrescimento della biodiversità, il miglioramento paesaggistico anche in funzione turistica e un'indiretta attività di prevenzione di dissesti (incendi e fenomeni erosivi).

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO			
Costo complessivo previsto	Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti	Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana	Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano
164.252,00	0,00	0,00	164.252,00

Anno	Previsioni sul costo complessivo dell'intervento		Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	164.252,00	20.000,00	164.252,00	20.000,00
2009	0,00	144.252,00	0,00	144.252,00
TOTALE	164.252,00	164.252,00	164.252,00	164.252,00

08_12_3_AVV_COMUNITÀ MGEMONESE_2_BANDO COMMERCIO_024

Bando per la presentazione delle domande di concessione di contributi alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per l'anno 2007

Art. 1 area di intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente bando sono riservati alle imprese commerciali operanti nel territorio della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale ubicate nei centri abitati, con popolazione non superiore a 3000 abitanti , posti nelle zone C e B ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana medesima.

Art. 2 requisiti dei beneficiari, spese ammissibili ed entità dei contributi (di cui all'art. 23, commi 1 e 2)

REQUISITI
Per accedere al contributo i titolari dell'attività commerciale devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritti alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente territorialmente;
2. devono aver conseguito nell'anno 2006, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a:

1) €. 90.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
2) €. 140.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
3) €. 60.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitati nella zona B;
4) €.70.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
5) €. 45.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona B;
6) €. 60.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona C;
7) per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'art. 18 comma 8 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, i ricavi non dovranno essere superiori a
   €. 30.000,00nel caso di distributori di carburanti
   €. 10.000,00 nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari
   €. 20.000,00 nel caso di rivendite di giornali
8) qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività (attività comprese dal punto 1 al punto 7) non deve superare :
   €. 105.000,00 in zona B;
   €. 155.000,00 in zona C.

Nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari, e le rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti:
- carburanti: 2,83;
- monopoli, valori bollati e similari: 10;
- giornali: 5.
Gli aggi diversi da quelli sopraindicati non concorrono alla definizione di attività con più tipologie commerciali.
I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50% , società di capitali.

SPESE AMMISSIBILI, LIMITI DEGLI AIUTI E CRITERI
Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi e riguardano; i costi di acquisizione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti; le spese per lavoro dipendente e autonomo; le spese di riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice; le spese per le manutenzioni ordinarie, le assicurazioni, il telefono, quelle postali ed i bollati; le spese di pubblicità; le spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia; le spese per la vigilanza notturna, le spese per i beni di consumo e i costi per servizi.
I contributi sono erogati nel rispetto del regime "de minimis" come definito dal Regolamento CE n. 68 del 2001 della Commissione.
La percentuale di aiuto non può superare il 70% della spesa ammissibile; l'entità dei contributi non potrà comunque superare i seguenti massimali:
- euro 4.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia "C";
- euro 2.000,00 per esercizi commerciali ubicati in fascia "B".
Alle domande ammissibili verrà attribuito un punteggio in base alle condizioni previste dalle seguenti tabelle:

A - TIPOLOGIA COMMERCIALE (se più tipologie commerciali si tiene conto di quella con punteggio superiore):

generi alimentari	punti 15
distributori di carburanti	punti 15
somministrazione di alimenti e/o bevande	punti 10
generi non alimentari	punti 5

B - NUMERO DI ABITANTI RESIDENTI NELLA LOCALITA' SEDE DELL'ATTIVITÀ:

da 0 a 500 abitanti	punti 15
da 501 a 1000 abitanti	punti 12
da 1001 a 1500 abitanti	punti 9
da 1501 a 2000 abitanti	punti 6

da 2001 a 2500 abitanti	punti 3
da 2501 a 2999 abitanti	punti 1

C - VOLUME DI RICAVI:

TIPOLOGIA	VOLUME DEI RICAVI		PUNTI
GENERI ALIMENTARI	fino a	30.000,00	10
	fino a	55.000,00	8
	fino a	90.000,00	6
	fino a	110.000,00	4
	fino a	140.000,00	2
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO	fino a	25.000,00	10
	fino a	35.000,00	8
	fino a	45.000,00	6
	fino a	60.000,00	4
	fino a	70.000,00	2
GENERI NON ALIMENTARI E/O PIU' TIPOLOGIE	fino a	30.000,00	10
	fino a	45.000,00	8
	fino a	60.000,00	6
	fino a	105.000,00	4
	fino a	155.000,00	2

Non è previsto punteggio differenziale tra le varie fasce, in quanto prima vanno soddisfatte le domande delle attività in fascia C, poi quelle in fascia B.
A parità di punteggio complessivo viene data preferenza alla ditta avente un volume di ricavi inferiore.

Art. 3 modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo, bollata ai sensi di legge, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Bando.
I modelli delle domande potranno essere ritirati presso gli uffici della Comunità Montana (sede legale di Pontebba o sede operativa di Gemona del Friuli).
Le domande, compilate in tutte le sue parti, devono pervenire entro e non oltre **le ore 12.00 del 24.04.2008** presso gli uffici del protocollo della Comunità Montana siti a Pontebba in Via Pramollo o a Gemona del Friuli in Via Caneva, pena l'esclusione del beneficio.
Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata postale, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché pervenga all'Ente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine.
Le domande potranno essere presentate direttamente agli uffici del protocollo della Comunità Montana e sottoscritte in presenza di un incaricato alla ricezione oppure sottoscritte ed inviate tramite servizio postale unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di idoneità del sottoscrittore (carta di identità o documento equipollente ai sensi articolo 35, D.P.R. 445/2000) in corso di validità.

Art. 4 graduatoria

La graduatoria sarà formulata con i criteri ed i punteggi stabiliti dal presente bando e dall'apposito regolamento.
La graduatoria così formulata sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5 concessione ed erogazione dei contributi

La concessione e l'erogazione del contributo è effettuata utilizzando, fino ad esaurimento, le risorse finanziarie che, per il presente bando ammontano a Euro 450.000,00.
In caso di revoca o di rinuncia da parte di una impresa inserita in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.

Art. 6 controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5 %, alla verifica della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo applicando le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.
I beneficiari di cui all'articolo 23 commi 1 e 2, L.R. 33/2002, ad un anno dall'erogazione del contributo, sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzioni. In caso di cessazione dell'attività durante il suddetto periodo il contributo ottenuto dovrà essere restituito. Si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima esclusivamente a titolo di erede.

Art. 7 trattamento dei dati personali

Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Gli interessati possono esercitare i diritti elencati nell'art. 7 del suddetto codice.

08_12_3_AVV_COMUNITA' MGEMONESE_3_BANDO RISCALDAMENTO_024

Bando per la presentazione delle domande di concessione di contributi per la riduzione dei costi di riscaldamento sostenuti nell'anno 2007 per l'uso domestico nel territorio montano ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 33/2002

Art. 1 oggetto

Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi ai nuclei familiari per concorrere alla riduzione del costo dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 area di intervento

L'area interessata dai contributi di cui all'articolo precedente è esclusivamente quella relativa ai territori dei seguenti Comuni:

- Chiusaforte: tutto il territorio;
- Dogna: tutto il territorio;
- Malborghetto-Valbruna: tutto il territorio;
- Moggio Udinese: tutto il territorio;
- Montenars: tutto il territorio;
- Pontebba: tutto il territorio;
- Resia: tutto il territorio;
- Resiutta: tutto il territorio;
- Tarvisio: tutto il territorio.

Art. 3 requisiti ed entità del contributo

Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nei territori di cui all'articolo precedente di questo Bando.
La misura del contributo è fissata come segue:
a) €. 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a €. 10.000,00;
b) €. 210,00 per anno e per nucleo familiare composto da un componente in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra €. 10.001,00 e €. 18.000,00;
c) €. 210,00 per anno e per nucleo familiare composto da due componenti in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra €. 10.001,00 e €. 20.000,00;
d) €. 210,00 per anno e per nucleo familiare composto da tre componenti in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra €. 10.001,00 e €. 22.000,00;
e) €. 210,00 per anno e per nucleo familiare composto da quattro o più componenti in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra €. 10.001,00 e €. 24.000,00;
Ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si farà riferimento al reddito imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2006.
Per "nucleo familiare" deve intendersi la famiglia anagrafica così come risultante dallo stato di famiglia, dichiarato in sede di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Art. 4 presentazione delle domande ed istruttoria

La domanda di concessione del contributo, bollata ai sensi di legge, deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Bando.
I modelli delle domande potranno essere ritirati presso gli uffici della Comunità Montana (sede legale di Pontebba o sede operativa di Gemona del Friuli).
Le domande, compilate in tutte le loro parti, devono pervenire entro e non oltre **le ore 12.00 del 24.04.2008** presso gli uffici del protocollo della Comunità Montana siti a Pontebba in Via Pramollo n. 16

o a Gemona del Friuli in Via C. Caneva n. 25, pena l'esclusione del beneficio.
Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
Le domande, ai sensi di legge, sono sottoscritte dal richiedente in presenza del funzionario addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

Art. 5 graduatoria

Per la formazione della graduatoria si farà riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, che si ricaverà dividendo il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.
La Comunità Montana provvederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo.
A parità di reddito medio verrà data precedenza alla domanda del nucleo familiare con il numero maggiore di componenti.
Le graduatorie così formulate saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Comunità Montana provvederà a comunicare ai soggetti esclusi dalla graduatoria le motivazioni che hanno determinato tale esclusione.

Art. 6 ammontare delle risorse messe a bando

Le risorse finanziarie messe a bando ammontano ad euro 650.000,00.

Art. 7 controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite del 5%, alla verifica delle dichiarazioni contenute nelle domande.
In caso di accertate false dichiarazioni, la Comunità Montana provvederà a revocare il contributo concesso.

Art. 8 trattamento dei dati personali

Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Gli interessati possono esercitare i diritti elencati nell'art. 7 del suddetto codice.

Art. 9 norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale n. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla D.G.R. n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 26.11.2003.

08_12_3_AVV_CONS SIT DECR 8 ESPROPRI_007

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo- Tolmezzo (UD)

Decreto d'esproprio n. 08/2008 - Espropriazione immobili per l'attuazione del Piano Territoriale Infraregionale in Comune di Tolmezzo per i lavori di "Realizzazione capannone industriale Light - 1° lotto" - Opera n. 93. Ordinanza di deposito indennità provvisoria (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) ditta Da Ronco Angelo (foglio 81 mappali 216, 217, 328, 624).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

PREMESSO che con decreto n.20/2007 di data 07.11.2007 del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo è stata determinata - ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 327/2001 - l'indennità da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati dall'attuazione di quanto in oggetto.
VISTO il decreto n.06/2008 di data 18.02.2008 del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Con-

sorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - rettificativo del decreto n.20/2007 di cui al punto precedente - in ragione delle nuove norme di legge che hanno modificato i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili (sentenze della Corte Costituzionale nn.348 e 349 del 24.10.2007 pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 31.10.2007 ed art.2 commi 89 e 90 della Legge 24.12.2007 n.244).
CHE i decreti n. 20/2007 e 06/2008 di cui sopra sono stati notificati ai soggetti espropriandi.
CONSIDERATO che il soggetto Da Ronco Angelo ha comunicato in data 25.02.2008 (comunicazione assunta al protocollo del Consorzio in data 29.02.2008 numero 571) la non accettazione dell'indennità proposta.
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamati:
- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14
- il D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i.
- l'art. 22 dell'allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642;
- la Legge n.1149 del 21.11.1967.
- l'art.2 commi 89 e 90 della Legge n. 244 del 24.12.2007

ORDINA

Art. 1

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo è autorizzato ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i., a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Udine, la somma sotto specificata a favore della ditta proprietaria, quale indennità a titolo provvisorio per l'espropriazione degli immobili necessari alla formazione del piano di cui all'oggetto:

COMUNE DI TOLMEZZO:
1) **Fg.81 Mn. 328** di mq. 1.100 da espropriare mq. 1.100 - quota da depositare 1/1
Indennità da depositare mq. 1.100 x 22,00 x 0,75 = € 18.150,00
Fg.81 Mn. 624 di mq. 570 da espropriare mq. 570 - quota da depositare 1/1
Indennità da depositare mq. 570 x 22,00 x 0,75 = € 9.405,00
Fg.81 Mn. 217 di mq. 2.070 da espropriare mq. 2.070 - quota da depositare 1/1
Indennità da depositare mq. 2.070 x 22,00 x 0,75 = € 34.155,00
Fg.81 Mn. 216 di mq. 3.520 da espropriare mq. 3.520 - quota da depositare 1/1
Indennità da depositare mq. 3.520 x 22,00 x 0,75 = € 58.080,00
Totale indennità da depositare: **€ 119.790,00**
Ditta catastale:
DA RONCO ANGELO n.a Tolmezzo il 23.11.1927 - c.f. DRNNGL27S23L195T - proprietà 1/1
Tolmezzo, 4 marzo 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
p.i.e. Giacomino Zanier

Responsabile del procedimento: Somma Giovanni Battista
Unità Operativa: Ufficio Tecnico
Via Cesare Battisti n.5 33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 0433-467116 fax 0433-467964

"Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003"
I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 al quale si rinvia. Titolare del trattamento è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di con sede in Via Cesare Battisti n. 5 33028 Tolmezzo (Ud).

08_12_3_AVV_DIR LLPP UD COMUNE MARANO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore Provinciale dei Lavori Pubblici n.:
ALPUD/B/82/LPU IPD/3903 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, al Comune di Marano Lagunare, il diritto di derivare moduli 0,02 di acqua mediante un pozzo in Comune di Marano Lagunare al fg.3 mapp.78, per vivificazione acquari comunali e ad uso igienico sanitario.

ALPUD/B/83/LPU IPD/5739 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Comune di Udine, il diritto di derivare moduli 0,016 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Udine al fg.32 mapp.A, ad uso irrigazione aree verdi.

ALPUD/B/84/LPU IPD/3433 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2018, alla Ditta Moretti Paolo e Tomasino Miriam, il diritto di derivare moduli 0,08 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pavia di Udine al fg.22 mapp.92, ad uso zootecnico ed irriguo.

ALPUD/B/85/LPU IPD/999 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, alla Ditta Ciani Valentina Olga, Gonano Mario e Gonano Franca , il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,28 d'acqua, per produrre, sul salto di m.4,30, la potenza nominale media di Kw 1,180, dal Rio Bianco in Comune di Prato Carnico al fg.55 mapp.49, ad uso idroelettrico.

ALPUD/B/86/LPU IPD/3148 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, alla Ditta Urban Natalino, il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,20 d'acqua, per produrre, sul salto di m.4,60, la potenza nominale media di Kw 0,902, dal Rio Poi in Comune di Arta Terme al fg.38 mapp.57, ad uso idroelettrico.

ALPUD/B/87/LPU IPD/2883 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, alla Società Casa di Cura Città di Udine S.p.a., il rinnovo al diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Udine al fg.47 mapp.28, ad uso tecnologico e irriguo.

ALPUD/B/88/LPU IPD/3532 emesso il 27.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, alla Ditta Brunetti Nevillo, il rinnovo al diritto di derivare moduli 1,50 d'acqua, per produrre, sul salto di m.1,60, la potenza nominale media di Kw 2,35, dalla Roggia dei Mulini in Comune di Cavazzo Carnico al fg.13 mapp.667, ad uso idroelettrico.

ALPUD/B/92/LPU IPD/3399 emesso il 29.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, alla Ditta Virgili Dorino e Fabbro Rita, il rinnovo al diritto di derivare moduli 13 d'acqua, per produrre, sul salto di m.1,50, la potenza nominale media di Kw 19,12, dalla Roggia del Molino (Roggia Soldan) in Comune di Bertiolo al fg.24 mapp.18-19, ad uso idroelettrico.

ALPUD/B/93/LPU IPD/976 emesso il 29.02.2008 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2017, alla Ditta Nicli Enrico e Nicli Nino, il rinnovo al diritto di derivare moduli 7,50 d'acqua, per produrre, sul salto di m.1,57, la potenza nominale media di Kw 11,54, dalla Roggia dei Molini di Giavons in Comune di Riva d'Arcano al fg.4 mapp.72-130, ad uso idroelettrico.
Udine, 10 marzo 2008

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing.Giovanni Ceschia

08_12_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 304 ECO WORKS RIFIUTI_022

Provincia di Pordenone

Delibera della Giunta provinciale n. 304 del 28 dicembre 2007. Società Eco Works Srl. Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in Comune di Sesto al Reghena, via Villacucca n. 1. Approvazione progetto di variante sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, protocollo n. ALP 1-8-9/23842/E/28/156 del 21.07.2006, pervenuta il 26.07.2006, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 50639 del 27.07.2006, con la quale si chiarisce che: *"... nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del D. Lgs. 152/06, le procedure autorizzative e le competenze amministrative trasferite alle province (ed ai comuni) rispettivamente con la L.R. 30/1987 e con il D.P.G.R. 1/1998, ... sono attualmente applicabili e, ad avviso della scrivente Direzione, non necessitano di alcun atto normativo di conferma."*;

RICHIAMATA inoltre la nota della Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, protocollo n. ALP8/31882/E/28/22 del 17.10.2007, pervenuta il 22.10.2007, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 68463 del 23.10.2007, con la quale si ribadisce che: *"... L'ordinamento delle funzioni sotteso all'attuazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 152/2006 attiene, invece, alla competenza legislativa regionale e, come tale, non subisce alcuna influenza da parte della normativa statale. Quindi, ancorché nel caso di specie la norma statale abbia posto determinate funzioni in capo alla Regione questa, nell'ambito della propria potestà legislativa, può mantenere il sistema di competenze esistente, qualora ritenuto ancora funzionale al perseguimento delle finalità della legge statale, ovvero configurarne uno diverso. Sulla base di tale assunto, nel novellato contesto normativo statale, possono continuare a trovare applicazione le norme regionali di settore che dispongono in ordine all'assetto organizzativo delle funzioni.";*
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30, "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 07.09.1987 n.30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 02.01.1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
VISTO l'art. 8 della L.R. 09.11.1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;
VISTO il D.M. 05.02.1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 22/97" e s.m.i.;
PREMESSO che la Società ECO-WORKS S.r.l. presso il proprio impianto sito in comune di Sesto al Reghena, via Villacucca n. 1, gestisce l'attività di trattamento rifiuti non pericolosi con una capacità massima annua di 80.000 t e giornaliera di 300 t;
RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 213 del 22.07.2004 di approvazione ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 del progetto dell'impianto;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 1694 del 24.08.2004, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 60 del 24.03.2005 di approvazione ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 di una variante non sostanziale;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 23.03.2006 di approvazione di una variante non sostanziale dell'impianto;
- Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pordenone n. 2285 del 07.11.2007, di parziale modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
VISTA quindi l'istanza presentata dalla Società ECO-WORKS S.r.l., datata 22.05.2007, pervenuta a questo Ente il 24.05.2007 ed assunta al protocollo n. 34798 del 25.05.2007, di approvazione e autorizzazione alla realizzazione di un progetto di variante sostanziale relativo al trattamento di ulteriori rifiuti (CER 101112) e alla modifica di attività di recupero per i rifiuti contraddistinti dai codici CER 100202, 100903 e 100201;
DATO ATTO che il progetto di variante, a firma dell'ing. Renato Meneghel, che si compone di un elaborato denominato "Allegato A - Variante" datato 21.05.2007;
DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale a norma dell'art. 11, comma 3 bis, della L.R. 30/87, e viene sottoposta alla procedura di cui al DPGR 01/98;
VISTA la nota del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia protocollo n. 40073 del 13.06.2007, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento e trasmesso il progetto di variante agli Enti e agli Uffici competenti, previsti dal D.P.G.R. 01/98, per i pareri di competenza, e all'ARPA Dipartimento di Pordenone, per eventuali osservazioni;
VISTA la nota protocollo n. 46212/ISP. del 13.07.2007 dell'Azienda Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", con cui trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 1016 del 11.07.2007 con cui esprime parere favorevole con alcune condizioni;
VISTA la nota protocollo n. 8835/11059 del 28.07.207 del Comune di Sesto al Reghena e la successiva n. 12901/16118 del 07.11.2007, con cui ha trasmesso il parere favorevole con la seguente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16.04.2007 con cui esprime parere favorevole con la seguente condizione: *"l'area individuata dalla lettera D presso l'ingresso, dovrà essere destinata esclusivamente a "area servizio - transito - parcheggi di relazione" giusta destinazione d'uso approvata con concessione edilizia con conc. 03/C03761 del 28.07.2003, escludendo il "deposito in cumuli materie prime";*
DATO ATTO che L'ARPA dipartimento di Pordenone non ha inviato osservazioni nei termini previsti;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica di cui al DPGR 01/98 riunitasi in data 20.11.2007, con le seguenti prescrizioni:
- i materiali da mettere in riserva costituiti da scorie delle acciaierie provenienti dalla fusione dell'acciaio in forni elettrici non devono provocare la diffusione di odori durante il periodo di maturazione e frantu-

mazione, nonché quando verranno situati nell'area "E" come materia prima secondaria;
- l'area individuata dalla lettera D presso l'ingresso, dovrà essere destinata esclusivamente a "area servizio - transito - parcheggi di relazione" giusta destinazione d'uso approvata con concessione edilizia con conc. 03/C03761 del 28.07.2003, escludendo il "deposito in cumuli materie prime".
EVIDENZIATO che la variante in argomento, non comporta l'esecuzione di opere e pertanto non è soggetta a collaudo;
RILEVATO che in atti del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia è depositata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del Legale Rappresentante della Società ECO-WORKS S.r.l., attestante che la Società non rientra nelle previsioni di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società ECO-WORKS S.r.l.;
VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e fatti salvi i diritti di terzi, il progetto di variante nelle premesse descritto presentato dalla Società ECO-WORKS S.r.l. con sede in comune di Sesto al Reghena (PN), via Villacucca n. 1.
2. Di stabilire che il progetto di variante di cui al punto 1 non comporta la realizzazione di opere e la Società ECO-WORKS S.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
- i materiali da mettere in riserva costituiti da scorie delle acciaierie provenienti dalla fusione dell'acciaio in forni elettrici non devono provocare la diffusione di odori durante il periodo di maturazione e frantumazione, nonché quando verranno situati nell'area "E" come materia prima secondaria;
- l'area individuata dalla lettera D presso l'ingresso, dovrà essere destinata esclusivamente a "area servizio - transito - parcheggi di relazione" giusta destinazione d'uso approvata con concessione edilizia con conc. 03/C03761 del 28.07.2003, escludendo il "deposito in cumuli materie prime".
3. Di dare atto che la messa in esercizio del progetto di variante di cui al punto 1 è subordinata all'autorizzazione alla gestione di cui all'art. 210 del D. Lgs. 152/06.
4. Di riservasi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione, nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
5. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.
6. In caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta Società ECO-WORKS S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni anche citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società ECO-WORKS S.r.l., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
7. La Società ECO-WORKS S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. n. 152/06.
9. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente atto verrà notificato alla Società ECO-WORKS S.r.l. e inviato al Comune di Sesto al Reghena, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Pordenone.
10. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, art. 5 del D.P.G.R. 02 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 17.01.2007.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i., si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE:
dott. Elio De Anna

08_12_3_AVV_PROV UDINE DECR 25 ESPROPRI_010

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - UO Espropri stime catasto

Decreto di esproprio n. 25 di data 28 febbraio 2008. IPSSCAR/ITC "Stringher" di Udine. Realizzazione nuova sede presso il polo scolastico superiore - Udine ovest - 4° lotto.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTO il D.P.R. n° 327/2001;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' espropriato (omissis) a favore della PROVINCIA DI UDINE, con sede a Udine, in P.zza Patriarcato n° 3, (P. IVA 00400130308) il seguente immobile, occorrente per la realizzazione del 4° lotto della nuova sede dell'I.P.S.S.C.A.R./I.T.C. "Stringher", di Udine, presso il polo scolastico superiore - Udine ovest ed identificato come di seguito:

1) Ditta proprietaria DE VIT Marisa, nata a Udine, il 21/09/1947, prop. ¼ (omissis); DE VIT Valentino, nato a Udine il 01/12/1949, prop. ¾ (omissis);

Comune di Udine, Fg 29, Map.le 1064, Sup. mq 1209 natura: seminativo, indennità € 36.644,79;

(omissis)

IL DIRIGENTE UO ESPROPRI STIME CATASTO
ing. Daniele Fabbro
(omissis)

08_12_3_AVV_PROV UDINE DET 1197 ESPROPRI_010

Provincia di Udine

Determina dirigenziale n. 1197 del 25/02/2008 IPSSCAR/ITC "Stringher" di Udine. Realizzazione nuova sede presso il polo scolastico superiore - Udine ovest - 4° lotto. Espropriazione per pubblica utilità. Provvedimento di deposito delle indennità provvisorie non accettate.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

2) di impegnare l'importo complessivo di (omissis) a titolo di indennità provvisoria di espropriazione del seguente immobile, di proprietà della corrispondente ditta, (omissis)

DE VIT Marisa, (omissis) prop. ¼, DE VIT Valentino, (omissis) prop. ¾;

a) terreno censito catastalmente in Comune di Udine, foglio 29, mapp: 1064, superficie mq. 1.209, (omissis)

Indennità provvisoria da depositare a favore di DE VIT Marisa (omissis) = €. 9.161,20

Indennità provvisoria da depositare a favore di DE VIT Valentino (omissis) = €. 27.483,59

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Daniele Fabbro

08_12_3_AVV_PROV UDINE DET 1409 ESPROPRI_011

Provincia di Udine

Procedimento espropriativo - PRUSST 8.1 2° lotto messa in sicurezza e valorizzazione del Rio Tresemane in Comune di Tavagnacco. Estratto della determinazione n. 2008/1409 del 05/03/2008 di acquisizione aree e liquidazione indennità convenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRIAZIONI

(omissis

VISTA la L.241/1990 e successive modificazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il DPR 327/2001 e sue modifiche ed integrazioni
VISTO la L.R. 14/2002 e s.m.i.

DETERMINA

(omissis)
2. di provvedere mediante decreto d'esproprio, all'acquisizione delle aree di proprietà delle seguenti ditte:
Ditta catastale e proprietaria:
COLAUTTI MARIA n. a Martignacco il 11/02/1924 prop. per 1/2
PETREI MARIO n. a Tavagnacco il 03/02/1951 prop per 1/2

COMUNE CENSUARIO DI TAVAGNACCO
foglio 31
mappale 594
Dest. Urbanistica prima del vincolo preordinato all'esproprio: Verde pubblico
Superficie mq. 5622
Qualità Sem. erborato 2
RD € 52,26
RA € 29,04
Coltura praticata: seminativo
Indennità provvisoria di esproprio: €/mq. 3,10
Indennità complessiva accettata: €. 39.213,45 di cui

Indennità base d'esproprio Colautti Maria:	€. 8.714,10
Maggiorazioni Colautti Maria:	€. 4.357,05
Totale indennità accettata Colautti Maria:	€. 13.071,15
Indennità base d'esproprio Petrei Mario:	€. 8.714,10
Maggiorazioni Petrei Mario:	€. 17.428,20
Totale indennità accettata Petrei Mario:	€. 26.142,30

(omissis)

IL DIRIGENTE
SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRIAZIONI:
ing. Daniele Fabbro

08_12_3_CNC_AZ OSP RIUNITI CONCORSO CARDIOLOGO E UROLOGO RETTIFICA

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

Bando di concorso pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente medico in disciplina: "Cardiologia" e 1 posto di dirigente medico in disciplina "Urologia". Pubblicato sul BUR n. 10 del 05/03/08. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nell'oggetto del bando in argomento, nel sommario a pag. 6 e a pag. 210, anziché <<Medicina interna>>, deve correttamente leggersi <<Cardiologia>>.

08_12_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI CONCORSO NEUROLOGIA RIAPERTURA_025

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di neurologia. Riapertura termini. Elevazione posti.

In esecuzione della determinazione n. 55 del 12/02/2008, si rende noto che sono stati riaperti i termini di pubblicazione del bando, del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente medico di Neurologia, e sono stati elevati da uno a due i posti a concorso.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 24 gennaio 2008.

IL RESPONSABILE S.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

08_12_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI GRADUATORIE_026

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone
Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami.

Con determinazioni n. 17 del 18 gennaio 2008, n. 51 del 07 febbraio 2008, n. 61 del 15 febbraio 2008 e n. 66 del 20 febbraio 2008 sono state approvate le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, indetti, rispettivamente, per la copertura di:

- tre posti di Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. "D":

1	LEPRE Patrizia, n. il 07/04/1972 a Londra (GB)	p. 66,000;
2	FANTIN Matteo, n. il 08/02/1984 a Motta di Livenza	p. 62,000;
3	MARAZZI Federica, n. il 14/03/1984 a Roma	p. 60,400;
4	TRAVANUT Michele, n. il 19/04/1984 a Motta di Livenza	p. 57,000.

- un posto di Dirigente medico di Nefrologia:

1	LAROCCA Francesca, n. il 20/10/1975 a Reggio Calabria	p. 74,770;
2	GERMONI Vanesa, n. il 23/07/1973 a Buenos Aires	p. 69,060.

- un posto di Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. "D":

1	ZAMPARO Silvio, n. il 22/01/1971 a L'Isle Adam (Francia)	p. 75,037;
2	SALVADORI Fabio, n. il 22/08/1974 a Spilimbergo (PN)	p. 73,630;
3	PAVESI Olga, n. il 07/01/1984 a Udine	p. 68,065;
4	ROMAN Elisa, n. il 22/01/1982 a Palmanova (UD)	p. 66,800;
5	LAGATTA Anna Maria, n. il 31/05/1982 a Lanciano (CH)	p. 66,456;
6	CMET Sara, n. il 07/01/1983 a Udine	p. 66,165;
7	MARTIN Francesca, n. il 04/08/1982 a S. Vito al Tagl.to (PN)	p. 63,211;
8	VESCOVO Sara, n. il 07/12/1981 a Udine	p. 63,211;
9	BATTISTON Andrea, n. il 31/03/1982 a Pordenone	p. 63,000;
10	PERLIN Micol, n. il 16/03/1985 a Pordenone	p. 62,510;
11	MOSANGINI Gloria, n. il 13/04/1985 a Latisana	p. 62,500;
12	SALGAROLO Valeria, n. il 16/12/1979 a S. Vito al Tagl.to (PN)	p. 62,381;
13	LERUSSI Alice, n. il 24/07/1982 a Udine	p. 62,100;
14	MARTINI Silvio,n. il 07/05/1975 a Pordenone	p. 61,985;
15	LAVALLEN Emanuel, n. il 07/05/1984 a Buenos Aires (Argentina)	p. 61,510;
16	MANFE' Morena, n. il 28/07/1984 a Vittorio Veneto (TV)	p. 61,065;
17	LOMBARDO Cinzia, n. il 11/04/1980 a Udine	p. 61,000;

18	CEDOLIN Sabrina, n. il 28/01/1983 a Spilimbergo	p. 60,000;
19	DURIGON Serena, n. il 19/11/1982 a Roma	p. 59,078;
20	DENARDI Laura, n. il 25/05/1982 a Trento	p. 57,997;
21	DE POL Alessandro, n. il 14/02/1983 a Pordenone	p. 57,500;
22	ZAMPOL Eugenio, n. il 27/12/1981 a Sacile (PN)	p. 57,308;
23	TREVISIOL Marianna, n. il 02/12/1979 a Pordenone	p. 56,500;
24	DANELLI Luca, n. il 24/02/1985 a Maniago (PN)	p. 56,000;
25	CHIVILO' Hillary, n. il 25/03/1983 a Spilimbergo (PN)	p. 55,000;
26	ANTELMO Ornella, n. il 22/02/1971 a Salerno	p. 51,998.

- un posto di Dirigente medico di gastroenterologia:

1.	BENAZZATO Luca, n. il 09/03/1975 a Lonigo (VI)	p. 74,983

IL RESPONSABILE DELLA S.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dr.ssa Cristina Zavagno

08_12_3_CNC_COM DUINO AURISINA AVVISO POSTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO_027

Comune di Duino Aurisina (TS) - Občina Devin Nabrežina - Posizione Organizzativa amministrazione del personale, prevenzione e protezione ex D.Lgs. 626/94

Avviso di concorso pubblico per soli esami per il conferimento di n. 1 posto con profilo professionale di "Istruttore direttivo amministrativo" con conoscenza della lingua slovena cat. D - posizione economica 1 - a tempo indeterminato e pieno.

E' indetto un concorso pubblico per soli esami aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso per il reclutamento di un istruttore direttivo amministrativo con conoscenza della lingua slovena cat. D posizione economica 1, da assumere a tempo indeterminato e pieno, per la Posizione Organizzativa Segreteria e Affari Generali.

- *Titoli di studio richiesti:* diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previdenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.

Le domande dovranno essere inviate al Comune di Duino Aurisina, alla Posizione Organizzativa Amministrazione del Personale, Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 626/94, Aurisina Cave 25 - 34011 Duino Aurisina (TS) entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Informazioni e ritiro del bando presso la P.O. Amministrazione del Personale, Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 626/94 del Comune di Duino Aurisina tel. 040 - 2017407/413.
Il testo ufficiale del bando di concorso è disponibile sul sito internet: comune.duino-aurisina.ts.it.
Duino Aurisina, 10 marzo 2008

IL TITOLARE P.O. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE,
PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS. 626/94:
Maria Cristina Pesce

08_12_3_CNC_IST RCCS BURLO CONCORSO TECNICO RADIOLOGO_014

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico Burlo Garofolo - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica (cat. "D").

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 410/2007 dd. 4 dicembre 2007 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 due posti, vacanti nell'attuale dotazione organica di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica (cat. "D")

L'Amministrazione provvederà all'assunzione del vincitore nei posti messi a concorso applicando la vigente normativa.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento Organico dell'Istituto, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, adottato con Decreto Commissariale n. 318/2001 dd. 18/12/2001.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel DPR 445 dd. 28.12.2000 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Al presente concorso si applicano i benefici previsti dalla specifiche norme di legge che prevedono una riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle forze armate e dei disabili.
Al posto di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai CCNL nel tempo vigenti.
REQUISITI SPECIFICI D'AMMISSIONE (art. 31 del Regolamento Organico dell'Istituto)
- Laurea o diploma universitario di tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia o titolo equipollente ex decreto Ministro della Sanità del 27.07.2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- Iscrizione all'Albo professionale ove esistente attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando

REQUISITI GENERALI D'AMMISSIONE (art. 2 del Regolamento organico dell'Istituto)
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) Idoneità fisica all'impiego;
- L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dall'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
- Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, c. 1, del DPR 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) Titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;
d) Iscrizione all'Albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice - come previsto dall'art. 1 della L. 23 agosto 1988, n. 370 - secondo l'allegato schema, dovranno essere indirizzate, a pena d'esclusione dal concorso, al Direttore Generale dell'Istituto per l'Infanzia - via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, entro, e non oltre, il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Istituto entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.
Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto, il termine per la consegna scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario d'ufficio: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30).
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 3,90 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l'esclusione dell'eventuale preselezione e della procedura concorsuale. Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la Cassa dell'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, oppure tramite c.c.p. n. 10979342 intestato all'Istituto per l'Infanzia in via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 761/79.
I *cittadini degli Stati membri dell'Unione europea* devono dichiarare altresì:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana di cui al DPC 07.02.1994, n. 174;
c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso di cui trattasi;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari, per i candidati di sesso maschile;
g) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni (con l'indicazione del tipo di rapporto di dipendenza o d'attività libero - professionale) e le possibili cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, quest'Istituto farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per uso amministrativo.
L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come
- il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e) oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia sottoscritta e pervenga all'Azienda fuori termine utile.
I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5.2.1992 N. 104, dovranno indicare, nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli possono essere posseduti:
- in originale
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge
- auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/00).
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto auto-certificato.
Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione. In tale caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per il reperimento della pratica.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n. 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art. 46 D.P.R. 445/2000).
ALLA DOMANDA DEBITAMENTE FIRMATA DEVE ESSERE UNITO:
- l'elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati (*)

- il curriculum formativo e professionale (**) datato e firmato
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria
- la copia di un documento di identità.

(*) documenti presentati, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a riserve o preferenze, corsi aggiornamento, stati di servizio, autocertificati ai sensi di legge (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(**) nel curriculum formativo e professionale indicare attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili ad inesatta o ad illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, in caso contrario non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di false dichiarazioni.

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO.

PROVE D'ESAME (art. 37 del Regolamento Organico dell'Istituto)

Prova scritta: (artt.i 3 e 37 del testo regolamentare allegato al decreto n. 318/2001): consiste nello svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti al profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica come da D.M. 746/1994 , al codice deontologico ed all'ordinamento didattico, in particolare su argomenti riguardanti teoria e applicazioni pratiche di metodiche di diagnostica per immagini:

- Legislazione ed ordinamento professionale
- Qualità dei servizi e accreditamento professionale
- Radiazioni ionizzanti, ultrasuoni,risonanza magnetica: cenni sulla definizione, fonti e utilizzazione clinica
- La normativa di radioprotezione
- Applicazione delle tecniche di radioprotezione nel paziente e nell'operatore la dosimetria: principi e gestione dei dati
- Il segreto professionale
- La legge sulla privacy la gestione dei suoi dati clinici
- Rischio radiologico e rischio biologico per l'operatore sanitario
- Organizzazione del lavoro, deontologia professionale e rapporti con l'infortunato
- Principiali emergenze che possono verificarsi in corso di procedimenti di radiodiagnostica
- Tecniche di radiodiagnostica e diagnostica digitale

Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale richieste:

- simulazione di una prestazione radiologica: preparazione del paziente, dell'apparecchio, centratura e posizionamento, uso eventuale del mezzo di contrasto.

Prova orale: Colloquio sugli argomenti oggetto della prova scritta e pratica:

nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese, tedesco e francese.

La lingua straniera, scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario delle prove scritte

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccoman-

data con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.
Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del testo regolamentare allegato al decreto commissariale n. 318/1001, l'Amministrazione - al fine di garantire una gestione funzionale della commissione -, in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente dall'"Istituto per l'Infanzia di Trieste" o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, per riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 150.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.
Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. E' vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. E' altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.
Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi con riserva alla preselezione.
Verranno però esclusi dalla preselezione coloro che avranno presentato domanda senza sottoscrizione e priva dell'allegata ricevuta di pagamento della tassa concorsuale (salvo che i candidati stessi non si presentino alla preselezione con la ricevuta dell'avvenuto pagamento).
La mancata partecipazione alla preselezione, per qualsiasi motivo, comporterà automaticamente l'esclusione del concorso.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione, risulteranno ricoprire i primi 150 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 150° candidato.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale.
Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse ritenere di effettuare la preselezione, la data della stessa sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione personale ai candidati che, pertanto, dovranno presentarsi senza alcun preavviso nella data, ora e sede indicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Il diario di preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell'Istituto www.burlo.trieste.it/bandi.htm.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo competente dell'Istituto, che sarà notificato agl'interessati entro 30 giorni dalla data d'esecutività della relativa decisione.
Nel caso in cui il numero degli esclusi fosse elevato, la notifica avverrà con pubblicazione sulla G.U. e l'elenco degli esclusi sarà apposto all'albo dell'Istituto.

VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME (art. 14 del Regolamento Organico dell'Istituto)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

E' nominata dal Direttore Generale dell'Istituto in ottemperanza a quanto disposto in merito dal più volte citato Regolamento Organico. Al fine di consentire l'espletamento relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

PUNTEGGIO (art. 8 del Regolamento Organico dell'Istituto)
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e delle prove di esame, come indicato negli artt. 8 ed 11 del più volte citato Regolamento Organico la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per titoli
- 70 punti per le prove d'esame
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera	punti	15
- titoli accademici e di studio	punti	5
- pubblicazioni e titoli scientifici	punti	3
- curriculum formativo e professionale	punti	7

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del Regolamento Organico dell'Istituto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Concorsi , per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.
PARI OPPORTUNITA'
In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro", dell'art. 57 del D.Lvo 165/2001 sulle pari opportunità, l'Amministrazione garantisce opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
GRADUATORIA TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonchè dall'art. 3 comma 7 della L.127/1997, integrato dall'art. 2 comma 9 della L. 191/98.
Sono titoli di preferenza ai sensi della normativa citata sono i seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;

19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
Inoltre costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3, del D.Lvo 468/1997, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come "lavoratore socialmente utile".
I titoli di riserva o preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000.
All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Commissario Straordinario dell'Istituto o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 68/1999, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria verrà inoltre utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito.
L'Amministrazione ha la facoltà di utilizzare la graduatoria anche per la copertura di ulteriori posti che entro il termine di validità della graduatoria stessa dovessero rendersi disponibili, con la limitazione di cui all'art. 18 DPR 220/2001 (per la copertura di posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso).
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R.
L'Amministrazione, viste le disposizioni del D.Lgs. 368/2001,
potrà utilizzare altresì la graduatoria del concorso per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa ai sensi della predetta normativa, per il conferimento di incarichi a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque:
- prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli;
- successivamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di concorsi pubblici precedentemente approvati dalla scrivente Amministrazione.
La rinuncia, da parte del candidato, ad eventuali incarichi a tempo determinato non pregiudica la chiamata in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.
In caso di attribuzione di incarichi a tempo determinato, l'Amministrazione scorrerà la graduatoria nell'ordine, escludendo dagli incarichi successivi i candidati rinunciatari.
Un volta scorsa tutta la graduatoria, l'Amministrazione ricomincerà a chiedere la disponibilità di ogni candidato utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria, finchè perdura la validità della graduatoria medesima.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro (per il quale è prevista la forma scritta) ed a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:
1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;
2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione (art. 19 Regolamento Organico).
Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere prodotti con la domanda i relativi documenti probatori.
I candidati dichiarati vincitori avranno la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'art. 18, comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
L'Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

Per ottenere informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gl'interessati potranno

- recarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste in via dell'Istria n. 65/1;
- telefonare al numero 040.3785.281 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (sabato escluso);
- visitare il sito Internet dell'Istituto Burlo Garofolo www.burlo.trieste.it/concorsi.htm.

Esente da bollo e da imposta sulla pubblicità ai sensi dell'art. 1 del DPR 26.10.1972 n. 642 e dell'art. 34 del DPR 26.10.1972 n. 639.

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

Al DIRETTORE GENERALE

dell'Istituto per l'Infanzia

- via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste

Il / La sottoscritt……………………………………………………

CHIEDE

di essere ammess… al concorso pubblico, per titoli ed esami, a **n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica (cat. "D").**

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat… a ……………………..il…………………………..….;
- di risiedere a …… ……via ……………………….……n………...;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI' NO

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana…………………….…………………………………….;

- di essere di stato civile ……………………………………….….;
- di essere iscritt …nelle liste elettorali del Comune di

....………………;

ovvero: di non essere iscritt….nelle liste elettorali per il seguente motivo…………..;

- di aver riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono

giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:

di essere in possesso del seguente titoli di studio :………………………… conseguito il …………………… presso………………..(b):

- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione

conseguito in data (o sessione) ……………. presso (Università)………………………………

- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

……………………………………………………

- iscrizione all'Albo professionale di ……………………………….*(se richiesta);*
- libera docenza o specializzazione nella disciplina …………….*(se richiesta);*

▪ di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c):…………….……………………………………..…………;

▪ di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni:

……………………………………………………………………………….(d);

▪ di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:………………………………………………………………..

(allegare documentazione probatoria);

▪ di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera

…………………………

▪ di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

▪ che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

SIG. ____

VIA / PIAZZA ______________________________ N.___

TELEFONO n. . __________________________________

CAP_________CITTÀ ____________________________

Tutti i documenti ed i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

DATA ____________________

____

FIRMA

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego;

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

Al DIRETTORE GENERALE

dell'Istituto per l'Infanzia

via dell'Istria n. 65/1

34137 Trieste

ovvero

presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofolo" a Trieste in via dell'Istria n. 65/1 da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30/14.00 –15.00, venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, sabato chiuso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ____,

nato/a a ________ il___________, con residenza_____________________

nel Comune di ____________________ in via,________________________

→ nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

→ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del precitato DPR 445/2000

D I C H I A R A

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

(in sostituzione delle normali certificazioni)

____

____

____

____

____

Ai sensi del D.Lvo 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste esclusivamente per uso __________________.

In fede

Trieste, ***IL DICHIARANTE***

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a ____,

nato/a a___________ il_________________, con residenza____________

nel Comune di __________________ in via _________________________,

→ nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo DPR, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

→ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del precitato DPR 445/2000

D I C H I A R A

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

(di cui è a diretta conoscenza)

____

____

____

____

____

Ai sensi del D.Lvo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati surriportati devono essere utilizzati dall'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste esclusivamente per uso __________________.

In fede

Trieste, ***IL DICHIARANTE***

Articolo 46 ex D.P.R. N. 445/2000

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;

- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penai;

- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanizioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

- qualità di vivenza a carico;

- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile:

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Articolo 47 ex D.P.R. N. 445/2000

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono

comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di

5. documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

08_12_3_CNC_IST RCCS BURLO MOBILITÀ REGIONALE ASS TECNICO_015

Isituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico Burlo Garofolo - Trieste

Avviso di mobilità regionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per l'acquisizione di 1 assistente tecnico.

In esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 115/2008 dd. 19 febbraio 2008 si rende noto che questo Istituto intende procedere all'emissione di un avviso di mobilità regionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, per l'acquisizione di
1 assistente tecnico con esperienza nel campo manutentivo, da destinare alla Direzione Tecnica dell'Istituto al fine di supportare l'attività di gestione e manutenzione nonché quella di progettazione e/o direzione dei lavori riguardanti gli impianti tecnici dell'Istituto.

Possono partecipare all'avviso tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli enti regionali, compartimentali ed intercompartimentali che hanno superato il periodo di prova e sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi: elettrotecnico, meccanico, termotecnico;
2. esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel campo manutentivo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice, e indirizzate al Direttore Generale dell'Istituto per l'Infanzia – via dell'Istria n. 65/1 – 34137 Trieste, possono essere consegnate all'Ufficio Protocollo dell'Istituto – via dell'Istria n. 65/1 – Trieste, durante le ore di apertura dell'Ufficio.
Per le domande inoltrate a messo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio accettante.
Nella domanda i candidati devono dichiarare:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza;
b) l'Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera o l'Ente di appartenenza;
c) profilo professionale ricoperto;
d) l'avvenuto superamento del periodo di prova;
e) il titolo di studio posseduto;
f) adempimento o meno degli obblighi di leva;
g) eventuale stato di invalidità con indicazione della percentuale;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione varrà, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a);
i) l'autorizzazione all'Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lvo 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura concorsuale.
I concorrenti ai fini della valutazione dei titoli dovranno autocertificare in modo dettagliato il servizio prestato presso l'A.S.L./A.S.O. o Ente di appartenenza.
In caso di pluralità di domande, verrà redatta apposita graduatoria subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto ai posti da ricoprire, in base ai criteri di cui all'art. 8 del Decreto commissariale n. 318/2001 del 18 dicembre 2001, in applicazione a quanto emanato dal D.P.R. 220/2001.
Per la valutazione dei titoli si procederà nel modo seguente:
Sono disponibili complessivamente 30 punti, così ripartiti:
18 punti per i titoli
12 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 1
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 1
d) curriculum formativo e professionale: punti 6
Titoli di carriera:
a) servizio nella posizione funzionale nel profilo professionale e medesima professionalità, nella stessa categoria punti 1,200 per anno
b) servizio nelle categorie superiori appartenenti al medesimo profilo professionale e medesima professionalità punti 1,320 per anno

c) servizio nella categoria immediatamente inferiore (live. ec. Bs) e medesima professionalità punti 0,500 per anno
d) servizio nella categoria immediatamente inferiore (B) e medesima professionalità punti 0,400 per anno
Il colloquio verterà su argomenti relativi ai compiti che il candidato sarà chiamato a svolgere ed indicati nel primo capoverso del presente avviso.
A tal fine, gli aspiranti devono unire alla domanda di ammissione tutti quei documenti, titoli di studio, carriera che credano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, nonché la documentazione idonea a comprovare le eventuali situazioni familiari di cui sopra.
Il curriculum formativo e professionale redatto e sottoscritto dal candidato non è considerato valido ai fini dell'autocertificazione dei titoli posseduti.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli chiesti per l'ammissione al concorso con
- dichiarazioni sostitutive di certificazione (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegato), per cui non è prevista l'autentica della firma, da produrre contestualmente all'istanza di partecipazione per stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalle normali certificazioni che sostituiscono. La mancanza, anche parziale, di tali dati esclude la possibilità di procedere alla loro valutazione.
Nel caso in cui il candidato alleghi alla domanda documenti e titoli in copia, questa dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale. La sottoscrizione di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, dovrà essere effettuata
- o in presenza dell'impiegato addetto;
- oppure, in caso contrario, il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive, per poter essere prese in considerazione, devono essere redatte in forma esaustiva in ogni loro parte e devono contenere la formula specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui incorrerà, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, produca atti falsi o ne faccia uso, ai sensi dell'art. 76 del precitato DPR 445/2000.
L'Amministrazione, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione - ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Alla domanda deve essere allegato un elenco dettagliato, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Nel predetto elenco ogni documento presentato deve essere registrato con l'indicazione degli elementi atti a identificarlo: in particolare, per ogni pubblicazione devono essere indicati il titolo, gli autori e l'anno di pubblicazione.
Per l'applicazione delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
La graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivamente riportato da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione saranno restituiti, a richiesta, decorsi i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. Il candidato potrà ritirare i documenti prima del predetto termine, ma dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di esito dell'avviso di mobilità, dietro presentazione di apposita richiesta, nella quale dovrà essere esplicitamente dichiarata la rinuncia a presentare ricorso avverso la procedura in questione.
La partecipazione all'avviso di mobilità comporta l'accettazione senza riserve, da parte dei candidati, di tutte le condizioni e norme del presente bando, nonché di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Il presente bando è stato emanato nell'osservanza della legge 10 aprile 1991 n. 125 in tema di pari opportunità per l'accesso al lavoro e tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ad agli altri aventi diritto all'assunzione obbligatoria della Legge 12.03.1999 n. 68 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto od in parte o modificare il presente bando a suo insindacabile giudizio senza obbligo di notifica e senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle leggi ed alle altre disposizioni statali e regionali in materia di mobilità.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia dell'avviso, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 (escluso il sabato) all'Ufficio Concorsi dell'Istituto per l'Infanzia di Trieste – via dell'Istria n. 65/1 – Trieste (telefono 040/3785281).

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Al Direttore Generale

dell'Istituto per l'Infanzia "Burlo Garofolo"

Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTE

Il/La sottoscritt (a) ………………………………… nato/a a …………………………… Il ………………………….. e residente in …………………… via ………………………… chiede di essere ammesso a partecipare all'avviso di mobilità regionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di assistente tecnico da destinare alla Direzione Tecnica dell'Istituto al fine di supportare l'attività di gestione e manutenzione nonché quella di progettazione e/o direzione dei lavori riguardanti gli impianti tecnici dell'Istituto.

A tal fine dichiara:

1. di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Azienda Sanitaria (o Ospedaliera) o Ente di ………………………;
2. di essere inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico (cat. C);
3. di avere superato il previsto periodo di prova;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………..;
5. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione ……………………………..;
6. di essere invalido (solo per gli interessati);
7. di essere coniugato/a (o non) con n. …………. figli;
8. di allegare i titoli relativi alla preferenza, chiedendone l'applicazione.;

9. di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali come previsto dal D.Lgs. 196/2003;

10. che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:…………………….. tel ……………………………

Data ………………………   Firma …………………………………

Articolo 46 ex D.P.R. N. 445/2000

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con

ne dell'ammontare corrisposto;

- possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- stato di disoccupazione;

- qualità di pensionato e categoria di pensione;

- qualità di studente;

- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penai;

- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

- qualità di vivenza a carico;

- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile:

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e

di non avere presentato domanda di concordato.

Articolo 47 ex D.P.R. N. 445/2000

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **238345** intestato alla **UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " **ABB.TO BUR N° ******* (per RINNOVO) o **"NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. 1710/270/178** (ATTENZIONE: CAP. diverso dal precedente !)
- per spese pubbl. avvisi, ecc. **INSERZ. BUR – INVIO PROT. N. ***** - CAP. 708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. 709/270/178**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
PAOLO ZOTTA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste